

76.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI

INDI

DEL PRESIDENTE INGRAO

INDICE

	PAG.
Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge (articolo 69 del regolamento)	4321
Sull'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa:	
PRESIDENTE	4321, 4322
POCHETTI	4322
Disegni di legge:	
(Annunzio)	4321
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	4368
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	4322
Proposte di legge:	
(Annunzio)	4321, 4348
(Approvazione in Commissioni)	4369
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	4368
(Ritiro)	4348
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
FACCIO ADELE ed altri: Norme sull'aborto (25); MAGNANI NOYA MARIA ed altri: Norme sull'interruzione della gravidanza (26); Bozzi ed altri: Disposizioni per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza	

e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (42); RIGHETTI ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (113); BONINO EMMA ed altri: Provvedimenti per l'interruzione della gravidanza in casi di intossicazione dipendente dalla nube di gas fuoriuscita dalla ditta ICMESA nel comune di Seveso (Milano) (227); FABBRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (451); AGNELLI SUSANNA ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (457); CORVISIERI e PINTO: Disposizioni sull'aborto (524); PRATESI ed altri: Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione della gravidanza (537); PICCOLI ed altri: Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto (661)	4322
PRESIDENTE	4322, 4352, 4369, 4370
ACHILLI	4379
ALMIRANTE	4344
ARMELLA	4368, 4384
BERLINGUER GIOVANNI, Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione	4371
	4378
BOFFARDI INES	4356
BOLLATI	4324, 4330, 4335, 4388
BONINO EMMA	4339, 4345, 4373, 4377, 4382
BORRUSO	4354, 4373
CASTELLINA LUCIANA	4330, 4338, 4345
	4351, 4373, 4377, 4387

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

	PAG.
CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA	4376
	4378, 4379
CERQUETTI	4325, 4336, 4363, 4383
COSTAMAGNA	4325
DEL DONNO	4330
DELFINO	4330, 4345
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>la grazia e la giustizia</i>	4329
	4341, 4372, 4378
DEL PENNINO, <i>Relatore per la maggio-</i> <i>ranza per la IV Commissione</i>	4328, 4340
DE PETRO	4360
FACCIO ADELE	4352
GRANATI CARUSO MARIA TERESA	4370
MAGNANI NOYA MARIA	4382
MANNUZZU	4378, 4390
MAZZOLA	4332, 4347
MELLINI, <i>Relatore di minoranza per la</i> <i>IV Commissione</i>	4323, 4329, 4359
MEZZOGIORNO	4325, 4330
PANNELLA	4345, 4369, 4384
PAZZAGLIA	4366, 4373, 4383
PICCOLI	4378, 4379
PINTO	4324, 4330, 4349

	PAG.
PRATESI	4357, 4378
PRESUTTI	4341, 4388
ROSATI	4382, 4383
SABBATINI	4326, 4330
TESTA	4362, 4386
Interrogazioni (Annunzio)	4391
Risoluzione (Annunzio)	4391
Corte dei conti (Trasmissione di docu- mento)	4321
Per fatto personale:	
PRESIDENTE	4390
AGNELLI SUSANNA	4390
CERQUETTI	4390
Votazioni segrete mediante procedimento elettronico	4341, 4373, 4379
Ordine del giorno della seduta di domani	4391
Ritiro di un documento del sindacato ispettivo	4391

La seduta comincia alle 11.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 14 gennaio 1977.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MIRATE ed altri: « Nuove norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (1024);

BIANCO ed altri: « Finanziamento delle Associazioni nazionali degli enti locali ANCI - UNCEM e UPI » (1025);

MAROCCO ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale » (1026);

COSTAMAGNA ed altri: « Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per la determinazione del livello delle funzioni dei direttori generali dei ministeri » (1027).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio della presentazione
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ha presentato, con lettera in data 18 gennaio 1977, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province » (1023).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione
dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il mezzogiorno), per gli esercizi dal 1968 al 1975 (doc. XV, n. 19/1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Dichiarazione di urgenza
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare socialista ha chiesto la dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, per la seguente proposta di legge:

ANIASI ed altri: « Provvedimenti straordinari a sostegno degli enti lirici e delle attività musicali in Italia e all'estero » (871).

Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

**Sull'assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede legislativa, con il parere della V e della VIII Commissione:

« Modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali » (916).

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 916 si intende assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

« Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (789).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi assegnati in sede legislativa i seguenti progetti di legge vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 789:

GARGANI: « Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'università, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 » (848) (*con parere della I e della V Commissione*);

BARTOCCI ed altri: « Adeguamento delle retribuzioni dei titolari di contratti e asse-

gni universitari fissate dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e interpretazione autentica del sesto comma dell'articolo 4 del medesimo provvedimento » (946) (*con parere della V Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Faccio Adele ed altri: Norme sull'aborto (25); Magnani Noya Maria ed altri: Norme sull'interruzione della gravidanza (26); Bozzi ed altri: Disposizioni per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (42); Righetti ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (113); Bonino Emma ed altri: Provvedimenti per l'interruzione della gravidanza in casi di intossicazione dipendente dalla nube di gas fuoriuscita dalla ditta ICMESA nel comune di Seveso (Milano) (227); Fabbri Seroni Adriana ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (451); Agnelli Susanna ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (457); Corvisieri e Pinto: Disposizioni sull'aborto (524); Pratesi ed altri: Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione della gravidanza (537); Piccoli ed altri: Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto (661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Faccio Adele ed altri: Norme sull'aborto; Magnani Noya Maria ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza; Bozzi ed altri: Disposizioni per una procreazione responsabile, sulla interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale; Righetti ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza; Bonino Emma ed altri: Provvedimenti per l'interruzione della gravidanza in casi di intossicazione dipendente dalla nube di gas fuoriuscita dalla ditta ICMESA, nel comune di Seveso (Milano); Fabbri Seroni Adriana ed altri: Norme per la regolamentazione della inter-

ruzione volontaria di gravidanza; Agnelli Susanna ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza; Corvisieri e Pinto: Disposizioni sull'aborto; Pratesi ed altri: Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione della gravidanza; Piccoli ed altri: Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri si sono avute le repliche dei relatori e del Governo e sono stati respinti gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

Passiamo quindi all'esame degli articoli del progetto di legge nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela il rispetto della vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite ed è consentita nelle circostanze e nei modi previsti dagli articoli seguenti ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 5. **Bonino Emma, Faccio Adele, Mellini, Pannella.**

MELLINI, *Relatore di minoranza per la IV Commissione*. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI, *Relatore di minoranza per la IV Commissione*. Abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 1, perché ci sembra che la formulazione di questo articolo chiaramente sottenda una proposizione di principi, la cui necessità è del tutto estranea ad una legge ordinaria, il cui scopo è piuttosto quello di raggiungere risultati concreti e dare chiare indicazioni operative al cittadino e agli organi dello Stato.

L'affermazione di principi è cosa dovuta e necessaria in una Carta costituzionale. La questione cambia quando, invece, si tratta di procedere alla legislazione ordinaria e di affrontare problemi concreti, come sono appunto quelli che intende affrontare la proposta di legge al nostro esame. Ora, venendo all'articolo 1, dobbiamo rilevare che dalla semplice lettura della sua

formulazione (« Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela il rispetto della vita umana dal suo inizio »), senza nemmeno bisogno di un approfondimento logico, specifico, ci si rende conto che si tratta di una mera affermazione di principio, di una chiara indicazione di carattere esclusivamente ideologico che non ha e non sortisce alcun effetto pratico, quale invece dovrebbe essere perseguito dalla norma di legge.

Venendo poi al secondo comma del medesimo articolo 1, leggiamo che: « L'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite... ». Qui addirittura non si fanno nemmeno proposizioni di principio astratte; si cerca semplicemente di dare una definizione che dovrebbe trovarsi nel vocabolario tutto al più e non nelle norme di legge. Ora, se si guarda alla questione come fatto individuale, come singolo atto di interruzione della gravidanza, si deve ammettere che tale interruzione della gravidanza non è un mezzo di controllo delle nascite perché, evidentemente, non controlla proprio niente. Il controllo delle nascite potrebbe esserci soltanto nella ipotesi che si tratti di una gravidanza gemellare e che si provochi l'aborto per un solo feto. Soltanto in questo caso è controllo delle nascite per il singolo atto.

Per quel che riguarda, per altro, il fenomeno in sé, non è certo questione che possa essere definita per legge che cosa rappresenti l'aborto. L'aborto è problema legato a certe situazioni sociali, a quello che in questo campo è stato e non è stato fatto. Oggi, indipendentemente dall'approvazione di questa proposta di legge, potrà anche affermarsi che sia un mezzo di controllo delle nascite, ma questo non dipenderà dalla legge; questo dipenderà certamente da una situazione di fatto che potrà avere rilevanza per il sociologo e non per il legislatore. Di conseguenza riteniamo che una proposizione di questo genere che, come ho detto, potrebbe al più, soprattutto per la prima parte, trovare posto in una Carta costituzionale ma non certamente in una legge ordinaria, sia qualche cosa che aggravi e appesantisca semplicemente il testo della legge. Si tenga presente, poi, che nelle leggi non c'è mai niente che sia semplicemente superfluo, perché il superfluo delle leggi, oltre ad essere superfluo, è anche sempre e comunque dannoso.

Per questi motivi proponiamo la soppressione dell'articolo 1 del testo in esame.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Quando una donna gravida, posta in difficoltà dal suo stato, si ritiene costretta a domandare l'interruzione della gravidanza, questa può essere praticata quando sia richiesta entro novanta giorni dall'inizio della stessa se non esistono controindicazioni mediche all'intervento.

e conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 1. **Castellina Luciana, Gorla, Pinto.**

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 1 intende ancora una volta dare alla donna la facoltà di decidere della propria maternità, cioè se portarla avanti o interromperla.

Consequentemente chiediamo la soppressione dell'articolo 2, che prevede ancora una volta l'esclusione della donna dalla possibilità di disporre di se stessa. Ci riserviamo di intervenire successivamente sull'articolo 3, che a nostro avviso è più complesso e generale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Lo Stato riconosce e garantisce il valore sociale della maternità e tutela il rispetto della vita umana dal suo inizio.

1. 9. **Almirante, Guarra, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Lo Porto, Miceli Vito, Pazzaglia, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.**

BOLLATI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Il nostro emendamento tende a ricondurre l'articolo 1 nell'ambito dei principi della Carta costituzionale. Con esso, infatti, tendiamo a far sì che il riconoscimento e la garanzia del valore sociale della maternità, nonché la tutela e il rispetto della vita umana, siano garantiti senza alcuna limitazione. Il testo proposto dalla Commissione prevede la garanzia del

diritto alla procreazione cosciente e responsabile: questa è, a nostro avviso, soltanto una petizione di principio che, oltre tutto, è contraria alla Costituzione.

Inoltre, nell'affermare che lo Stato tutela il rispetto della vita umana sin dal suo inizio, garantendo anche il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, si introduce una limitazione di quel principio fondamentale che, secondo noi, è anche un principio morale.

Proponiamo pertanto la soppressione delle parole: « garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile », nonché del secondo comma dell'articolo 1 il quale introduce il principio della interruzione volontaria della gravidanza. Noi, e non solo noi, abbiamo sostenuto che l'interruzione volontaria della gravidanza possa avvenire solo in stato di necessità.

Il secondo comma dell'articolo 1, invece, prevede una interruzione generalizzata della gravidanza, affermando che essa « non è mezzo per il controllo delle nascite ». Anche questa è una petizione di principio, ed è un'affermazione ultronea, che contraddice e limita il principio generale della tutela e del rispetto della vita umana sin dal suo inizio, pur affermato nel precedente comma nel testo della Commissione, e che comporta tutte le conseguenze derivanti dagli articoli 2, 3 e seguenti del provvedimento, ossia il permissivismo in materia di aborto.

Questi sono i motivi per i quali abbiamo proposto l'emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: il rispetto della vita umana con le seguenti: la vita umana.

1. 2. **Delfino, Cerquetti, Borromeo D'Adda, Calabrò, Cerullo, Covelli, d'Aquino, De Marzio, di Nardo, Galasso, Lauro, Manco, Menicacci, Nicosia, Palomby Adriana, Roberti, Sponziello.**

Al secondo comma sostituire le parole: ed è consentita con le seguenti: e non è punibile.

1. 3. **Delfino, Cerquetti, Borromeo D'Adda, Calabrò, Cerullo, Covelli, d'Aquino, De Marzio, di Nardo, Galasso, Lauro, Manco, Menicacci, Nicosia, Palomby Adriana, Roberti, Sponziello.**

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Noi riteniamo che, in materia di liceità o meno della interruzione della maternità, poiché lo Stato riafferma giustamente la propria funzione di garantire la vita umana, la parola «rispetto» sia quanto meno pleonastica e addirittura restrittiva della nozione giuridica del bene tutelato. In effetti, lo Stato garantisce la vita umana; il rispetto della vita umana non è lo Stato che può garantirlo in quanto tale, perché il rispetto non è una accezione giuridica propria del concetto di vita umana. Pertanto, riteniamo che debba essere soppresso l'inciso «il rispetto della vita umana», sostituendolo con l'inciso «la vita umana», in quanto la tutela della vita umana è il compito fondamentale, per la nostra Carta costituzionale e per l'intera legislazione vigente nel nostro paese, di pertinenza dello Stato, il quale, oltre ad averne il dovere, ha quindi il diritto di assicurare il rispetto della vita umana non, però, in quanto componente della vita stessa. Quindi, ribadiamo la necessità di modificare l'articolo nel senso da noi indicato.

Nell'emendamento Delfino 1. 3, chiediamo che le parole «ed è consentita», al secondo comma dell'articolo 1, siano sostituite con le seguenti: «e non è punibile». In sede di Commissione e di Comitato ristretto questa differenziazione ha rappresentato un punto saliente nella polemica sulla nascita della legge, perché è chiaro il significato etico e giuridico che si dà all'una o all'altra definizione. Dire «ed è consentita» significa accettare il principio che lo aborto come tale non è reato. Pertanto, anche per la nostra casistica generale, dire «ed è consentita», e agire di conseguenza, significa non ribadire il principio che la azione che viene compiuta rientra in una norma penale, e quindi non comporta un illecito penale. Da questo punto di vista, insistiamo sull'emendamento che tende a sostituire le parole «e non è punibile» alle parole «ed è consentita».

Come è stato ribadito anche di recente in quest'aula, è vero che il delitto di aborto non può più rimanere catalogato, nella nostra legislazione, nella codificazione attuale, che è quella prevista dal vecchio codice Rocco, e cioè in difesa della sanità e della stirpe. E, infatti, una dizione che si inquadra giuridicamente, eticamente e politica-

mente in un certo contesto storico e sociale. Ma volere, da ciò, arrivare a sostenere che l'aborto, in quanto tale, non debba più essere considerato reato, è a nostro avviso sufficiente per farci insistere sull'emendamento proposto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: il rispetto della vita umana con le seguenti: la vita umana.

1. 4. **Costamagna, Savino, Garzia, Citaristi, Belussi Ernesta, Malvestio, Zambon, Armella, Cavigliasso Paola.**

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerlo.

COSTAMAGNA. Tutelare il rispetto della vita umana senza tutelare la vita non ha senso. Questa espressione già nel primo articolo dice emblematicamente tutta l'ipocrisia che ha guidato la stesura dell'intera proposta di legge. Menzogna, falso, disprezzo per i cittadini, sono qui al culmine. E come tutelare il rispetto della pace mentre si dichiara guerra. Hitler e Stalin tornano troppo spesso alla mente se si legge il testo di questo provvedimento, nel quale non si ha neanche l'onestà di pronunciare una sola volta la parola «aborto».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: il rispetto della vita umana con le seguenti: la vita umana.

1. 6. **Mezzogiorno, Piccoli, Presutti, Bianco.**

Al primo comma sostituire le parole: dal suo inizio con le seguenti: dall'atto del concepimento.

1. 7. **Mezzogiorno, Piccoli, Presutti, Bianco.**

L'onorevole Mezzogiorno ha facoltà di svolgerli.

MEZZOGIORNO. Gli emendamenti che noi proponiamo al primo comma dell'articolo 1 tendono ad eliminare la parola «rispetto» e ad inserire l'inciso «dall'atto del concepimento» in sostituzione dell'inciso «dal suo inizio». Il primo comma risulterebbe così formulato: «Lo Stato ga-

rantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana sin dall'atto del concepimento».

Le ragioni che ci obbligano a presentare questo emendamento trovano giustificazione in una serie di motivi, il primo dei quali risponde ad una coerenza di principi mai abbandonata lungo tutto l'iter della discussione sull'aborto. La generica affermazione «Lo Stato tutela il rispetto della vita umana sin dal suo inizio» non può che lasciarci perplessi dopo quanto si è detto in quest'aula circa l'inizio della vita. Ma se nella discussione ciascuno ha potuto seguire proprie convinzioni, talvolta assurde, la stesura degli articoli merita ben altra attenzione. Con l'indicazione generica della «tutela della vita sin dal suo inizio» si lasciano coloro che devono interpretare la legge nella più ampia discrezionalità. Credo che sia un principio elementare del legislatore cercare di offrire sempre non opinabili riferimenti di certezza, proprio allo scopo di evitare soluzioni soggettive.

Accettare il principio della tutela della vita sin dal suo concepimento non è inoltre in contrasto con nessuna delle tesi della maggioranza, in quanto non coinvolge il più complesso problema (non per noi certamente) della definizione di persona umana. Accettare questo emendamento non comporta alcun esercizio di violenza alla coscienza di alcuno. E questo perché non vi dovrebbero essere dubbi che la vita di ciascun individuo comincia dal momento della fecondazione.

Né credo che vi sia ancora qualcuno che ci possa ripetere che la vita non comincia mai, perché essa continua da tre miliardi di anni. Ho già avuto modo di dire che non va confusa la vita di ciascun individuo con la vita intesa in senso cosmico. Indubbiamente, la vita come avvenimento generale della biosfera si perpetua attraverso le generazioni delle specie animali e vegetali. Ma la vita del singolo individuo, del singolo animale, della singola pianta ha un momento nel quale inizia proprio perché ha, purtroppo, un momento nel quale finisce. E questa consapevolezza, propria della mente umana, consente di distinguere l'uomo da altri esseri viventi.

L'inizio della vita di ciascun individuo non può non coincidere con il concepimento, allorché si incontrano e si fondono il

gamete maschile e quello femminile. È a quel momento che si accende una nuova vita, un nuovo essere vivente dotato di una propria individualità genetica, che lo distingue da qualsiasi altro e che sin dal principio porta in sé il proprio destino vitale: sesso, costituzione, temperamento e, persino, la predisposizione o meno a determinate malattie. Ed è proprio per questo che, tra i miliardi di abitatori della terra, non troviamo due individui uguali, nemmeno tra gemelli monocoriali. Quando si ha un organismo con 46 cromosomi, propri della specie umana, allora c'è una vita umana sin dal concepimento. È un ovvio concetto biologico che qualsiasi carattere è definito non dalla sua forma, non dalle sue dimensioni, né dallo stadio di sviluppo.

Rispondere in modo incerto ed ambiguo, come si fa in questo primo comma dell'articolo 1, significa soltanto rinnegare o distorcere i dati della scienza. Sono conoscenze, queste, che possiamo leggere in qualsiasi testo, in qualsiasi paese, in qualsiasi cultura, in qualsiasi lingua. Non esiste una embriologia laica e una embriologia cattolica. Esiste l'embriologia che ci dice che l'embrione ha inizio con il concepimento. E mi sembra assurdo che proprio il Parlamento italiano debba approvare un articolo di legge che rinneghi un principio biologico così elementare. Abbiamo il dovere di non dimenticare che la moderna biologia ha trovato la sua culla proprio nel nostro paese, che ha dato i natali a biologi come Malpighi, Morgagni, Bizzozzero, Spallanzani e al premio Nobel Camillo Golgi. Sono certo che l'accoglimento di questo emendamento, oltre che rispondere ad un criterio di non opinabilità, farà onore al nostro Parlamento. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: ed è consentita con le seguenti e non è punibile.

1. 8. Mazzola, Piccoli, Sabbatini, Mezzogiorno.

SABBATINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABBATINI. L'emendamento Mazzola 1. 8 propone che al secondo comma dell'articolo 1 le parole: «ed è consenti-

ta », riferite all'interruzione volontaria della gravidanza, siano sostituite con le parole: « e non è punibile ». Dopo l'ampia discussione sulle linee generali che ha investito anche questo argomento, non dovrò dilungarmi eccessivamente per illustrare la portata di tale emendamento, al quale il gruppo democratico cristiano annette una notevole importanza. Esso è in logica coerenza con la nostra posizione e con la proposta di legge Piccoli, ma ci sembra, allo stato attuale delle cose, che sia più coerente anche rispetto allo stesso testo della Commissione.

In effetti, nel testo che le Commissioni hanno elaborato e che è oggi al nostro esame, si ammette che l'aborto è reato in una serie di casi, mentre non lo è in un'altra serie di fattispecie diverse, ma tutte rientranti in un quadro generale che prevede l'aborto come fatto in sé illecito, al quale per altro in alcune circostanze si dà eccezionalmente la possibilità di essere attuato.

Questa è la prima osservazione che mi permetto di sottoporre anche ai colleghi che intendono approvare il testo delle Commissioni, per le ragioni di coerenza rispetto a tale testo che ho indicato. Ma non voglio nascondermi che alla base di questo nostro emendamento sta una ragione ben precisa, che riflette la nostra posizione su questo punto. Noi cioè sosteniamo, continuiamo a sostenere, che l'aborto è una fattispecie delittuosa, una fattispecie di reato. Sosteniamo e continuiamo a sostenere, come è stato osservato molto bene da una serie di colleghi che sono intervenuti in quest'aula, che per nessuna ragione si può ammettere la liceità dell'aborto. Tuttavia non siamo in contraddizione con noi stessi, come non lo siamo stati nella passata legislatura in cui sostenemmo questa tesi, quando parliamo, in alcuni casi, di non punibilità dell'aborto. Noi riteniamo che l'aborto sia un reato, che come tale vada punito. Tuttavia, poiché non siamo ciechi di fronte alla realtà, non abbiamo mai negato e non neghiamo che esiste una piaga sociale dell'aborto, non abbiamo mai negato e non neghiamo, anche sulla base di analisi coraggiose, che vi sono, in ordine a questo tema, precise responsabilità, che non è tanto il caso di far risalire a questa o a quella parte politica, a questo o a quel Governo, quanto piuttosto ad un contesto sociale nel quale ovviamente ciascuno as-

sumerà la sua parte di responsabilità, ma che ha prodotto questo fenomeno, del quale siamo oggi tutti consapevoli: l'aborto, cioè, come portato anche di una crescita sociale e civile spesso avulsa da certi valori, da certe ideologie, da certi principi; l'aborto come piaga sociale dovuta anche a delle carenze strutturali ed organizzative. Ebbene, facendosi carico di tutto ciò, lo Stato, che esercita secondo il nostro ordinamento la pretesa punitiva, trovandosi di fronte a certe fattispecie specifiche, rinuncia — noi diciamo — a tale sua pretesa punitiva.

Si badi bene, non si tratta di una sottigliezza giuridica. Riteniamo che in questo debba rimanere valido il principio di fondo che definisce l'aborto come fatto illecito, delittuoso, ma debba anche ammettersi che lo Stato, esercitando la pretesa punitiva, si rende conto che vi sono delle carenze e delle manchevolezze delle quali esso stesso si assume in qualche modo la responsabilità, anziché imputarla al singolo, uomo o donna che sia, e soprattutto alla donna che andrà ad abortire: è ingiusto infatti che si facciano ricadere sulla donna conseguenze di cui questa donna non è in qualche modo responsabile, conseguenze che si sarebbero potute e dovute evitare in un diverso contesto, facendo riferimento, prima ancora che ad una politica, all'ancoraggio a precisi valori morali e ideali, ai quali purtroppo forse non tutti siamo stati sempre fedeli in questi anni.

Ecco allora che, di fronte a questa situazione, lo Stato rinuncia ad esercitare, in quel caso, la sua pretesa punitiva. Tutto questo non è dunque in contraddizione con quello che noi abbiamo sostenuto, e cioè dire che il reato non è punibile in questi casi. Non si può quindi fare intorno a questo punto — come è stato adombrato anche nella passata legislatura — un discorso di non coerenza della democrazia cristiana sostenendo che non vogliamo l'aborto, ma che in alcuni casi lo ammettiamo. Noi diciamo una cosa diversa: noi diciamo che il reato resta, ma è giusto, ci sembra, che in alcuni casi esso non venga dichiarato punibile. In questo senso, siamo, d'altra parte, in linea con la sentenza della Corte costituzionale, che qui più volte è stata presa da tutti come base di partenza per la stesura di questo testo.

Ecco le ragioni del nostro emendamento che sottoponiamo all'attenzione della Came-

ra — come ho detto prima — per una ragione di coerenza anche con questo stesso testo della Commissione che, come ormai tutti sanno, non ci trova assolutamente d'accordo per ragioni di principio e per dissensi circa la sua formulazione, oltre che per ragioni di coerenza con il nostro punto di vista. Ci sembra che questo sia il modo vero per affrontare il problema, in quanto tutto ciò consente di mantenere vivo nella coscienza dell'opinione pubblica il fatto che questa non è una legge con la quale noi liberalizziamo l'aborto e, in definitiva, garantiamo una sorta di aborto libero e gratuito per tutti, quasi che dietro questo fatto non esistano problemi: rimarrebbe in questo caso bene evidente, anche per l'opinione pubblica, il fatto che l'aborto resta quello che è, e che può essere, tutt'al più, ammesso in alcuni casi non perché consentito, ma perché non punibile, in quanto ci rendiamo conto che molte volte esso può portare — come è stato detto — la donna nella solitudine, alla disperazione di un atto che è contro la vita e per la morte.

Poiché noi riteniamo che una legge debba essere comprensiva della realtà umana e non debba andarvi contro, anche se molte volte è necessario correggerla, noi diciamo che questo principio deve essere mantenuto; ma, mantenendolo sotto questa forma, esso ci consentirà di venire incontro a quei casi pietosi e difficili ai quali si è fatto tante volte riferimento. Un modo concreto per guardare a questi casi non è quello di una liberalizzazione indiscriminata, ma è quello piuttosto di mantenere fermo il principio e di fermarsi sui casi singoli senza spingersi ad una legge generalizzata.

Ecco, in breve, le ragioni di questo nostro emendamento che mi permetto di sottoporre all'Assemblea nella consapevolezza che esso, è, in qualche modo, uno dei nodi fondamentali di questa legge, dal quale potrebbero in seguito discendere anche conseguenze importanti per l'ulteriore iter della nostra discussione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

DEL PENNINO, Relatore per la maggioranza per la IV Commissione. La Commissione a maggioranza esprime parere contrario all'emendamento Emma Bonino 1. 5 e all'emendamento Luciana Castellina 1. 1.

Vorrei esaminare insieme questi due emendamenti perché essi rispondono alla stessa logica: quella cioè di non premettere alla legge delle affermazioni di principio relative ai valori che lo Stato assume come suoi e crede di dover garantire. Noi riteniamo che, proprio perché non sosteniamo la tesi dell'aborto-diritto civile, ma crediamo che la legge sia una risposta ai drammi e alle difficoltà delle donne che si trovano costrette ad interrompere la gravidanza, sia opportuno invece mantenere una formulazione all'articolo 1 che riconferma il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, il valore sociale della maternità e il principio del rispetto della vita umana.

La Commissione esprime parere contrario anche all'emendamento Almirante 1. 9 perché, togliendo dai valori che all'articolo 1 si intende riconfermare quello della procreazione cosciente, non solo si nega il presupposto perché quella libertà dall'aborto che tutti vogliamo perseguire si possa realizzare, ma si dà una valutazione del ruolo che la donna deve assumere di fronte ai problemi della maternità che non è quello sancito nel nostro ordinamento.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti Delfino 1. 2, Costamagna 1. 4 e Mezzogiorno 1. 6, la Commissione, sempre a maggioranza, propone di accoglierli. Su questo problema si è lungamente dibattuto e siamo giunti alla conclusione che affermare la tutela della vita umana fin dal suo inizio è più coerente in relazione agli obiettivi che la Commissione ha individuato e che propone all'Assemblea di realizzare con questa legge; tali obiettivi non sono l'affermazione di un astratto principio, ma si identificano con l'azione concreta per garantire la vita umana mediante interventi di tipo sociale quali quelli che in questa stessa legge si prevedono, sostitutivi della tutela di tipo penalistico.

La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Mezzogiorno 1. 7, sia perché esso si riferisce a un elemento di difficile accertamento, sia perché sottende una univoca interpretazione sul problema di quando inizia la vita che è stato discusso anche in termini biologici da questa Assemblea con pareri estremamente diversificati.

Il parere della Commissione, infine, è contrario anche agli emendamenti Delfino 1. 3 e Mazzola 1. 8 in quanto rappresentano uno degli elementi centrali su cui si è verificato il confronto politico all'interno

delle Commissioni riunite e su cui la soluzione adottata dalla maggioranza delle Commissioni è elemento qualificante della legge stessa. Affermare che « non è punibile » l'interruzione della gravidanza presuppone sempre un giudizio di illiceità penale, mentre riteniamo che la valutazione di illiceità morale, indiscutibile per quanto riguarda la vicenda dell'aborto, non possa tradursi necessariamente e sempre nella illiceità penale, perché ciò significherebbe sottoporre la donna, dopo il trauma dell'interruzione della gravidanza, al trauma del processo. L'affermazione della non punibilità presuppone l'instaurarsi di un giudizio nel corso del quale si accerti che non esistono le condizioni di punibilità. Del resto, come ho ricordato anche ieri in sede di replica, l'affermazione di un'area di liceità per quanto riguarda l'interruzione della gravidanza esiste anche nella sentenza della Corte che è stata qui richiamata dai presentatori dei due emendamenti: un'area di liceità che noi definiamo, negli articoli successivi, con una serie di cautele e di modalità, ma che riteniamo già di dovere, in linea di principio, affermare in questo articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In ordine all'emendamento Bonino Emma 1. 5, sempre per il necessario apporto tecnico, vorrei osservare che la soppressione dell'articolo potrebbe anche portare al disconoscimento della validità di alcuni principi costituzionali o comunque ricavabili dall'ordinamento, e il richiamarli — desidero ancora aggiungere — non è sempre superfluo in una legge ordinaria. In ogni caso, poiché ciò può implicare affermazioni, proposizioni, determinazioni ideologiche, il Governo si rimette all'Assemblea.

Così il Governo fa per l'emendamento Castellina Luciana 1. 1, che certo è emendamento di merito.

Per quanto attiene all'emendamento Almirante 1. 9, il Governo si rimette ancora all'Assemblea, sottolineando, tuttavia, che la procreazione cosciente e responsabile può anche ritenersi principio implicito nell'ordinamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti Delfino 1. 2, Costamagna 1. 4 e Mezzogiorno 1. 6, il parere del Governo è favore-

vole, in quanto lo Stato ha il dovere di tutelare la vita, e la vita umana è il bene oggetto della tutela. L'oggetto della tutela non è il rispetto della vita, ma è proprio la vita. Quindi, mi sembra che la dizione corretta sia quella proposta dagli emendamenti in questione. Pertanto, il Governo esprime parere favorevole.

Per quanto concerne l'emendamento Mezzogiorno 1. 7, il Governo si rimette all'Assemblea, perché è certo una decisione di merito lo stabilire se la tutela debba avvenire dall'atto del concepimento o dopo.

Analogamente, il Governo si rimette all'Assemblea per gli emendamenti Delfino 1. 3 e Mazzola 1. 8, rilevando che, salve tutte le implicazioni ideologiche, l'espressione « non è punibile », espressione consueta nel vigente codice penale, non implica nulla in ordine alla qualificazione penale del fatto. Secondo una certa dottrina, che fa capo ad Arturo Rocco, occorrerebbe distinguere una liceità eccezionale da una liceità normale. Però, gli studi successivi hanno chiarito che, fuori dalla punibilità, non esistono distinzioni fra liceità penale normale e liceità penale eccezionale, sicché successivamente si è passati a questa affermazione, relativa al fatto che ciò che non è punito secondo il diritto penale non ha alcuna rilevanza penale e rimarrà lecito o illecito secondo le qualificazioni che ne fanno le altre parti dell'ordinamento. Dunque, le espressioni potrebbero equivalersi se si tiene conto dei diversi rami dell'ordinamento e se si tiene conto che il fatto non punito secondo il diritto penale rimane lecito o illecito secondo altri rami o secondo una considerazione unitaria dell'ordinamento. Date queste chiarificazioni, che mi sono parse necessarie sul piano tecnico, devo però aggiungere che, poiché l'espressione può implicare affermazioni e determinazioni ideologiche, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Emma Bonino o altro firmatario, mantiene l'emendamento 1. 5, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea ?

MELLINI, *Relatore di minoranza per la IV Commissione*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Onorevole Luciana Castellina o altro firmatario, mantiene l'emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

PINTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Almirante o altro firmatario, mantiene l'emendamento 1. 9, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

BOLLATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Delfino 1. 2, Costamagna 1. 4 e Mezzogiorno 1. 6, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Onorevole Mezzogiorno, mantiene il suo emendamento 1. 7, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

MEZZOGIORNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Delfino, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione, e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Sabbatini, mantiene l'emendamento Mazzola 1. 8, di cui ella è cofirmatario, identico all'emendamento Delfino 1. 3?

SABBATINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Delfino 1. 3 e Mazzola 1. 8.
(Sono respinti).

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Noi ci asterremo dal voto su questo articolo 1, perché esso è ovvio, essendo i diritti che vi sono previsti già garantiti dalla Costituzione. Riaffermarli costituisce, dunque, una *excusatio non petita* di cui è meglio fare a meno, se si è certi — come noi siamo — della validità umana, sociale e morale dell'introduzione del diritto di aborto nella nostra legislazione, giacché nessuno, se non una mente aberrante, può immaginare che esso possa costituire un mezzo per il controllo delle nascite.

Il messaggio positivo che la maggioranza ritiene di dare al paese con questo articolo diventa così un messaggio inutilmente difensivo e perciò ambiguo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

STELLA, Segretario, legge:

« L'interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi novanta giorni, è consentita quando la gravidanza, o il parto, o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del nascituro ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'articolo 2 l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spesso gli uomini politici espressero l'angoscia che si prova nell'eseguire azioni delle quali si sente la necessità, e che tuttavia non si riesce ad adagiare negli schemi delle dottrine professate, a segno che i loro stessi autori separarono nettamente le loro persone dalle loro azioni e trepidamente se ne accusarono, o lasciarono

l'esclusiva responsabilità delle azioni al destino, che li aveva posti nella morsa di una ferrea necessità.

Le loro azioni, tuttavia, non servirono a soddisfare le loro ambizioni di potere, né altra privata ambizione o passione, ma servirono per la difesa e l'accrescimento della patria.

Oggi, nella politica vi è una più o meno inconsapevole sostituzione del concetto dell'utile con quello dell'egoistico, ed invano Aristotele ci ammonisce a non confondere l'amore di se stessi con il cattivo amore di se stessi. La confusione dell'amore di sé con il cattivo amore di se stessi, dell'utile con l'egoistico, sta impedendo una seria considerazione della politica.

Istituzioni, costumi, leggi, tradizioni, sentimento religioso non possono essere trascurati o calpestati con disinvoltura, né si può governare, giorno per giorno, ora per ora, dimenticando principi ed imperativi categorici. Se gli uomini di guerra o della diplomazia rappresentano la forza dell'azione nel presente, la salvezza degli Stati dai pericoli e dalle rovine imminenti, i legislatori debbono rappresentare la conservazione e l'accrescimento di quei benefici nel futuro, mercé le istituzioni che li conservano e li garantiscono.

Quelli che dimenticano la tradizione, gli istituti morali e religiosi, anche se ricercatori ed operatori di qualche bene, debbono considerare che spesso quello che si distrugge è infinitamente più grande e migliore di quello che si vuole costruire.

Lo Stato, nella elevazione della politica ad etica, non è più semplice sintesi di forza e di consenso, di autorità e di libertà, ma incarnazione dell'*éthos* umano e perciò, come spesso noi abbiamo detto, Stato etico; e con la parola « Stato » acquistano nuovo significato il concetto di autorità e sovranità che sono l'autorità e la sovranità del dovere, dell'ideale morale, del consenso pieno ed intero ad una perfetta moralità.

Poiché la coscienza morale esige che ogni individuo, nel risolversi ad agire, discenda nel fondo del proprio essere e, con purezza ed umiltà di cuore, interroghi ed ascolti la voce che gli parla e gli comanda, onde seguire, con animo risoluto e coraggioso, la propria coscienza, io vorrei non si dimenticasse il diritto oggettivo, ma si ponesse mente, anche in questo caso, al fondamento che natura pone accettando la legge naturale, anziché sostituire come uni-

ca realtà la volontà arbitraria dell'uomo, unica legge a se stessa.

Contro il discorso etico vi è il fatto doloroso, quotidiano, dell'aborto in atto, aborto semplice, facile, senza pericolo per i ricchi, difficile, pieno di rischi per i poveri. Ma se varia la condizione dell'aborto, rimane per tutti uguale la colpa morale.

Ci si adduce il fatto: ma — come dice il Croce — « i fatti non si impongono mai da se stessi se non per metafora ». Soltanto il nostro pensiero se li impone, quando li ha sottomessi alla critica e ne ha riconosciuto la realtà. L'etica richiede una estrazione completa dai dati empirici e dalle loro classi ed un ritirarsi nell'umiltà della coscienza per volgere ad essa sola la luce dell'intelletto.

Anche se tutti rubassero, non sarebbe mai lecito il furto! L'aborto è appunto, soprattutto e solamente, problema etico. Le statistiche, le legalizzazioni in altri paesi, gli effetti salutari o deleteri dell'aborto non riguardano l'etica; lo stesso numero, più o meno preciso, di aborti non ci pone innanzi all'universale, ma a quel generale che è complesso arbitrario di mutilate individualità. L'uomo di severa coscienza, quindi il Parlamento, non si rimproverano solamente il male che hanno fatto, ma anche quello che il loro atto, da loro distaccato, seguirà ancora a produrre. Tanto più è riprovevole, quindi, quanto più chi lo ha fatto e lo ha permesso merita, come il Parlamento, fama di equità e di giustizia.

Lo Stato è e rimane un istituto etico, anzi il maggiore di tutti gli istituti etici, quasi la somma di tutti; e le violazioni del dovere e della giustizia che in esso si compiono sono le più perniciose e le più offensive.

Non si dica che nell'aborto terapeutico il feto è un ingiusto aggressore o che, per lo meno, non è innocuo. Esiste innanzitutto una differenza fondamentale fra un ingiusto aggressore ed una persona innocua oppure nociva: non può essere giustificata l'uccisione dell'aggressore ingiusto se non per difesa personale, ma non si può uccidere mai — dico mai — un individuo solo perché è nocivo, solo perché non è innocuo. In questo caso dovremmo uccidere tutti i portatori di germi mortiferi. Anche se aggressore, il feto non è mai ingiusto aggressore, ma al massimo innocente, involontario aggressore. Non si tratta di scegliere — come qualcuno ha

detto — fra un morto o due morti, fra due morti e la salvezza della madre. Il problema è un altro: la scelta è fra due morti, che la natura condanna o destina alla morte, ed un omicidio. La persona non può essere uccisa neppure per risparmiarne un'altra; due morti sono una disgrazia, una grave disgrazia, ma l'omicidio è male morale. Morire è una cosa, e tutti siamo destinati alla morte, uccidere è un'altra. Ove opera la natura l'uomo china il capo e, dopo aver sperimentato tutto, ripete con Virgilio: *desine fata deum flecti sperare precando*.

La posizione razionale non è quella di chi rifiuta, come nel caso dell'aborto, una responsabilità, un dolore, ma di chi sa amare con tanta elevatezza di spirito da ritrovare, in questa stessa elevatezza, la forza di resistere al dolore, la possibilità di superarlo in un nuovo amore. Si mentisce affermando che la donna è padrona ed è sovrana sulla vita del bimbo: è affidato, il bimbo, alla mamma. Bisogna distruggere la concezione dell'individuo come entità metafisica, come entità monadologica, con quella triste affermazione di diritti assoluti in contrasto con la vera e radiosa obbligatorietà che va oltre l'individuo. Solo distruggendo la concezione monadologica dell'individuo si diventa liberi dall'angoscia circa il dolore ed il male; e rimane dinanzi a noi solo l'angoscia di superare l'angoscia stessa. Rimane il problema pratico non di liberalizzare l'aborto ma di vincere, piegare, domare, di volta in volta, la ribelle ed egoistica individualità.

Noi non siamo i padroni della vita, ma i custodi responsabili di un dono vitale a noi concesso. Quindi siamo totalmente e nettamente contrari all'aborto. Tuttavia, dovendo sottostare alla volontà della maggioranza, proponiamo che venga almeno accolto il nostro emendamento all'articolo 2, il quale, per lo meno, parla di pericolo e in qualche maniera cerca di assolvere noi stessi da un impegno serio, l'impegno di salvare e di salvaguardare la vita umana (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-desira nazionale*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Ferme le disposizioni di cui all'articolo 54 del codice penale, l'interruzione volonta-

ria della gravidanza non è punibile quando è praticata al fine di evitare il pericolo attuale di un danno grave alla salute della donna, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile.

2. 4. Presutti, Piccoli, Mazzola, Armella.

MAZZOLA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Il testo dell'articolo 2 approvato dalla Commissione ci trova profondamente dissenzienti, non solo in relazione alla nostra posizione di principio, che è stata ampiamente illustrata nel corso della discussione sulle linee generali, ma per ragioni specifiche che riguardano questo articolo, che credo sia dal nostro punto di vista esemplificativo del modo con il quale la Commissione ha affrontato il problema e del tipo di impostazione che ha voluto dare al discorso sull'aborto.

Credo che vi sia una qualificazione sola con la quale si possa definire in modo concreto e comprensibile l'articolo 2: esso è un capolavoro di fariseismo, perché tende ad accreditare l'ipotesi che ci si sia mossi sulla linea della casistica, mentre in fondo dimostra che la linea scelta non è quella della casistica, ma è quella della libertà di aborto. È un articolo che indubbiamente, soprattutto nella misura in cui è collegato all'articolo 3, dimostra come, in effetti la scelta dei proponenti, cioè delle forze politiche che hanno in Commissione elaborato il testo unificato, sia stata quella di intendere la libertà di aborto come punto di arrivo e non di rimanere, come doveva essere fatto, nell'ambito della sentenza della Corte costituzionale.

Quando, nell'articolo 2, si parla di serio pericolo, si indica un dato estremamente generico, che consente una interpretazione che ha un raggio di 360 gradi e non consente assolutamente la verifica di questo pericolo. Questa è la ragione per cui, nel nostro emendamento, parliamo di pericolo grave ed attuale, perché è l'attualità del pericolo che rende possibile l'utilizzazione della linea indicata dalla Corte costituzionale. Un pericolo che non sia attuale è solo un rischio di pericolo, è qualche cosa che viene rinviata al futuro, il che consente una interpretazione estensiva pressoché onnicomprensiva.

Quando si parla di salute nell'articolo 2 e non si specifica che il pericolo per la salute deve essere grave, allora la chiave interpretativa non può che essere ricercata nella relazione dell'onorevole Del Pennino e dell'onorevole Giovanni Berlinguer, nella quale si dà della salute una interpretazione molto strana, cioè si definisce la salute un completo stato di benessere fisico e psichico. Se consideriamo questa chiave interpretativa offerta dalla relazione di maggioranza, dobbiamo dire che il pericolo nei confronti di questo completo stato di benessere fisico e psichico è talmente irrilevante da rendere praticamente possibile l'aborto di fronte a qualunque minimo perturbamento dello stato di benessere fisico e psichico, che è dato anche da malattie di assoluta irrilevanza; anche queste consentirebbero, nell'accezione data dall'articolo 2, nel testo della Commissione, il ricorso all'aborto.

Quando poi si parla delle situazioni economiche, senza specificare minimamente che cosa si intenda con questa espressione, potremmo trovarci di fronte all'assurdo di una persona che abortisce perché si trova in una situazione economica privilegiata ed allora vuole impedire, ad esempio, avendo un figlio, di essere domani sottoposta al pericolo di un sequestro del bambino. Quindi vi è una interpretazione capovolta di un discorso che, in partenza, era stato impostato in relazione a situazioni economiche disagiate. La formulazione dell'articolo 2, nella genericità dell'accezione, può aprire il varco ad interpretazioni completamente diverse da quelle che stavano all'origine di questo tipo di proposte.

Lo stesso discorso vale per le condizioni sociali. Le condizioni sociali in senso oggettivo, senza specificazione, così come è detto nell'articolo 2, comprendono tutto: possono essere le prospettive di carriera, possono essere quelle che nel linguaggio normale si chiamano i problemi della vita di relazione. Quindi vi può essere una richiesta di ricorso all'aborto per ragioni sociali, perché rimanendo in stato di gravidanza si perde un passaggio di carriera o perché si perde una possibilità di vita di relazione, di relazioni umane, eccetera. Questa situazione, con un testo nel quale si parla genericamente di fatti sociali, senza altra specificazione, potrebbe consentire il ricorso all'aborto in casi di questo tipo.

Anche il discorso sulle situazioni familiari, così genericamente affrontato, senza

alcuna specificazione, senza una specificazione che lo leghi al discorso sociale ed economico — anche questo noi non l'accetteremmo mai in via di principio, ma tuttavia potremmo capirlo nella impostazione che legasse il problema della nuova vita ad una situazione economica, sociale e familiare disagiata — può aprire il varco a delle interpretazioni estensive che porterebbero e che porteranno, ove questo testo venisse o venga approvato senza modificazioni, a situazioni abnormi.

Ritengo che la vera « perla » della Commissione, il vero punto del testo che si pone al confine tra il grottesco e il ridicolo, sia quello dove si fa riferimento alle circostanze del concepimento.

Onorevole Del Pennino, ella nella relazione ha scritto: « circostanze del concepimento », e poi, tra parentesi, « violenza carnale ed incesto ». Ma perché, se nella relazione è scritto tra parentesi « violenza carnale ed incesto », non si è usata, come invece si è usata nel testo discusso nella precedente legislatura, la dizione specifica « violenza carnale ed incesto »? Non vorrà certamente sostenere che non la si è usata per ragioni di eleganza legislativa o perché certi termini non erano graditi, non era gradito che venissero usati nella legge! Infatti, questi sono termini giuridici che indicano due specifiche circostanze nelle quali si era ritenuto in passato — anche durante i lavori della scorsa legislatura — che si potesse porre questo problema. Ma l'aver scritto « circostanze del concepimento » apre il discorso anche qui ad un raggio di 360 gradi e lo apre nella direzione di dire « in fondo, comunque, quando una gravidanza non è gradita, il solo fatto che non sia gradita giustifica l'aborto ».

Questo significa veramente trasformare questo discorso della casistica nella piena libertà di aborto. Questa è veramente una foglia di fico che va strappata. Infatti non ha alcun senso che si contrabbandi davanti all'opinione pubblica — soprattutto da parte del partito comunista che ha fatto, in tempi anche recenti, di questo discorso uno dei suoi capisaldi nei confronti del problema dell'aborto — una scelta come scelta che tiene conto di circostanze particolari nelle quali arriva all'aborto solo per evitare guasti peggiori, mentre così non è. Si contrabbanda sotto questo aspetto, che è falso, che è farisaico, una scelta che è la scelta di Pannella, la scelta cioè del libero aborto, la scelta dell'aborto come diritto civile, che

deve essere esercitato ogni volta che, comunque, la gravidanza non sia gradita.

Abbiate allora il coraggio di dire che la vostra scelta è stata quella del diritto all'aborto, non è stata quella della casistica. Questo articolo 2, infatti, dimostra il fariseismo di una impostazione che noi denunciavamo con tutta la necessaria rudezza in questo dibattito, perché sia chiaro che questa legge non è una legge che indica dei casi in cui si può abortire, ma è una legge che propone la libera scelta dell'aborto quando la gravidanza non è gradita. Soltanto questo è infatti il senso vero, reale, concreto della dizione « circostanze del concepimento », dizione dietro la quale si nasconde tutta questa tematica che conduce all'aborto libero a scelta della donna. Non è un caso, infatti, il collegamento fra l'articolo 2 e l'articolo 3 che porta a vanificare tutto il discorso dell'accertamento delle condizioni, che era un cardine della sentenza della Corte costituzionale, il punto al quale si legava secondo tale sentenza, la possibilità di ricorrere all'aborto.

Onorevoli colleghi, a questo si aggiunge l'aspetto mostruoso dell'ultimo punto dell'articolo 2, e cioè il riferimento alle anomalie o alle malformazioni del feto, ed è anche questo un ulteriore fariseismo. Infatti voi non avete avuto il coraggio di scrivere che questa legge è fatta anche per l'aborto eugenetico; avete formulato un testo che apre la strada all'aborto eugenetico in sé e per sé considerato, perché è anche caduto quel debole legame, che era ipotizzato nel testo elaborato durante la passata legislatura, fra le malformazioni del feto e la salute psichica della donna. Quindi, si apre direttamente la strada all'aborto eugenetico, ossia ad un tipo di aborto che tutte le coscienze respingono. Anche nei paesi in cui è stato ammesso l'aborto, l'aborto eugenetico non è stato recepito, poiché esso urta anche la coscienza di coloro che, pur essendo favorevoli all'aborto, si rendono conto che questa, di per sé, non potrà mai essere una ipotesi autonoma di aborto.

Per questi motivi abbiamo proposto un emendamento che dimostra la nostra decisione di collocarci nella linea della sentenza della Corte costituzionale. Infatti, il nostro emendamento ripete gli stessi termini della sentenza della Corte, e costituisce la documentazione della linea da noi seguita e sostenuta nel dibattito svoltosi nella passata e nell'attuale legislatura: quella linea secondo la quale la democrazia cristiana

ha privilegiato il momento costituzionale sul suo stesso momento etico, religioso e personale, attestandosi su una linea politica che dimostra la vera indipendenza e laicità dei cattolici, la loro capacità di essere, in questo Parlamento, una forza capace di proseguire il discorso senza cadere mai nell'integralismo o nel clericalismo.

Chiediamo che sul nostro emendamento vi sia il voto della Camera; un voto nel quale le forze politiche saranno chiamate a dimostrare, nella realtà dei fatti, la volontà di aderire al dettato costituzionale oppure a dimostrare (come temo si stia verificando e come il voto di ieri ha già dimostrato) che, dietro il paravento della casistica, dietro il paravento di una serie di articoli che pare vogliano dire una cosa mentre in fondo ne vogliono dire un'altra, si sta portando avanti una scelta alla quale non aderiremo mai: la scelta della libertà di aborto e dell'autodeterminazione della donna, che deriva dall'etica borghese, e non deriva certo dall'etica delle masse popolari...

PANNELLA. Peccato che non si vada al *referendum*! Le masse cristiane te lo farebbero vedere!

MAZZOLA. ...non rispetta certo le istanze che, tipiche degli epigoni dell'illuminismo, non rispecchiano la matrice popolare nella quale affondano le radici non soltanto la democrazia cristiana, ma altri partiti presenti in Parlamento. Qui si opera una scelta di campo alla quale noi non aderiamo e non aderiremo mai! (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Informo la Camera che sull'emendamento Presutti 2. 4. è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto dal deputato Piccoli, a nome del gruppo della democrazia cristiana.

Poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

In caso di interruzione della gravidanza di donna consenziente non sono punibili la donna e chi ha praticato l'aborto quando la gravidanza o il parto comportano un grave pericolo per la salute della donna, purché

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

il pericolo sia stato preventivamente accertato nei modi di cui agli articoli seguenti.

2. 6. **Almirante, Guarra, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Lo Porto, Miceli Vito, Pazzaglia, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.**

BOLLATI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. L'articolo 2 è l'articolo qualificante (direi meglio squalificante) del provvedimento in esame. Esso introduce la libertà di aborto, eliminando il principio della illiceità penale dell'aborto e sopprimendo le limitazioni che derivano dalla Costituzione e dalla nota sentenza della Corte costituzionale. Questo articolo è veramente contrario alle esigenze fondamentali della certezza del diritto: manca, infatti, uno stretto collegamento tra questa norma di carattere generale e gli articoli successivi. Con l'introduzione del principio dell'interruzione volontaria della gravidanza si elimina il principio della punibilità dell'aborto.

Si è affermato che la non punibilità presuppone un giudizio di carattere penale: si vorrebbe dunque, attraverso la formulazione dell'articolo 2, escludere un eventuale giudizio penale.

Ma anche con la formulazione dell'articolo 2, vi è sempre la possibilità dell'instaurazione di un giudizio penale, perché evidentemente quando nel provvedimento si afferma che è consentito in determinati casi l'aborto, evidentemente in tutti gli altri casi l'aborto non dovrebbe essere consentito e, quindi, il principio dovrebbe lasciare intatta la possibilità di un giudizio di carattere penale. Ma non si tratta, comunque, di preoccuparsi se vi sia o non vi sia la possibilità di instaurare un giudizio di carattere penale; si tratta di riaffermare il principio giuridico, e soprattutto il principio morale, della illiceità dell'aborto, che con la formulazione del testo della Commissione viene, invece, eliminato.

Per quel che riguarda l'estensione della casistica (estensione, cioè, oltre l'ambito dei principi della Costituzione e della sentenza della Corte costituzionale), noi dobbiamo veramente affermare in questa sede che non ci troviamo assolutamente di fronte, come è stato detto or ora, ad una ca-

sistica la quale indichi quali sono i casi in cui l'aborto è consentito; piuttosto, sia per la formulazione di carattere generico, sia per l'interpretazione lata che può essere data a questo articolo, ci troviamo di fronte alla libertà assoluta dell'aborto. Infatti, in primo luogo l'articolo 2 inizia con l'enunciazione del principio dell'interruzione volontaria della gravidanza, affermando che essa è consentita (quindi, ci troviamo di fronte ad una specie di depenalizzazione dell'aborto); in secondo luogo, nell'articolo vengono indicate una serie di circostanze di così lata interpretazione da non poter assolutamente limitare, neanche di fronte ad una volontà di interpretazione restrittiva, i casi di aborto. Infatti, quando si parla di « serio pericolo » per la salute, ci troviamo di fronte evidentemente ad una dizione molto lata. Sappiamo che, anche dal punto di vista giuridico, l'espressione « serio pericolo » non viene mai usata, ma viene usata l'espressione « pericolo grave », pericolo, cioè, che è effettivamente pregnante, che è effettivamente attuale, che può essere accertato sicuramente attraverso quegli strumenti che, naturalmente, debbono essere dati per l'accertamento stesso. Anche quando si afferma che il pericolo deve riguardare « la salute fisica o psichica della donna », ci troviamo di fronte, analogamente, ad un principio che può dare adito ad una interpretazione così lata da permettere l'introduzione di casi di aborto al di là di quello che moralmente e dal punto di vista medico è consentito.

Pertanto, abbiamo proposto un emendamento sostitutivo di questo articolo, che limita i casi di aborto nell'ambito dei principi della Costituzione e della sentenza della Corte costituzionale e che, soprattutto, riafferma la illiceità penale dell'aborto. Infatti, nell'emendamento da noi presentato si afferma che l'aborto non è punibile solo in determinati casi. I casi sono quelli che, appunto, rientrano nei principi di carattere costituzionale.

Un altro punto al quale abbiamo voluto ovviare attraverso il nostro emendamento riguarda la mancanza di collegamento che esiste tra l'articolo 2 e gli articoli successivi. Infatti, nell'articolo 2 si elenca una casistica che, poi, non risulta collegata con gli articoli 3 e 4. Invece, noi affermiamo che la sussistenza del pericolo deve essere preventivamente accertata « nei modi di cui agli articoli seguenti », proprio perché vi sia questo stretto collegamento e perché vi

sia anche una limitazione interpretativa che, appunto, debba riferirsi agli articoli seguenti.

Per questo riteniamo che l'emendamento sostitutivo da noi presentato, che riguarda appunto l'articolo 2, cioè la norma più importante e più qualificante di questa legge, si collochi nell'ambito dei principi sanciti dalla Costituzione, ma si collochi altresì nell'ambito dei principi di carattere morale che debbono, nonostante tutto, informare una legge di questo tipo (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

L'interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi 90 giorni, non è punibile quando la gravidanza o il parto o la maternità comporterebbero un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna.

2. 2. **Delfino, Cerquetti, Borromeo D'Adda, Calabrò, Cerullo, Covelli, d'Aquino, De Marzio, di Nardo, Galasso, Lauro, Manco, Menicacci, Nicosia, Palomby Adriana, Roberti, Sponziello.**

CERQUETTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Signor Presidente, io ritenevo che la Commissione, nel momento in cui andava a rielaborare il testo predisposto dal comitato ristretto, avesse valutato per lo meno una di quelle osservazioni fondamentali che noi avevamo svolto in sede di Commissione. Mi meraviglia inoltre vedere come, dalla stessa parte del fronte (diciamo così) abortista, non si sia notata la incongruità, la illogicità e la contraddittorietà dello stesso articolo 2 così come esso è formulato. Cioè, mentre si sostiene (ed è pacifico, ritengo, per la maggior parte almeno dei componenti di questo Parlamento) che, allorché la donna versi in gravi condizioni da cui discende un pericolo attuale per la sua salute fisica o psichica, si possa fare ricorso a quella normativa particolare che discende dalla nota sentenza della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto legittima in particolari circostanze l'interruzione della gravidanza, nell'attuale

formulazione dell'articolo 2 questa condizione obiettiva viene in realtà a cadere.

Infatti, l'articolo 2 testualmente recita: «L'interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi 90 giorni, è consentita quando la gravidanza, o il parto, o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali, o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsione di anomalie o malformazioni del nascituro». Allora, non è più la donna che, solo perché sarebbe per lei pericolosa la prosecuzione della gravidanza, ha diritto ad ottenerne l'interruzione; ma si stabilisce il principio che questa donna non ha diritto, anche se in quelle condizioni, ad ottenere l'interruzione della gravidanza, ove non ricorrano le ulteriori condizioni previste dall'articolo. Pertanto, si è fatto passare il principio che l'aborto diventa un aborto di classe, cioè diventa un aborto di parte, cioè diventa un aborto registrabile soltanto in un certo ambito soggettivo e sociale.

Ma allora — ed è questa la domanda che io rivolgo agli avversari cosiddetti, seppure impropriamente, abortisti — il concetto che la donna va difesa in quanto tale, il concetto che la donna, quando vi è pericolo per la sua salute, può ricorrere, e giustamente, a questa normativa, in questo articolo scompare. Scompare perché voi non parlate più della donna in quanto tale. E allora il discorso sulla tutela, sulla dignità, sulla difesa della donna in quanto tale qui viene diminuito perché viene posto in relazione alle condizioni particolari che legittimano la interruzione della gravidanza. Non si interpreta estensivamente l'orientamento della Corte costituzionale, ma si annulla ogni principio affermato dalla nota sentenza della Corte, quando si dice che per una donna che chiede di abortire entro i primi 90 giorni non basta che la maternità comporti un grave pericolo attuale per la sua vita, o per la sua salute fisica o psichica, ma si impone che questo pericolo debba essere collegato e connaturato a particolari condizioni di ordine sociale; pertanto si impone un aborto che ha una dimensione non più etica, non più giuridica, non più in difesa della donna, ma in relazione ad uno *status* particolare della donna. E questa è la cosa più abnorme, perché, al tempo stesso, va contro il principio che la donna è libera di decidere, in

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

relazione alle sue condizioni, e quindi annulla tutta una tematica è stata adottata per sostenere la necessità dell'introduzione di questa legge nel nostro ordinamento. Ecco perché abbiamo presentato questo emendamento, che sopprime la parte finale dello articolo 2.

Vorremmo, tra l'altro, far osservare all'onorevole sottosegretario Dell'Andro che il richiamo che egli ha poc'anzi operato al fatto che la non punibilità discenderebbe dai principi della legislazione italiana, a prescindere dalla specificazione o meno nella normativa del codice penale, si riferisce ad una dottrina vecchia e superata. Lo stesso Manzini ebbe a ribadire il principio che giuridicamente, laddove non vi è punibilità, cioè la previsione di una sanzione come conseguenza di un illecito penale, non c'è violazione di una norma penale. Tanto è vero che vi è in dottrina una grossa discussione in ordine alle circostanze che distinguono i reati contravvenzionali da quelli non contravvenzionali proprio sulla base di un concetto di sanzione normativa. Ella quindi, onorevole Dell'Andro, anche se parla a nome di un Governo « neutrale », non può ridurre, sotto il profilo dell'interpretazione giuridica, la questione della punibilità dell'aborto ad un fatto contravvenzionale. Infatti, accettando la teoria in base alla quale, laddove non è specificato nella normativa penale il concetto di punibilità non per questo c'è una illiceità, sconfineremmo nel campo della colpevolezza generica delle contravvenzioni, anziché restare nel campo dei delitti, con la conseguenza che accetteremmo una tesi che per la verità è sostenuta dalle sinistre, e specialmente dagli ambienti radicali e demoproletari: quella cioè per la quale tutt'al più, quando una donna ricorra sistematicamente all'aborto, possa incorrere in una contravvenzione, punita con una ammenda di poche migliaia di lire, alla stessa stregua di quella che si applicherebbe nei confronti di un ciclista la cui bicicletta recasse un fanalino irregolare o spento. E su questa tesi paradossale che poi si è incardinata la tesi portata avanti dalle sinistre.

Ci meraviglia quindi che un Governo democristiano, anche se « neutrale », abbia finito per accettare nella sostanza una interpretazione che è tipica della sinistra. Da questo punto di vista ribadiamo che l'emendamento da noi presentato all'articolo 2 ha una rilevanza nel momento in cui — e qui concordo con quanto sostenuto, se non erro,

dall'onorevole Mazzola — attraverso la disposizione che si cerca di far passare proprio nell'articolo 2 si introduce in Italia l'aborto eugenetico. Infatti, sotto quale profilo è configurabile la previsione, entro i primi 90 giorni, di malformazioni nel nascituro? È sufficiente che un medico possa prevedere che il nascituro non sia integro nella sua struttura organica per poter legittimare l'aborto. È evidente quindi che la seconda parte dell'articolo 2, nel testo delle Commissioni riunite, deve essere soppressa, restando stabilito che l'interruzione volontaria della gravidanza nei primi 90 giorni non è punita soltanto quando la gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Questa sarebbe l'accettazione dell'aborto, in limiti assai più ampi di quelli previsti dal vigente codice penale. Si noti che la sentenza della Corte costituzionale del febbraio 1975 ha costituito già una innovazione, nel momento in cui, ampliando l'ambito di applicabilità delle norme di cui all'articolo 54 del codice penale, ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 546 dello stesso codice. Ma a questo punto non è possibile pensare di far accettare ulteriori modifiche che non inciderebbero più solo sul codice penale ma sulla stessa Carta costituzionale.

Occorre quindi essere molto cauti nel sostenere l'opportunità di accogliere il testo dell'articolo 2 formulato dalle Commissioni riunite, perché in questo modo si consentirebbe, anzi si indicherebbe, una modalità attraverso la quale sarà possibile eludere uno dei principi fondamentali della Costituzione. In molte altre leggi, allora, sarà domani possibile scavalcare la stessa costruzione logica e giuridica della Carta costituzionale in virtù di un particolare stato di necessità, come avviene appunto in questo caso. Ecco perché, pur nel ribadire a nome del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale la tesi che sosteniamo in questa materia — che si ricava per la verità dall'intervento che ovviamente io rivendico alla mia parte politica come espressione di una realtà politica già allora presente nel Parlamento — possiamo affermare di non essere su posizioni di assoluta chiusura, nel senso che ci rendiamo conto che la realtà degli ultimi anni in Italia è mutata e non possiamo non prendere atto che certe realtà sociali e etiche e gli stessi mutamenti del cosiddetto senso del pudore in Italia, sia pure in modo nefasto e negativo, hanno in-

ciso sulla realtà sociale e morale del paese. Ma ciò non significa che sia possibile accettare, seguendo questa china pericolosa, ogni estremizzazione, ogni conseguenza, fino a consentire che venga introdotto, attraverso l'articolo 2, l'aborto eugenetico.

Ricordo che, in sede di Commissioni riunite, quando si parlò di questo articolo 2, la battaglia fu molto vivace e vi fu uno scontro su posizioni ben nette e definite. Io ricordo che in quella circostanza anche le stesse sinistre riaffermarono il principio che, attraverso questo articolo 2, non si voleva far passare l'aborto eugenetico. Mi auguro allora che le sinistre propongano a questo articolo un emendamento che consenta di eliminare il dubbio che, tramite questa normativa, si voglia introdurre appunto l'aborto eugenetico. Soltanto in questo senso potrebbe infatti essere interpretata una loro volontà di conferma, *sic et simpliciter*, di questo articolo senza una sostanziale e reale modifica.

È per questi motivi che il mio gruppo insiste perché venga approvato l'emendamento, da noi presentato, che elimina la parte dell'articolo 2 nella quale si subordina la possibilità di interrompere la gravidanza solo alle condizioni di salute o economiche, sociali e familiari della donna o restringendo sostanzialmente tale diritto che dovrebbe invece essere automatico in presenza di gravi ed immediati pericoli. Insistiamo, quindi, per l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Il seguente emendamento è stato ritirato dai presentatori:

Sostituire l'articolo 2 col seguente:

L'interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi 90 giorni, non è punibile quando la gravidanza, o il parto, comporterebbero un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione o al suo stato di salute, o a condizioni economiche o sociali o familiari di tale entità da far ritenere impossibile il mantenimento del nascituro o da pregiudicare gravemente quello degli altri figli.

2. 5. Cirino Pomicino, Federico, Presutti, De Cinque.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole: della gravidanza, le parole: quando sia richiesta.

2. 1. Castellina Luciana, Gorla.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Noi siamo contrari in generale all'articolo 2 perché esso introduce questa casistica, di cui avremo modo di parlare più tardi. Ma, nella eventualità che esso dovesse essere approvato, non vogliamo rinunciare a migliorarlo. Vi è una questione sulla quale vogliamo richiamare l'attenzione di questa Assemblea.

È già difficile, per molte donne, accorgersi di essere incinte; basti pensare che il 25 per cento delle donne ha flussi mestruali irregolari, come ci dicono le statistiche mediche, e che il diffondersi dell'uso della pillola, che altera tale flusso, sta facendo rapidamente aumentare questa cifra. Inoltre, proprio le donne più emarginate, più povere hanno un controllo del proprio corpo ancora più scarso, non ricorrendo generalmente al ginecologo. In queste condizioni, tenuto conto che comunque una donna, nel migliore dei casi, comincia ad avere un primo sospetto di essere incinta solo dopo 45-50 giorni, è facilissimo che questa scadenza venga prolungata dagli inconvenienti cui accennavo.

Molte donne si troveranno, dunque, alla scadenza del limite dei 90 giorni, con dinanzi a loro solo pochi giorni per poter compiere tutte le operazioni previste dall'articolo 3 (visita dal medico, sette giorni di attesa, richiesta all'ospedale di essere ricoverata e sottoposta all'intervento, ecc.). Tenuto conto della totale inadeguatezza delle strutture sanitarie del nostro paese, potete rendervi conto facilmente di quanti giorni rischino in tal modo di passare. Noi non vorremmo che l'inadeguatezza delle strutture sanitarie dovesse penalizzare le donne sottraendo loro un diritto che la legge riconosce loro.

Per questi due ordini di ragioni proponiamo che il termine di 90 giorni sia fissato per la richiesta di interruzione della gravidanza e non per l'interruzione stessa. Sappiamo bene che anche questa soluzione presenta certamente degli inconvenienti (innanzitutto quello di prolungare i tempi di una gestazione che si vuole interrompere): tali inconvenienti però ci sembrano meno gravi di quelli che si presenterebbero ove il termine fosse fissato così come viene fissato nell'attuale stesura dell'articolo 2.

Su questo punto è stato concorde il movimento delle donne nel suo complesso,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

che ben conosce questi problemi: sia i collettivi femministi, sia l'Unione donne italiane. Questo, anzi, è uno degli emendamenti che l'UDI ha chiesto ai gruppi parlamentari di appoggiare e che noi, che abbiamo già sollevato questo problema in Commissione, abbiamo dunque un motivo di più per riproporre in quest'aula.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: quando la gravidanza alla fine dell'articolo.

2. 3. Bonino Emma, Faccio Adele, Mellini, Pannella.

L'onorevole Emma Bonino ha facoltà di svolgerlo.

BONINO EMMA. Signor Presidente, colleghe e colleghi, io credo che l'articolo 2, cioè l'articolo che propone la casistica, sia un articolo fondamentale di questa legge, un articolo che rende questa legge particolarmente ambigua, particolarmente compromissoria; quindi ne chiediamo sostanzialmente la soppressione.

Desidero illustrare brevemente da quale punto di vista intendiamo partire, perché o noi (anche a sinistra) siamo d'accordo sul fatto che le donne abortiscono per capriccio personale, come è andato sostenendo ieri l'onorevole Bruno Orsini, o l'onorevole Gargani, li confondo sempre...

ORSINI BRUNO, Relatore di minoranza per la XIV Commissione. Lei confonde tante cose!

BONINO EMMA. ...nel suo intervento, e allora è chiaro che la legge deve avere un valore pedagogico — e quindi la casistica avrebbe lo scopo di insegnare alle donne che non si abortisce per un capriccio personale, ma si abortisce in casi gravi o specifici — oppure ci rendiamo conto e sappiamo perfettamente che le donne abortiscono sempre per ragioni che sono gravi, ma che sono gravi, spesso, dal punto di vista soggettivo.

È chiaro ed è vero che nessun altro, se non la donna con il proprio compagno, se si tratta di un rapporto valido e reale, può stabilire perché non può, non si sente di portare avanti una gravidanza. E io voglio dire che il rifiuto a diventare madre è un diritto della donna: non è di-

ritto all'aborto, tutt'altro. Io dico che come individuo voglio essere libero di poter scegliere, anche dal punto di vista della prevenzione, se sono in grado di essere o di diventare madre; e come individuo posso anche decidere che non mi sento di diventare madre.

La maternità deve essere una delle scelte delle donne, ma non la sola e non l'unica: non il destino e non l'obbligo. Siamo individui e non semplicemente oggetti per la procreazione. La maternità non è solo un fatto biologico, e io credo che su questo occorra fare chiarezza. Non siamo dei contenitori che si allargano o si restringono tutte le volte che capita. La maternità non è solo un dato fisiologico o biologico; la vita non è solo respirare. Essere madre significa anche essere disponibile, dal punto di vista psicologico ed affettivo, ad interessarsi non di un proprio possesso, ma di un altro individuo che si mette al mondo. E allora io credo che su questo bisogna « capire ».

Mi rivolgo anche alle forze di sinistra, e in particolare al partito socialista che ha sempre sostenuto l'aborto libero; mi deve spiegare: « libero » come?

Che cosa è questa casistica, allora? È un *pro forma*, è una ipocrisia? E mi si dice sottobanco che comunque è talmente ampia che ci rientriamo tutte!

Per questo, io non credo che si possa legiferare a livello di sottobanco nel senso che, anche se si pone una casistica, poi si trova il medico buono, e la casistica, in ogni caso, è talmente ampia che comunque ci si rientra tutte.

Crede che il punto di vista all'inizio fosse diverso. Le donne non abortiscono per capriccio personale e non è vero che esse non si servono della contraccezione, come ha sostenuto l'onorevole Pennacchini, perché sono indifferenti a questo problema. Il problema della contraccezione è un problema grosso, ed è un problema politico.

È inutile che mi veniate a dire che la mancata prevenzione non è da addebitarsi a responsabilità politiche precise, perché non si sa quale destino stellare maligno e malvagio abbia impedito quest'opera di informazione fra le donne italiane se non una precisa resistenza di parte clericale e quindi politica, perché questa è spesso la posizione della democrazia cristiana. Il problema della contraccezione e quello dell'aborto sono sempre stati problemi che hanno visto indifferente per molto tempo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

anche la sinistra, e forse non abbiamo saputo neanche noi imporre questo tema con forza e con rigore, tant'è vero che ci ritroviamo di fronte ad una legge fatta per le donne emancipate e per le donne borghesi, per le donne che già sanno difendersi, mentre non è fatta per favorire le donne più povere e più indifese.

Perciò, io chiedo l'abolizione della casistica, non solo perché non ne capisco il valore, se è vero come è vero — e tutti a sinistra mi sostenete — che l'aborto lo deve decidere la donna. Ma ciò non accade, perché esiste il riferimento dell'articolo 3, relativo al fatto che il medico valuta con la donna le ragioni che la spingono ad abortire. In base a quale metro, a quale misura se non alla casistica prevista dall'articolo 2? Questi sono i riferimenti e i dati di fatto.

Abbiamo avuto proprio in questi giorni una presa di posizione dell'ordine dei medici, che sicuramente non è la più aperta o la più « a sinistra » delle varie corporazioni che abbiamo, il quale rifiuta semplicemente di « valutare » con chicchessia le ragioni che spingono all'aborto. È chiaro ed è evidente — voglio ribadirlo — che non è questo il modo di togliere le donne dall'isolamento. Le donne escono dall'isolamento in ben altri modi, e sicuramente non con il colloquio con il medico.

Per tutte queste ragioni, ma soprattutto perché rimane consacrato nella legge il principio che il destino della donna è la maternità e le poche devianti, quando non vogliono essere madri, devono rientrare in una casistica, credo sia necessario pronunciarsi. Invito tutti, ed in particolare chi ha sostenuto sempre l'autodeterminazione della donna, a fare chiarezza di fronte alle donne italiane. Dobbiamo capire se l'aborto è reato o se l'aborto è una violenza perpetrata ogni giorno sulle donne. Finché non sarà chiaro questo, finiremo per fare delle leggi che non scontentano nessuno, ma che non risolvono i problemi reali, anche culturali, anche di rivoluzione culturale, del nostro paese.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

DEL PENNINO, Relatore per la maggioranza per la IV Commissione. La Commissione, a maggioranza, esprime parere con-

trario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

In particolare, gli emendamenti Presutti 2. 4, Almirante 2. 6 e Delfino 2. 2, restringono l'area nella quale l'aborto è consentito ad alcuni casi di aborto terapeutico e modificano sostanzialmente l'impostazione della proposta di legge quale è uscita dal dibattito delle Commissioni riunite. E non si tratta di una legge che, nell'indicazione delle circostanze contenuta nell'articolo 2, realizza — come è stato detto poc'anzi dallo onorevole Mazzola — un capolavoro di fariseismo. I casi contemplati dall'articolo 2, nel testo delle Commissioni, fanno riferimento allo stato di salute fisico o psichico della donna, tenendo conto di tutte le circostanze che su questo si possono riflettere.

MAZZOLA. Anche il raffreddore!

DEL PENNINO, Relatore per la maggioranza per la IV Commissione. Non è stata, onorevole Mazzola, un'invenzione dei relatori quella della salute intesa come completo stato di benessere fisico e psichico. È stata una indicazione della Organizzazione mondiale della sanità, che i relatori hanno ripreso nella relazione ed hanno indicato come elemento a cui fare riferimento.

Il non aver contemplato in modo autonomo le circostanze di violenza carnale e di incesto, rispetto a quella che era la soluzione adottata nel testo elaborato dalle Commissioni nella sesta legislatura, dipende, poi, dal fatto che diverso è il meccanismo di decisione previsto all'articolo 3, per cui, a differenza di quanto era previsto nel testo elaborato nella precedente legislatura, la decisione finale spetta ora alla donna, e dunque tutta quella procedura complessa, criticata da varie parti, che era stata prevista a documentazione dell'avvenuta violenza o dell'avvenuto incesto non è più richiesta nella nuova articolazione della legge. Rimane, invece, il collegamento alla salute della donna anche delle malformazioni del nascituro come elemento che consente l'interruzione della gravidanza. Nel testo della Commissione non vi è nemmeno una previsione autonoma dell'aborto eugenetico; vi è la considerazione di tali malformazioni come elemento che si riflette sullo stato di salute fisica o psichica della donna. E vi è all'articolo 2, come anche al successivo articolo 4 per quanto riguarda

l'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni.

Riteniamo che l'emendamento Castellina Luciana 2. 1 non possa essere accolto perché spostare il termine dei novanta giorni dal momento in cui viene praticata l'interruzione della gravidanza a quello in cui viene avanzata la richiesta significherebbe di fatto consentire l'aborto deciso dalla donna per un periodo che va oltre quello dei novanta giorni, anche per un periodo, cioè, in cui i pericoli per la salute della stessa donna aumentano considerevolmente.

L'emendamento Bonino Emma 2. 3 tende ad eliminare l'indicazione di tutte le circostanze che possono consentire l'interruzione volontaria della gravidanza. Non credo che ciò abbia rilevanza dal punto di vista pratico, perché — come abbiamo evidenziato anche nella relazione — giudice dell'esistenza di queste circostanze rimane, nella sua coscienza, sempre la donna che vuole interrompere la gravidanza. Questo emendamento ha un significato diverso, che noi abbiamo già rilevato nella relazione ed in sede di replica e che intendiamo respingere, stabilisce cioè un diritto soggettivo alla interruzione della gravidanza, individua l'aborto come diritto civile. I relatori non ritengono di dover accogliere questo principio, per cui non ritengono di poter affermare all'articolo 2 che l'interruzione della gravidanza è comunque consentita entro i primi novanta giorni al di fuori di ogni indicazione di circostanze.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, per tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, si rimette all'Assemblea. Tiene solo a sottolineare, in ordine all'emendamento Delfino 2. 2, ed in relazione a quanto rilevato dall'onorevole Cerquetti, che non equivale certo ad aderire a tesi della sinistra, radicale o meno, il riferire la tesi secondo la quale ciò che non è punito secondo il diritto penale, non è, per lo stesso diritto penale, né lecito, né illecito, pur potendo essere lecito od illecito secondo altri rami dell'ordinamento giuridico. Al massimo — e senza dilungarmi su questo punto — in dottrina si ritiene che il fatto per il quale non è prevista la pena possa anche essere considerato penalmente illecito, almeno quando siano previsti effetti indiretti di di-

ritto penale. Se, ad esempio, il concorso di persona con l'autore principale dell'aborto non punito non è sanzionato con pena, non è dato in alcun modo ritenere che tale fatto sia, dal punto di vista penale, lecito od illecito. Nessuno, infatti, finora ha mai ritenuto che un fatto per il quale non sia dato ritrovare alcun effetto, né diretto, né indiretto, di diritto penale, possa qualificarsi lecito o illecito dal punto di vista penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Presutti, mantiene il suo emendamento 2. 4, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea ?

PRESUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dal gruppo della democrazia cristiana.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Presutti 2. 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	561
Maggioranza	281
Voti favorevoli	260
Voti contrari	301

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Alborghetti
Accame	Alici
Achilli	Alinovi
Adamo	Aliverti
Agnelli Susanna	Allegra
Aiardi	Almirante

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

Amabile	Bernardini	Cappelli	Cocco Maria
Amadei	Bernini	Cappelloni	Codrignani Giancarla
Amalfitano	Bernini Lavezzo	Capria	Colomba
Amarante	Ivana	Carandini	Colombo
Ambrogio	Bertani Eletta	Cardia	Colonna
Ambrosino	Bertoldi	Carelli	Colucci
Amendola	Biamonte	Carenini	Colurcio
Amici	Bianchi Beretta	Carlassara	Compagna
Andreoni	Romana	Carlioni Andreucci	Conchiglia Calasso
Angelini	Bianco	Maria Teresa	Cristina
Angius	Biasini	Carlotto	Conte
Aniasi	Bini	Carmeno	Conti
Anselmi Tina	Bisaglia	Carrà	Corà
Antoni	Bisignani	Carta	Corallo
Armella	Bocchi	Caruso Antonio	Corder
Arnaud	Bodrato	Caruso Ignazio	Corgi
Arnone	Boffardi Ines	Casadei Amelia	Corradi Nadia
Ascarì Raccagni	Boldrin	Casalino	Corvisieri
Azzaro	Bollati	Casapieri Quagliotti	Costamagna
Bacchi	Bolognari	Carmen	Cravedi
Baghino	Bonalumi	Casati	Craxi
Balbo di Vinadio	Bonifazi	Cassanmagnago	Cresco
Baldassari	Bonomi	Cerretti Maria Luisa	Cuffaro
Baldassi	Borri	Castellina Luciana	Cuminetti
Ballardini	Borruso	Castellucci	D'Alessio
Balzamo	Bortolani	Castiglione	Dal Maso
Bambi	Bosi Maramotti	Castoldi	Danesi
Bandiera	Giovanna	Cattanei	Da Prato
Baracetti	Botta	Cavaliere	D'Arezzo
Barba	Bottarelli	Cavigliasso Paola	Darida
Barbarossa Voza	Bottari Angela Maria	Cazora	de Carneri
Maria	Bozzi	Cecchi	De Caro
Barbera	Branciforti Rosanna	Ceravolo	De Carolis
Barca	Brini	Cerquetti	De Cinque
Bardelli	Brocca	Cerra	de Cosmo
Bardotti	Broccoli	Cerrina Feroni	Degan
Bartocci	Brusca	Chiarante	De Gregorio
Bartolini	Bubbico	Chiovini Cecilia	Del Castillo
Bassetti	Bucalossi	Ciai Trivelli Anna	Del Donno
Bassi	Buro Maria Luigia	Maria	Del Duca
Battaglia	Buzzoni	Ciampaglia	Delfino
Battino-Vittorelli	Cabras	Ciannamea	Dell'Andro
Belardi Merlo Eriase	Cacciari	Ciccardini	Del Pennino
Belci	Caiati	Cicchitto	De Michelis
Bellocchio	Calaminici	Cirasino	De Petro
Belussi Ernesta	Caldoro	Cirino Pomicino	De Poi
Benedikter	Calice	Citaristi	Di Giannantonio
Berlinguer Enrico	Campagnoli	Citterio	Di Giulio
Berlinguer Giovanni	Cantelmi	Ciuffini	di Nardo
Bernardi	Canullo	Coccia	Di Vagno
			Donat-Cattin

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

Drago	Giadresco	Lobianco	Micheli
Dulbecco	Giannantoni	Lodi Faustini Fustini	Migliorini
Erminero	Giannini	Adriana	Milani Armelino
Esposito	Giglia	Lodolini Francesca	Milani Eliseo
Evangelisti	Giordano	Lombardi	Milano De Paoli
Fabbri Seroni	Giovagnoli Angela	Lombardo	Vanda
Adriana	Giovanardi	Longo Luigi	Millel
Facchini	Giuliari	Lucchesi	Mirate
Faenzi	Giura Longo	Lussignoli	Misasi
Fantaci	Goria	Macciotta	Mondino
Fanti	Gorla	Maggioni	Monsellato
Federico	Gottardo	Magnani Noya Maria	Monteleone
Felicetti	Gramegna	Magri	Mora
Felici	Granati-Caruso	Malagodi	Morazzoni
Felisetti	Maria Teresa	Malagugini	Morini
Ferrari Marte	Granelli	Malfatti	Moro Aldo
Ferrari Silvestro	Grassi Bertazzi	Malvestio	Moro Dino
Ferri	Grassucci	Mammi	Moro Paolo Enrico
Fioret	Guadagno	Manca	Mosca
Flamigni	Gualandi	Mancini Vincenzo	Moschini
Fontana	Guarra	Manco	Napoleoni
Forlani	Guasso	Mancuso	Napoli
Formica	Guerrini	Manfredi Giuseppe	Napolitano
Fornasari	Guglielmino	Manfredi Manfredo	Natta
Forni	Gunnella	Mannuzzu	Nespolo Carla
Forte	Ianni	Mantella	Federica
Fortuna	Ianniello	Marabini	Niccoli
Fortunato	Iotti Leonilde	Marchi Dascola Enza	Nicolazzi
Foschi	Iozzelli	Margheri	Nicosia
Fracanzani	Kessler	Marocco	Noberasco
Fracchia	Labriola	Maroli	Novellini
Franchi	Laforgia	Marraffini	Nucci
Frasca	La Loggia	Martini Maria Eletta	Occhetto
Froio	La Malfa Giorgio	Martino	Olivi
Furia	La Malfa Ugo	Marton	Orione
Fusaro	Lamanna	Martorelli	Orlando
Galasso	Lamorte	Marzano	Orsini Bruno
Galli	La Penna	Marzotto Caotorta	Orsini Gianfranco
Galloni	La Rocca	Masiello	Ottaviano
Galluzzi	La Torre	Mastella	Padula
Gambolato	Lattanzio	Matarrese	Pagliai Morena
Garbi	Lauricella	Matrone	Amabile
Gargani	Lenoci	Matta	Pajetta
Gargano	Leonardi	Mazzarino	Palomby Adriana
Garzia	Lettieri	Mazzola	Palopoli
Gasco	Lezzi	Meneghetti	Pani
Gaspari	Libertini	Merolli	Papa De Santis
Gatti	Licheri	Meucci	Cristina
Gatto	Lima	Mezzogiorno	Patriarca
Gava	Lo Bello	Miana	Pavone
		Miceli Vincenzo	Pazzaglia

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

Pecchia Tornati	Rocelli	Spagnoli	Trezzini
Maria Augusta	Rognoni	Spataro	Tripodi
Peggio	Romualdi	Spaventa	Triva
Pellegatta Maria	Rosati	Speranza	Trombadori
Agostina	Rosini	Spinelli	Urso Giacinto
Pellicani	Rosolen Angela Maria	Sponziello	Urso Salvatore
Pellizzari	Rossi di Montelera	Sposetti	Usellini
Pennacchini	Rossino	Squeri	Vaccaro Melucco
Perantuono	Rubbi Antonio	Stefanelli	Alessandra
Perrone	Rubbi Emilio	Stella	Vagli Maura
Pertini	Ruffini	Tamburini	Valensise
Petrucci	Rumor	Tamini	Vecchiarelli
Pezzati	Russo Carlo	Tanassi	Venegoni
Picchioni	Russo Ferdinando	Tani	Venturini
Piccinelli	Russo Vincenzo	Tantalo	Vernola
Piccoli	Sabbatini	Tassone	Vetere
Pinto	Saladino	Tedeschi	Villa
Pisanu	Salomone	Terranova	Villari
Pisicchio	Salvato Ersilia	Terraroli	Vincenzi
Pisoni	Salvatore	Tesi	Vineis
Pochetti	Salvi	Tesini Aristide	Vizzini
Pontello	Sandomenico	Tesini Giancarlo	Zagari
Porcellana	Sandri	Tessari Alessandro	Zamberletti
Portatadino	Sanese	Tessari Giangiacomo	Zambon
Postal	Sangalli	Testa	Zaniboni
Prandini	Santuz	Tiraboschi	Zarro
Pratesi	Sanza	Tocco	Zavagnin
Presutti	Sarri Trabujo Milena	Todros	Zolla
Preti	Sarti	Tombesi	Zoppetti
Pucci	Savino	Toni	Zoppi
Pucciarini	Savoldi	Torri	Zoso
Pugno	Sbriziolo De Felice	Tortorella	Zuccala
Pumilia	Eirene	Tozzetti	Zuech
Quaranta	Scalfaro	Tremaglia	Zurlo
Quarenghi Vittoria	Scalia		
Quattrone	Scaramucci Guaitini		
Querci	Alba		
Quercioli	Scarlato		
Quieti	Scotti		
Radi	Sedati		
Raffaelli	Segni		
Raicich	Segre		
Ramella	Servadei		
Reichlin	Servello		
Revelli	Sgarlata		
Ricci	Sicolo		
Riga Grazia	Signorile		
Righetti	Silvestri		
Riz	Sinesio		
Robaldo	Sobrero		

E in missione.

Andreotti

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 2. 6, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

Onorevole Delfino, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Emma Bonino, mantiene il suo emendamento 2. 3, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

BONINO EMMA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 2 l'onorevole Luciana Castellina. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Voteremo contro questo articolo perché vuole stringere dentro le maglie anguste di una casistica astratta una molteplicità di casi umani che non possono trovarvi collocazione, se non costringendo la donna a subire una ulteriore violenza, quella di forzare la sua decisione già faticosamente raggiunta, in nome di affermazioni che quasi mai corrispondono alla realtà, e cioè che essa non può diventare madre perché malata, o pazza, ovvero ancora perché povera (è questo, infatti, che dice l'articolo).

Sapete tutti benissimo che questa casistica è una mistificazione e la maggioranza che, ciononostante, la sostiene si giustifica con l'argomento secondo il quale tale casistica non avrà alcun valore pratico. Noi non siamo d'accordo: la conseguenza di questa casistica ci sarà, e sarà grave. La donna potrà infatti abortire ugualmente

— anche se non abortisce per i motivi previsti dalla legge — ma lo farà con senso di colpa e con vergogna. Ed è proprio quella vergogna che si vuole sottolineare per ribadire aprioristicamente che il ruolo definito della donna è e rimane, sempre e comunque, quello di madre. Se vi si sottrae non è senza peccato, senza colpa.

Noi avevamo presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, che ci pareva del tutto superfluo e soppressivo del contenuto dell'articolo 2: si trattava di un emendamento che riproduceva sostanzialmente l'articolo 1 della proposta di legge presentata dal gruppo socialista. Dal momento che non avete approvato questo nostro emendamento, noi non ci sentiamo di votare a favore di questo articolo, che è di gran lunga il peggiore di tutto il progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 2 l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il voto di questo articolo restringe di già, per quel che ci riguarda — se sarà, come temiamo, un voto positivo — le possibilità della nostra scelta in ordine al voto finale, già facendo escludere un voto favorevole e rendendo sin da ora estremamente problematico un voto di astensione.

Vorrei dare un aiuto (forse necessario, se non per qui, per fuori, per dopo) alle donne socialiste che manifestano dinanzi alla Camera con cartelli in cui si chiede libertà di scelta della donna, riconoscendo che certamente attraverso questo articolo 2, forse, si tutela un bene costituzionale. Si tutela però il bene costituzionale della salute, bene costituzionale negletto, bene costituzionale che sicuramente va maggiormente protetto in ogni momento della nostra attività legislativa e della nostra vita sociale. Ma il voler ricondurre tutto il problema dello aborto, dell'interruzione volontaria della gravidanza, tutto il problema della drammatica e tragica situazione della donna — e dell'uomo — cioè della persona, in tema di vita o di morte, di scelta di coscienza, di diritti-doveri naturalmente e storicamente insuperabili (e lo dicevate voi per primi, compagni socialisti, che, a parte il bene costituzionale della salute, vi era un bene drammatico conferito dalla storia, dalla fede, dalla natura, alla coscienza della donna, coscienza e libertà che comunque sono

in causa in questa situazione)... La donna infatti, non altri, deve sempre scegliere, e non meramente in relazione ai propri rischi di divenire malata, bensì in base alla propria moralità: una scelta vera è sempre scelta morale. E non è un caso che nella lettera di questo articolo di legge, nel *cocktail* di questa proposta di legge, avete messo tutto tranne, ad esempio, le convinzioni morali, quando invece esse sono obbligate, necessarie, insite in questa scelta.

Come diceva la collega e compagna Emma Bonino, il problema nostro è quello, chiaro, per cui noi riteniamo che non esista alcuna sede che garantisca, più della coscienza della donna, la vita possibile dello zigote o del feto. Nessuna legge potrà consentire, potrà impedire la coscienza, che è la barriera naturale, storica, della volontà di non procreare in modo meccanico, di affermarsi come determinante, di scegliere, essa, ogni giorno, in un dialogo interiore, la maternità, la creazione e non la procreazione, cioè quanto fa della maternità sociale e personale un bene che può e deve essere tutelato.

Io ieri ho applaudito la replica del compagno Giovanni Berlinguer, perché la qualità del suo intervento nobilita l'Assemblea nella quale tale intervento è stato pronunciato. Non ho potuto applaudirlo al termine, perché temo che con disattenzione e per strane vie i valori che qui tendiamo ad introdurre siano pericolosi valori generali, a partire da quelli relativi alla interpretazione della natura del feto e del concepimento, valori di un materialismo così grezzo, così dozzinale e meccanico che i veri aedi culturali e scientifici di questa nozione della animazione immediata e della rilevanza sociale immediata dell'ovulo fecondato non trovano altra paternità culturale e scientifica che quella di padre Gemelli, di Gedda e Pende; non altri, fra i tanti richiami scientifici possibili nell'area dell'occidente scientifico e culturale.

Abbiamo un'altra preoccupazione concreta: c'è altro che fa di questo articolo, che è la vostra bandiera, un dato giuridicamente aberrante. Nel momento in cui ci muoviamo in sede di diritto positivo, dobbiamo avere la possibilità di mettere al centro della vita del diritto positivo dati certi, dati oggettivi; mentre, da questo punto di vista, non fate altro che proporre al cittadino, al magistrato, al medico, a chiunque, come momento centrale della legge, la sovranità della soggettività, irrazionale e

contraddittoria. Voi chiedete infatti con lo enunciato di questo articolo 2, un contributo al medico, una presenza del medico, che deontologicamente è anch'essa aberrante. Voi non potete nel modo più assoluto chiedere al medico di fare la verifica della dinamica futura e possibile dello scontro fra convinzione soggettiva della donna e oggettivi motivi economici e sociali, per cui ove nascesse il figlio, essa potrebbe esser resa malata. È questa la dinamica che voi prevedete a fondamento di questa legge maccheronica, « all'italiana »! Compagni socialisti, compagni comunisti, sapete dentro di voi o credete di sapere che tutte coloro che lo vorranno potranno passare attraverso le maglie di questa casistica gesuitica, di questa casistica lassistica; perché è vero che nella casistica l'evocazione dell'aborto eugenetico viene fatta, anche se non nei termini mistificati con cui il collega Mazzola o altri colleghi l'hanno ricordata, ma solo come oggettiva premessa di possibile malessere e di possibile malattia della donna.

È indubbio che questa dinamica esista! Ecco, quindi, noi abbiamo messo al centro di questa legge null'altro che la ipotetica tutela del bene costituzionale della salute. E nel momento in cui ci confrontiamo sul piano dei principi, che non sono certo per noi eterni (ma che nel materialismo storico, dialettico, sono pur sempre e comunque di una consistenza secolare, sono di una consistenza antropologica), con il voler cancellare nella legge ogni traccia positiva di questo tipo di scontro, con il pretendere di edificare una buona legge a partire da questo *escamotage* dei principi (con l'affermazione del falso principio che in questa storia è in causa solo la salute e non i diritti-doveri di coscienza della donna), compite un'azione senza possibile ancoraggio storico, sociale, morale, politico, giuridico.

Su questa posizione, un tempo non lontano, ancora lo scorso anno, almeno allora, dal gruppo socialista venivano testimonianze di disobbedienza di coscienza importanti. Loris Fortuna si dimise contro la diffusa volontà prevalsa di fare del medico addirittura un giudice controriformistico. Quelle dimissioni consentirono di riaprire il discorso, mentre senza di esse i « buchi » dei comitati ristretti avrebbero portato alla rapida votazione di una legge che sarebbe stata infausta, come oggi tutti sanno anche per vostra ammissione,

compagni del partito comunista. Avete difeso questa legge contro le donne, contro i radicali, contro i socialisti come Fortuna e Frasca che nell'altra legislatura erano presenti a testimoniare un diverso modo del loro essere socialisti in questo scontro e dell'intendere gli obblighi e le possibilità del partito socialista.

Allora, signor Presidente, il nostro voto contrario è un voto fatto con tanta convinzione e con tanta...

CRESCO. Non voti mai! Nemmeno ieri sera hai votato!

PANNELLA. Se per noi Parigi non vale mai una messa, per noi non c'è nulla che valga a tollerare e superare il sopruso dei deputati questori, con il quale si è tentato di violare il regolamento, la nostra posizione e i nostri diritti, quasi all'inizio della legislatura (*Proteste al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

Per questo il collega Cresco aggiunge al sopruso la protervia nel difenderlo e nel rimproverare noi.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la invito a concludere perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

PANNELLA. Signor Presidente, concludo rivolgendo un appello a tutti coloro ai quali sta a cuore davvero la differenza morale ed umana tra procreazione meccanica e attività, morale e consapevole, della creazione, conquista quotidiana della maternità e della paternità, perché in questa legge non venga sancito che la tutela della coscienza è negata, in ogni momento e caso. Solamente la donna può fondare la scelta della propria maternità nella realtà sociale, morale e storica della vita.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 2 l'onorevole Mazzola. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Credo che la discussione sull'articolo 2 abbia rappresentato veramente un'ulteriore dimostrazione di come questo Parlamento ha affrontato il discorso sull'aborto. Mi chiedo veramente se ed in quale misura, al di là della testimonianza che noi consegniamo agli *Atti parlamentari*, il nostro sforzo in quest'aula abbia ancora un significato, nella misura in cui io non riesco a vedere in che modo le affermazioni

di disponibilità, le dichiarazioni di esser pronti ad accogliere dei suggerimenti che modifichino in senso migliorativo la legge, che sono state fatte e che sono ripetute da certi settori di questo Parlamento, trovino poi uno sbocco definitivo. Mi chiedo altresì in che modo si preparino al voto su questo articolo quei cattolici che hanno scelto una milizia politica che si differenzia dalla nostra posizione, ma che dovrebbe certamente in alcuni punti fondamentali — credo che l'articolo e la legge che stiamo votando rappresentino un punto fondamentale anche per loro — incontrarla (*Applausi al centro*). Mi chiedo in quale misura costoro si preparino a votare un articolo che sancisce in modo definitivo la scelta di fronte alla quale inutilmente il paravento Pannella...

MAGNANI NOYA MARIA. Ma se li hai votati proprio tu in Commissione, l'altra volta!

MAZZOLA. ...tende ad accreditarvi dinanzi all'opinione pubblica come coloro che hanno scelto la casistica.

Onorevole Pannella, è inutile che ella in quest'aula spieghi oggi a noi — domani agli altri — come dobbiamo votare, spieghi che questo non è l'aborto libero, ma è la casistica, dopo aver detto che questo, invece, era in una certa misura vicino alle sue posizioni! Infatti ella, onorevole Pannella, in questo momento non vota contro questa legge, ma offre il paravento al partito comunista e alle altre forze laiche per dire che questa non è una legge di libero aborto. Questa è invece una legge di liberto aborto, e in questo Parlamento ha vinto la tesi dell'onorevole Pannella (*Applausi al centro — Commenti a sinistra e all'estrema sinistra*).

L'onorevole Pannella non vuole raccogliere questa vittoria, ma quella che oggi sta passando è la linea del partito radicale...

BONINO EMMA. Magari!

MAZZOLA. ...non è la linea che affonda le sue radici nelle forze popolari che stanno in questa Camera, non è una linea che si muove sulla direttrice della sentenza della Corte costituzionale, non è una linea che tiene conto della realtà della scienza (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

Se laicismo, se laicità significa adesione ai principi della scienza, noi siamo i laici in questo Parlamento e voi siete gli integralisti (*Applausi al centro — Proteste a sinistra e all'estrema sinistra*).

Per questo è evidente che non basta fare le citazioni a dorso di libro, non basta dire «padre Gemelli, Gedda o Pende», quando c'è tutto un filone internazionale di scienziati — tra i quali vi è anche l'unico premio Nobel italiano per la biologia, Golgi — che hanno affermato il fatto fondamentale che, dal momento nel quale avviene l'incontro fra l'ovulo e lo spermatozoo, nasce una vita che ha in sé tutta la potenzialità di quello che sarà prima il feto, poi il bambino, l'uomo, l'anziano fino alla fine dei suoi giorni.

Se bastasse, onorevole Del Pennino, il discorso della salute o del riferimento alle condizioni psichiche e fisiche della madre per dimostrare che voi avete ragione, dovremmo dire che l'umanità, in casi analoghi, sarebbe stata privata degli uomini che hanno dato un contributo fondamentale alla nostra scienza, alla nostra arte, alla nostra storia. Se vi fosse stata due secoli fa una legge che avesse consentito l'aborto, non sarebbe nato un figlio di madre luetica e di padre alcolizzato e l'umanità sarebbe stata privata per sempre della musica eterna di Ludwig van Beethoven. Sono fatti che bisogna ricordare in questo dibattito, perché ogni frutto del concepimento ha un suo posto nel disegno della storia, e la storia non può essere privata del contributo che dal frutto del concepimento può venire in direzione dell'elevazione dell'umanità e del suo sviluppo (*Applausi al centro — Commenti del deputato Bonino Emma*).

Sono queste le ragioni di fondo per le quali noi ribadiamo il nostro voto contrario all'articolo 2 che è certamente uno di quelli sui quali si riflette l'impostazione sbagliata di questa legge (*Vivi applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Comunico che il Comitato dei nove è convocato per le ore 14,30.

Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 16.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE CINQUE ed altri: «Nomina dei segretari comunali idonei e vincitori rinunciatari dei concorsi a posti della soppressa qualifica di segretario capo di prima classe e di quella di segretario generale di seconda classe a segretario generale di seconda classe» (1028);

PISICCHIO ed altri: «Nuovi insediamenti universitari» (1029);

MARABINI ed altri: «Norme riguardanti il riordino del corpo forestale e dell'azienda di Stato per le foreste demaniali» (1030);

BARTOCCI: «Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato» (1031).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Venturini ha chiesto di ritirare le seguenti sue proposte di legge:

«Estensione al personale già dipendente dai disciolti enti ARAR, EAM, GRA, inquadrato nella motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dei benefici di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 755» (122);

«Concessioni di riduzioni ferroviarie agli impiegati dell'ISTAT collocati in quiescenza» (123);

«Disposizioni in favore degli operai dello Stato transitati nella categoria di impiegato ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775» (125).

Queste proposte di legge, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

STELLA, Segretario, legge:

« Nei casi previsti dall'articolo precedente, la donna che voglia interrompere la gravidanza si rivolge a un medico di sua fiducia che operi nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche, o di una casa di cura autorizzata, o di un consultorio pubblico di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, o che eserciti l'attività professionale da almeno cinque anni.

Il medico, ascoltata la donna, compie gli accertamenti sanitari che ritiene necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e, quando sia opportuno e da lei richiesto, con il padre del concepito, anche sulla base dell'esito di tali accertamenti, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza.

Quando il medico riscontra l'urgenza di procedere all'interruzione della gravidanza, rilascia immediatamente alla donna un certificato, con il quale essa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate per l'intervento.

Se il medico non riscontra il caso di urgenza, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza, sulla base delle circostanze di cui all'articolo 2, la invita a soprassedere per sette giorni e le rilascia un documento attestante l'avvenuta richiesta.

Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi per ottenere l'interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciato dal medico ai sensi del precedente comma, presso una delle sedi autorizzate ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'articolo 3 l'onorevole Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Chiediamo la soppressione dell'articolo 3 che, insieme all'articolo 2, è uno dei punti cardine della legge. Chiediamo tale soppressione per ragioni di principio ma anche di fatto, vorrei dire di semplice buonsenso, una volta che si sia scelto il punto di vista da cui guardare alla questione.

Gli estensori del testo in esame si sono messi dal punto di vista dello Stato, hanno

stabilito quando e in quale forma consentire all'aborto ed hanno quindi delegato ad una istituzione specifica, la « corporazione » dei medici, il controllo sull'applicazione della legge.

Non mi interessa affatto l'aberrante ruolo del medico, da libero professionista a custode della legge, sul quale strillano tanto i deputati democristiani; mi interessa, invece, che non sia stata presa in considerazione la figura della donna, verso la quale — evidentemente — continua a prevalere la sfiducia, la preoccupazione che la sua autonoma decisione su di un fatto che la riguarda così profondamente, come la gravidanza e la sua eventuale interruzione, possa essere in contrasto con gli interessi generali della società.

Così, alla donna è stato affiancato questo invadente consigliere che è il medico, e ci si è messi tutti l'animo in pace. In realtà, in tal modo non solo si sfugge al problema, ma si finisce per sancire ancora una volta, per legge — mentre si parla tanto di parità tra i sessi —, la subordinazione della donna, e proprio in quella che è la sua più naturale funzione: la maternità e la decisione su di essa.

Certo, qui si sta parlando di aborto ed abbiamo sentito i deputati democristiani dilungarsi minuziosamente sulle caratteristiche del feto e disquisire su quando abbia davvero ed effettivamente inizio la vita, ma con lo scopo dichiarato — ed in qualche intervento è stato detto esplicitamente, per esempio dall'onorevole Scalfaro — di colpevolizzare le donne costrette ad abortire, di farle sentire assassine, anche se lo Stato non si arroga più il diritto di condannarle.

È una operazione molto comoda: trovato il colpevole nella donna, non vi è più bisogno di sforzarsi a cercare altrove le colpe di un dramma come quello dell'aborto; un dramma che è sì individuale, perché riguarda ogni singola donna che lo vive sulla propria pelle, ma le cui cause risiedono, innanzitutto, in un tipo di organizzazione sociale che subordina la donna all'uomo in ogni aspetto della vita, fino a spogliarla di ogni capacità di controllo sulla funzione che le è caratteristica, la riproduzione. Abolire l'aborto vuol dire, invece, abolire prima di tutto le ragioni e le colpe che ne sono la causa, e non perpetuarle in forme diverse atteggiandosi a difensori della vita, anche quando la vita

appare già condannata a ridursi al di sotto della soglia della dignità umana.

È strano che proprio i democristiani, proprio i fascisti, si ergano oggi a paladini della vita! Del resto, ai tempi della battaglia sul divorzio, i democristiani si facevano difensori della famiglia, quella famiglia che loro, in ogni occasione, avevano cercato di distruggere (*Interruzione del deputato Marabini*). Mi faccia parlare! Mi riferisco a quando costringevate la gente ad abbandonare le proprie donne, i propri figli, per emigrare al nord d'Italia o all'estero! Allo stesso modo, oggi siete i « difensori » della vita, di quella stessa vita che avete oltraggiato, che avete offeso. Parlate di mostruosità, ma quale? La mostruosità dei figli nati in un certo modo, condannati a vegetare in alcuni orfanotrofi, in alcuni collegi che ben conoscete, poiché su queste cose ingrassate e da anni state speculando! Ancora oggi, vi ergete a paladini di qualcosa che non avete il diritto di difendere. Il diritto alla vita, il diritto di decidere se avere o meno figli, non spetta a voi ma alla donna, a chi sulla propria pelle deve fare questa importante scelta.

Quindi, penso sia giusto riferirsi, se vogliamo essere degli onesti legislatori, al problema dell'aborto nella sua vastità, nella sua generalità. Io lotto anche per una società diversa, una società dove ogni figlio concepito possa nascere e crescere felicemente, cose che oggi sono ben lontane dall'essere vere. Questo non è pessimismo né disperazione, ma è una volontà cosciente di trasformare da cima a fondo una società ed un modo di vivere che costringe all'infelicità la maggioranza della gente: uomini, donne, giovani e bambini.

L'aborto, per la maggioranza delle donne, è una scelta obbligata, al di là delle belle parole che si dicono quando si afferma che non deve essere un mezzo di controllo delle nascite. Si tratta di una scelta obbligata che le donne hanno sempre duramente pagato con la vergogna della clandestinità, con i rischi materiali di lesioni permanenti, con il rischio della morte e con la propria colpevolizzazione. Si abolisce, oggi, la clandestinità, ma solo a parole, nei fatti si rischia di perpetuarla innanzitutto con le complicate procedure che ora stiamo discutendo. Quanto alla colpevolizzazione, essa resta; anzi, si sono moltiplicati i tribunali: oggi, aggiungiamo quello del medico.

Non parlo per partito preso, ma penso ad episodi specifici, come quello recentemente avvenuto presso il consultorio di Seveso, dove tre medici aperti e democratici sono stati sostituiti da tre medici contrari all'aborto. Inoltre, questa legge discrimina tra le donne: quelle che hanno mezzi e conoscenze, quelle che sono emancipate (e sappiamo cosa voglia dire essere emancipati, in questa società) riusciranno ad attraversare indenni tutte le difficoltà; ma quelle che non hanno né gli uni né le altre, né medici di fiducia, saranno in balia del caso: possono capitare con un medico aperto e comprensivo e possono capitare — è molto più facile — con chi farà loro prediche e sarà un loro nemico. Se pensiamo alla realtà dei piccoli paesi, dove i medici sono pochi e quasi tutti « notabili », possiamo immaginare la riluttanza delle donne ad andare ad esporre i propri problemi e possiamo immaginare, quindi, la forza del ricatto che il medico può esercitare su di loro.

Per questo, siamo contrari all'articolo 3 nel suo complesso. Per questo, pensiamo di dover avere la coscienza ed il coraggio di affermare apertamente oggi in quest'aula che è necessario avere la capacità di andare al di là dell'aborto e di capire fino in fondo che cosa significhi questa legge, in modo che negli schieramenti che si stanno creando si vada fino in fondo, si evidenzino gli interessi privati e individuali, gli interessi di partito e gli interessi di classe. L'aborto oggi, in questa società, è un problema grosso; è un problema di classe. Chi non lo vuole, dice di difendere la vita, perché sa che, se passa la legge sull'aborto, la sua stessa vita viene messa in discussione; poiché la sua vita consiste nell'arricchirsi sulle esperienze, sulle sofferenze, sui mali degli altri. In una società più aperta, più libera e più democratica, quella vita — che significa interessi personali, speculazione ed anche mafia — viene messa in discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Castellina Luciana, Gorla.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il documento rilasciato dal medico, nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

comma del presente articolo, deve limitarsi ad attestare che la visita è avvenuta e, eventualmente, esprimere una valutazione sull'urgenza o meno dell'intervento, senza contenere alcun giudizio di merito.

3. 2. Castellina Luciana, Gorla.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Ritiro l'emendamento 3. 2 accogliendo l'invito rivoltomi da relatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 1, chiediamo di sopprimere l'articolo 3 perché esso si limita a stabilire una procedura che per un verso è palesemente inutile e, per un altro verso, è invece fortemente negativa. Non la chiamerò « forche caudine », come qualcuno l'ha voluta chiamare; ma certo non posso non vedere gli elementi fortemente negativi, i pericoli che sono insiti in questa procedura. Nell'articolo 3 si afferma che la donna deve andare da un medico e subire una visita presso di lui. E poiché c'è prima quell'articolo 2 che stabilisce una casistica, deve andare a dire al medico non la realtà della sua condizione e i motivi reali per i quali ha deciso di abortire, ma deve andare a dirgli che la sua realtà, la sua verità entra forzatamente in quella rigida casistica che è stata stabilita dall'articolo precedente. Tuttavia, poiché l'articolo 3 stabilisce che è ella stessa che poi ha l'ultima decisione, la funzione del medico risulta da questo punto di vista assolutamente nulla, un puro certificatore, un puro notaio, come è stato rilevato — secondo me con qualche giustezza — anche da oratori i quali si oppongono a questo progetto di legge.

Perché volere attribuire al medico questa funzione di notaio, che non ha niente a che vedere con la sua professione di medico? C'è in proposito una lunga storia che io non ripeterò per l'economia dei nostri lavori e anche perché di questo problema ho ampiamente parlato nel corso della discussione sulle linee generali. È evidente che si vuole stabilire in qualche modo che nella misura in cui si concede qualche cosa alla donna (in questo caso, il diritto di interrompere la gravidanza) è il medico che la concede, per ribadire che c'è un destino biologico della donna, quello della maternità; il medico ha quindi il compito di ribadire che è solo una con-

cessione fatta alla donna quella di violare, di alterare il corso di un destino che, altrimenti, sarebbe un destino naturale, in quanto determinato dalla sua biologia.

Quindi, la presenza di questo medico, che non esercita funzioni di medico, ma una funzione di vestale di non si sa quali valori di questo sistema, è una presenza per un verso inutile e per un verso, invece, che tende a ribadire una serie di principi reazionari e inaccettabili.

Ma, a parte le considerazioni di principio che si possono fare valere su questa questione, ci sono poi delle considerazioni di carattere pratico, sulle quali vorrei brevemente richiamare l'attenzione in particolare delle donne che sono in quest'Assemblea. L'articolo 3 è quello che caratterizza nel modo più chiaro questo progetto di legge come un progetto di classe. Avverrà infatti che le donne più emancipate, le donne ricche, le donne che vivono nei grandi centri urbani andranno con facilità dal medico e diranno con facilità che le loro ragioni per abortire rientrano nei casi previsti dall'articolo 2 e saranno libere ed autonome rispetto alle pressioni che potranno essere esercitate dal medico nei loro confronti. Ma non sarà così per quella grande parte della popolazione femminile che è composta di donne emarginate, di donne dei piccoli centri che non avranno la scelta del medico, di donne proletarie che più subiranno questa situazione, per ragioni evidenti, per ragioni culturali, per difficoltà di esprimersi persino (e sappiamo quale segno di classe abbia la capacità di esprimersi); ebbene queste donne si troveranno, nei confronti del medico, in una condizione non libera, profondamente subalterna. Ecco la ragione per la quale questa procedura va eliminata. Se c'è un articolo che proprio dà un segno, una caratterizzazione antipopolare a questo progetto di legge, è l'articolo 3. Ed è proprio per questo che noi chiediamo di sopprimerlo. È un articolo che — sempre grave in linea di principio — sarà abbastanza indolore, in pratica, per le donne borghesi. Non lo sarà per le donne più povere, quelle che vivono nei piccoli centri, che saranno obbligate ad andare dal medico che c'è nel loro paese, quale esso sia, e senza avere una scelta, senza avere la libertà che avranno le donne che vivono nei grandi centri urbani. Per queste ragioni noi vi chiediamo di

riflettere ancora sulla nostra proposta di soppressione dell'articolo 3.

Un'ultima considerazione a proposito degli accertamenti sanitari che il medico dovrebbe compiere prima di autorizzare l'intervento. Questi accertamenti sanitari verranno certo fatti anche dalla struttura sanitaria alla quale la donna si rivolge per chiedere l'intervento abortivo. Non c'è nessun bisogno che vi sia un medico in più inserito nell'iter della procedura abortiva, già abbastanza lunga e complessa. Sarà l'ospedale stesso a compiere questi accertamenti, come avviene per altro in qualsiasi ospedale dove si debba compiere un intervento chirurgico. Infine, tenuto conto della totale inadeguatezza delle attrezzature sanitarie del nostro paese, inserire questa superflua visita del medico nella procedura significa ritardare ulteriormente il momento in cui la donna potrà abortire; e ciò avrà delle conseguenze proprio nel senso che qui si è cercato di impedire: l'aborto cioè interverrà in una fase di gestazione molto più avanzata, perché si perderanno delle settimane soltanto per ottemperare a questa procedura. E, quanto ai sette giorni di riflessione, credete bene che, nei confronti di una donna che ha deciso di abortire, non saranno i sette giorni previsti dalla legge che la faranno riflettere più profondamente o seriamente su una questione così importante sulla quale ha riflettuto per conto suo prima di prendere una decisione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 7. **Bonino Emma, Faccio Adele, Mellini, Pannella.**

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Per quanto concerne la proposta di soppressione dell'articolo, il discorso è ancora più vasto di quelli svolti dai compagni Pinto e Luciana Castellina. Da tutto l'andamento della discussione si evince, senza neanche bisogno di riferirsi all'esperienza di fuori (ma poi mi riferirò anche ad essa), come da parte dei medici, e dei ginecologi in particolare, vi sia una totale impreparazione ed inadeguatezza a trattare di questo argomento. Perché, se è

vero che i ginecologi non hanno mai fatto aborti, come raccontano, se non in casi di grave malattia o del tutto eccezionali, è chiaro che non avendone mai fatti non possono essere esperti e non dovrebbero conoscere l'argomento. Se questo non è vero, perché è un discorso che fa ridere tutti, in quanto sappiamo benissimo come in Italia si abortisce dappertutto, in tutte le famiglie, non c'è famiglia italiana che non sia stata toccata da questo argomento (*Proteste al centro e a destra*)... È inutile che protestiate, perché io ho dieci anni di esperienze in questo campo, e voi probabilmente neppure dieci mesi. Certo, voi non volete che si contino gli aborti che si fanno nelle cliniche religiose, da parte delle monache, da parte dei preti che lavorano con le monache (*Vive proteste al centro*)... Tutte le cliniche fanno aborti, tutti i medici fanno aborti, e male, con un vecchio metodo superato e dannosissimo alla salute della donna. E noi sappiamo che non ci si può fidare dei ginecologi. Tutti, come mariti, avrete speso chissà quali cifre per fare interventi inutili e superflui sulle vostre donne... (*Vivissime proteste al centro e a destra*).

ANDREONI. Ci sta insultando!

FACCIO ADELE. Non sto parlando di aborti, sto parlando di interventi ginecologici sbagliati! (*Vivissime proteste al centro e a destra*).

MEZZOGIORNO. Questo non è un linguaggio parlamentare.

PRESIDENTE. Onorevole Faccio, la prego di attenersi al tema dell'emendamento. Onorevoli colleghi, vi prego: finora abbiamo svolto il dibattito in un clima di compostezza e di responsabilità. Io invito tutti i colleghi...

PENNACCHINI. Questi sono insulti alle nostre mogli. Non è possibile tollerarli!

MELLINI, *Relatore di minoranza per la IV Commissione*. Sarebbe meglio se ascoltassi chi parla!

PRESIDENTE. L'argomento è troppo importante e delicato perché sia trattato in quest'aula senza la serenità e la calma che sono necessarie. Rivolgo un invito in questo senso ai colleghi e prego anche l'onorevole Adele Faccio di svolgere i suoi argo-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

menti tenendo conto di questa esigenza. La prego di continuare, onorevole Adele Faccio.

FACCIO ADELE. Signor Presidente, io tengo a svolgere con molta serietà questo argomento, perché non soltanto esso coinvolge tutta la nostra vita di donne, ma anche quella mia personale: lei sa che io sono da anni impegnata in questa battaglia. Sapesse lei, signor Presidente, che sofferenza è sentir dire cose barbare ed inumane qui dentro, sulla pelle delle donne, sulla sofferenza delle donne! Ella sa, infatti, meglio di me, che le donne disadattate, le donne dei paesi terremotati, le donne delle periferie di grandi città, di borghate, della montagna e del mare, non solo del profondo sud, ma le donne di tutti i piccoli paesi, soggiacciono alla prepotenza del loro medico, il quale esercita una precisa volontà su di loro e non permette che possano liberamente scegliere.

Per questo noi ci rifiutiamo di aderire ad una legge in cui si parla soltanto formalmente di libera scelta della donna, perché noi conosciamo bene questi medici, questi ginecologi: secondo i pregiudizi che hanno in mente, concederanno o meno il diritto di abortire. Questo articolo 3 è offensivo in maniera gravissima per le donne, perché con esso le donne saranno costrette a mentire, a raccontar favole a se stesse ed agli altri; soprattutto esse non potranno ricevere un corretto intervento, nei modi dovuti e nel pieno rispetto della loro drammatica decisione.

Si parla tanto qui di drammaticità, ma si fa un grande sfoggio di retorica senza tener conto dei problemi veri delle donne e dei loro compagni, perché se vi è affiatamento, si è in due a decidere, a soffrire ed a vedersi repressi dal medico che non è responsabile, non è cosciente e non ha la necessaria maturità. Ve ne sono ancora pochissimi di medici responsabili, così responsabili che pretendono di far interventi sorpassati, che non sono più validi né positivi per la salute della donna.

Drammatico è anche il discorso sul tono stesso dell'articolo. In un emendamento proposto dalla Commisone si parla addirittura di un medico che deve decidere, nientemeno, « in scienza e coscienza »! Sappiamo che è assurdo considerare la medicina una scienza, e per quanto riguarda la coscienza, ebbene, sarebbe il caso di analizzare che cosa si intende quando si parla di coscienza, perché si fa un grande spreco

qui di questa parola. « Scienza e coscienza »: questa espressione può andar bene per il diritto canonico ma non certo per un diritto che voglia essere laico e difendere la vita delle donne.

Questo articolo 3 è tutto sbagliato e rende il provvedimento inagibile; rende impossibile sostenere che si tratti di una legge per la libertà della donna, una legge per cui la donna possa liberamente scegliere, con coscienza, la propria maternità. Grazie a tale articolo, questa scelta non sarà né libera, né cosciente, sarà invece condizionata da medici ai quali, poi, viene tra l'altro richiesto un quinquennio di attività. Nemmeno per interventi al cuore ed al cervello si chiede questo, per legge! Che poi, in pratica, solo medici esperti compiano questi interventi, è un altro discorso, ma questo resta l'unico intervento medico per il quale si richiede con legge che il medico abbia il requisito di cinque anni di attività. Vi è qui la precisa volontà di tagliar fuori quegli eventuali giovani medici non ancora del tutto condizionati dalle scuole aberranti in cui si sono formati.

Signor Presidente, proprio in forza di dieci anni di lavoro, di una battaglia portata avanti con coscienza e serietà e veramente con tutto l'amore per le donne, chiedo che sia soppresso questo articolo 3, misura vera della mancanza di libertà per le donne sancita da questo provvedimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Le condizioni di cui all'articolo precedente sono accertate da collegi medici costituiti, previo consenso dei designati, presso il tribunale dei minorenni della circoscrizione con decreto del presidente del tribunale.

Ogni collegio è composto:

- 1) da un medico specialista in ostetricia e ginecologia;
- 2) da un medico specialista in psichiatria;
- 3) da un medico legale.

Il collegio può avvalersi delle necessarie consulenze specialistiche.

I collegi devono essere annualmente rinnovati per due terzi.

La donna che ritiene di trovarsi nelle condizioni indicate dall'articolo 54 del codice penale e dall'articolo 2 della presente

legge si rivolge al collegio medico del tribunale territorialmente competente.

La donna può essere assistita da un medico di fiducia.

Il collegio, dopo aver espletato ogni opportuno accertamento, è tenuto a comunicare per iscritto entro 8 giorni dalla richiesta della donna le sue motivate decisioni alla donna stessa e, nel caso di minore, agli esercenti la potestà dei genitori e, nel caso di incapaci, al loro legale rappresentante. Analoga comunicazione va inviata al presidente del tribunale dei minorenni.

3. 9. Borruso, Piccoli, Barba.

L'onorevole Borruso ha facoltà di svolgerlo.

BORRUSO. Credo di dover condividere il giudizio espresso dall'onorevole Luciana Castellina, quello cioè secondo il quale questo articolo rappresenta un elemento fondamentale nella struttura del provvedimento. L'articolo 3, infatti, definisce una normativa che concorre, insieme agli articoli 1 e 2 a dare l'assetto strutturale all'intera proposta di legge. Per questa ragione credo che sia importante, in primo luogo, cercare di vedere la coerenza interna di questi tre articoli. In sostanza, mentre nell'articolo 1 si afferma con forza e autorevolezza il diritto alla vita (l'emendamento che è stato approvato questa mattina dà proprio maggiore forza al testo dell'articolo), con l'articolo 3 questo diritto alla vita è svuotato, proprio nel momento in cui appare evidente che viene sospeso per novanta giorni. Di fatto, nell'ultimo comma dell'articolo 3 si fa passare surrettiziamente il principio della libera decisione della donna.

E che questo sia vero, cioè che di fatto l'articolo 3 appaia come una sorta di affievolimento della forza normativa dell'articolo 1 risulta evidente proprio dalla presentazione degli emendamenti soppressivi dell'onorevole Castellina e dell'onorevole Faccio. Io ritengo che queste proposte siano meno farisaiche nel senso che fanno emergere l'obiettivo reale a cui tende il complesso della proposta legislativa. Infatti, la stessa stesura dell'articolo 3 appare per molti versi un tentativo di conciliare due spinte contraddittorie tra loro: da un lato la definizione di una procedura garantista per quanto attiene alla pratica abortiva, dall'altro il garantire l'esigenza sostenuta da alcuni gruppi che concorrono a formare

la maggioranza, e cioè quella della libera decisione della donna.

Ritengo che proprio questa sia la scelta che il Parlamento deve compiere: da un lato l'approvazione dell'emendamento soppressivo, dall'altro il dare più coerenza alla procedura garantista per quanto attiene la pratica attuazione del diritto alla vita. Certo, a me non sfugge l'obiezione che taluno probabilmente sta già pensando: mi riferisco all'accusa che noi saremmo, in qualche modo, insensibili al processo di liberazione della donna e pertanto incapaci di cogliere, all'interno anche di questa proposta di legge, una delle voci che segnano il tempo che stiamo vivendo. Noi invece crediamo che una di queste voci sia quella della emancipazione della donna e del suo processo di liberazione, ma la domanda che con molta serenità ci poniamo in questo contesto è quella di conoscere se la proposta portata avanti dalle istanze radicali, ma più generalmente dalle istanze di matrice illuminista, che appaiono per molti versi in ascesa in questo periodo storico, vada nel senso giusto della storia e assecondi un autentico processo di liberazione della donna. È un quesito che noi poniamo e sul quale, così come su altri, vorremmo un confronto con le forze che vogliono porsi come obiettivo quello di essere all'avanguardia nel processo di liberazione della donna. Ma io credo che, all'interno del problema dell'aborto, occorra fare una riflessione sul discorso della libertà di decisione della donna; mi pare infatti, anche dagli interventi precedenti, che la libera decisione della donna venga sostenuta come un valore assoluto, come segno di un progresso, come un segno di una emancipazione.

Domando allora a me stesso e ai colleghi se è effettivamente un valore e che senso ha questo valore.

A ben guardare i fatti, credo che qui più che di una battaglia di libertà per la donna si tratta di una battaglia per un riflesso di libertà della donna. Infatti, è forse un valore il ripiegamento su di sé, è forse un valore il richiudersi nella solitudine della propria coscienza, è forse un valore il rifiuto di un rischio? Non scorgo in ciò nessun valore. In sostanza si tratta di giustificarsi, di cercare di dichiararsi innocenti del male che viene commesso, e si condanna l'altro, perché qui di «altro», rispetto alla madre, si tratta.

È molto bello, da parte dell'onorevole Pannella, affermare che in questa battaglia

si ricostruisce il valore della solidarietà della tradizione laica, della solidarietà della rivolta femminista; ma egli dimentica troppo facilmente che questa rivolta si fa anche « contro », che essa è rottura, quindi, di solidarietà, e pertanto distruzione di valori.

Allora il problema, a nostro giudizio, riguarda quello che si dice nei discorsi. Non me ne voglia, onorevole Faccio, ho l'impressione, certo, che anche noi viviamo nel mondo e siamo nel mondo, non soltanto lei; e nel mondo ci sono gli uomini e le donne. Ma quando lei parla della donna, onestamente io non mi ritrovo (*Commenti del deputato Adele Faccio*). Lei parla di una donna stereotipata, di una donna astratta, di una donna disumanizzata, di una donna che perde, nel proprio egoismo personale il senso della generosità del rischio e del rapporto di solidarietà umana (*Applausi al centro*). Questa non è la donna che noi conosciamo, questa è una immagine artefatta della donna che si vuole oggi imporre dentro la nostra realtà.

PANNELLA. Chi è che abortisce? (*Proteste al centro*).

BORRUSO. Onorevole Pannella, delle due l'una: o lei ha una struttura psichica estremamente debole, per cui si agita ed interrompe ad ogni osservazione, oppure ha la coscienza non tranquilla e quindi cerca di farla star zitta urlando ad alta voce (*Applausi al centro — Commenti del deputato Pinto*).

Noi riteniamo, pertanto, che la proposta del nostro emendamento non solo ripristini la coerenza della legge, ma dia anche un senso di marcia ed una prospettiva; perché io credo che domani, se questa legge sarà approvata, diventerà poco credibile da parte di ciascuno di noi, da parte dei diversi gruppi, la battaglia perché questa società cambi, perché questa società riacquisti una pedagogia alla responsabilità, perché questa società sia esattamente dentro il senso della storia, che non nasce dalle rivolte, ma nasce dalla rivoluzione dell'orizzonte culturale entro cui ci si colloca.

Credo che dobbiamo essere tutti preoccupati del fatto che oggi esiste una sorta di cultura, la cultura della violenza, dentro la nostra realtà sociale; che questa viene praticata dentro gli ambiti sociali. Ma io non credo che il modo di opporsi

alla cultura della violenza, alla deresponsabilizzazione, il modo di corrispondere al processo unitario che su molti problemi nella realtà del paese si sta costruendo, sia quello di fuggire dalle proprie responsabilità, bensì quello di affrontare i nodi reali che esistono nel nostro paese.

Ecco perché abbiamo presentato questo emendamento, per il quale chiedo, signor Presidente, a nome del gruppo della democrazia cristiana, la votazione a scrutinio segreto. Riteniamo infatti che proprio su questo articolo (che appare centrale nella struttura della legge) ancora una volta, non per strumentalità, ci si debba richiamare e fare appello alla coscienza libera dei singoli deputati, perché abbiano, di fronte alla scelta che stanno compiendo, il senso della propria responsabilità, della propria storia, della propria vocazione popolare (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

La donna che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2 e ritiene di dover interrompere la gravidanza, si rivolge entro il novantesimo giorno dal concepimento ad un consultorio pubblico costituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Compito del consultorio, in ogni caso e specialmente quando la richiesta dell'interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla salute della gestante, è quello di esaminare con la donna e con il padre del nascituro, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di mettere la donna in grado di far valere i suoi diritti di madre e di lavoratrice, di attuare direttamente o promuovere, attraverso i servizi pubblici responsabili, ogni opportuno intervento atto a rimuovere le cause della decisione abortiva e, comunque, di sostenere la donna per una libera accettazione della gravidanza, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Il consultorio inoltre fornisce alla donna le informazioni necessarie per una maternità responsabile.

Nei primi due anni di vigenza della presente legge, nelle more di una piena attuazione della rete dei consultori, essi si costituiscono presso gli ospedali col personale

sanitario ed assistenziale idoneo impiegato presso gli ospedali stessi.

In relazione alle finalità di cui alla presente legge lo stanziamento previsto dall'articolo cinque della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato di venti miliardi all'anno.

Alla copertura dell'onere di venti miliardi per il 1977 si provvede per il medesimo anno finanziario mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 10. Boffardi Ines, Cavigliasso Paola, Casanmagnago Cerretti Maria Luisa, Quarenghi Vittoria, Belussi Ernesta, Casadei Amelia, Buro Maria Luigia.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. Sul contenuto di questa proposta emendativa si può arrivare a nostro avviso, onorevoli colleghi, ad una convergenza con altri schieramenti politici. Sia per noi, che sosteniamo la depenalizzazione, sia per chi sostiene il principio dell'autodeterminazione della donna c'è infatti un punto d'incontro nella volontà di sostenere realmente la donna, di partecipare al suo problema ed al suo dramma, per cercare insieme soluzioni positive e far crescere sul serio la misura della sua libertà responsabile.

Onorevole Faccio, permetta che come donna io mi senta umiliata ed amareggiata quando lei accomuna tutte le donne in quella tale definizione che io non oso ripetere. Per noi, la libertà della donna è ben altro; non consiste nell'essere libera di usare del suo sesso, nella libertà dell'aborto. Non c'è emancipazione in questo, nel disporre — come si dice — del proprio corpo! C'è emancipazione quando la donna progredisce, si educa, sempre si migliora, si dona agli altri, quando mette veramente al servizio della società le sue doti migliori, che sono quelle dell'amore, della fedeltà, della bontà.

Sì, onorevole Faccio: lei ha usato dei termini che non sono certo da pronunciarsi in questa Assemblea. La prego di considerare che lei, volendo difendere le sue convinzioni, ha il dovere comunque di rispettare quelle di milioni di donne e di uomini

ni che la pensano ben diversamente e che noi qui rappresentiamo. (*Applausi al centro*).

Per ritornare al nostro emendamento, vorrei affermare che, secondo noi, esso può essere accettato anche da altri schieramenti politici. Infatti, non si favorisce la responsabilità di scelta della donna solamente attraverso l'incontro con il medico e attraverso il certificato che rimuove semplicemente l'assunzione di responsabilità sia della donna sia della collettività; ciò può essere efficacemente fatto attraverso l'intervento dei pubblici consultori, costituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, che tutti abbiamo approvato e voluto. Non basta garantire la salvezza dalla clandestinità e dai suoi rischi con un aborto di Stato, assistito e gratuito, ma occorre che vi sia un reale intervento sociale a favore della donna e del concepito. Ciò può avvenire — secondo noi — proprio attraverso l'intervento del consultorio.

Per altro, poiché sulla stessa linea del nostro emendamento ci pare che si collochi il secondo comma dell'emendamento 3. 6 a firma degli onorevoli Pratesi, Mannuzzu ed altri, il gruppo della democrazia cristiana rinuncia alla votazione dell'emendamento 3. 10: riteniamo infatti che il secondo comma dell'emendamento 3. 6 sia sostanzialmente uguale al nostro. Esso recita testualmente: « Il consultorio effettua gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna. In ogni caso, e specialmente quando la richiesta dell'interruzione della gravidanza sia motivata dalla incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla salute della gestante, compito del consultorio è anche quello di esaminare con la donna » — e qui vi è una frase che non potremo accettare e che, comunque, proporremo di emendare — « e quando sia opportuno, e sempre con il suo consenso, con il padre del nascituro, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di mettere la donna in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di attuare direttamente o di promuovere, attraverso i servizi pubblici responsabili, ogni opportuno intervento atto a rimuovere le cause della decisione abortiva ed a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto ».

Poiché la legge istitutiva di tali consultori è ancora molto lontana dalla sua effet-

tiva realizzazione, avevamo incluso una norma transitoria alla quale rinunciavo anche per poterne discutere in altra occasione. Quello che ci interessa è di aiutare, con questi consultori familiari, la donna ed il nascituro durante la gravidanza e dopo il parto.

Ribadendo, pertanto, a nome del gruppo democristiano, la rinuncia alla votazione del nostro emendamento, intendiamo chiedere la votazione per parti separate dell'emendamento sostitutivo 3. 6, presentato dagli onorevoli Pratesi, Mannuzzu ed altri, e ci riserviamo di proporre eventuali subemendamenti aggiuntivi. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

La donna che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo precedente può sottoporsi all'intervento per interruzione della gravidanza dopo essersi rivolta ad un consultorio pubblico costituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Il consultorio effettua gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna. In ogni caso, e specialmente quando la richiesta dell'interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla salute della gestante, compito del consultorio è anche quello di esaminare con la donna, e quando sia opportuno, e sempre con il suo consenso, con il padre del nascituro, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di mettere la donna in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di attuare direttamente o di promuovere, attraverso i servizi pubblici responsabili, ogni opportuno intervento atto a rimuovere le cause della decisione abortiva ed a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

Nell'incontro col consultorio la donna può farsi assistere da persona di sua fiducia.

Entro il termine di dodici giorni il consultorio è tenuto a dare atto per iscritto alla donna dell'avvenuto incontro.

L'attestato così rilasciato costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

3. 6. Pratesi, Mannuzzu, Codrignani Giancarla, Carlassara, Allegra, Manfredi Giuseppe, Ramella, Spaventa, Orlando, Terranova, Guadagno, Napoleoni, Spinelli.

L'onorevole Pratesi ha facoltà di svolgerlo.

PRATESI. Illustrerò brevemente l'emendamento in questione che, oltre alla firma dei presentatori della proposta di legge n. 537, reca anche quella di colleghi del gruppo misto, come gli onorevoli Spaventa, Orlando, Terranova, Guadagno, Napoleoni e Spinelli.

Nel rendermi conto che la materia oggetto dell'articolo 3 rappresenta, in fondo, il cardine dell'intero progetto di legge, ritengo di poter fare riferimento a quanto è stato detto sia dall'onorevole Mannuzzu in questa sede, sia da me nel corso della discussione sulle linee generali. Noi pensiamo in sostanza che la rete dei consultori, se realizzata (e la legge al nostro esame potrebbe senz'altro costituire un incentivo alla loro realizzazione), rappresenti meglio della singola persona del medico il luogo e lo strumento idonei per accompagnare la donna in un momento certamente difficile, in cui una determinazione è già nata (dal momento che se non fosse nata non si sarebbe rivolta al medico o al consultorio), ma non è ancora irreversibile.

Riteniamo che tale strumento sia più idoneo per varie ragioni, e in più sensi. Sappiamo anzitutto che la decisione abortiva, nella maggioranza dei casi, nasce da motivazioni che non sono di carattere sanitario. Una struttura collettiva, lo Stato-comunità, proprio per intervenire in problemi che sorgono principalmente a carico della donna nell'ambito della vita familiare, è, almeno in prospettiva, la più idonea ad assisterla una volta che la decisione sia ritenuta irrevocabile, così come è la più idonea ad aiutarla, invece, ad uscire da tale decisione. Pensiamo infine (ma, per importanza, questa non è certo l'ultima ragione) che questa struttura, che ha una dimensione pubblica, debba attivare, in quanto ciò sia possibile, quelle misure che, venendo incontro ai bisogni della donna, rendano reversibile la decisione abortiva stessa, e

ciò non in contrasto con la donna ma solo ed esclusivamente in accordo con essa.

Intendiamo così, da un lato, creare attorno alla donna un clima che non sia quello probabilmente arido della struttura sanitaria e, dall'altro, sottolineare le responsabilità sociali e collettive della società, in quanto la collettività non è in grado di sovvenire ai bisogni concreti della donna, bisogni che determinano la sua decisione. Intendiamo perciò determinare in un punto del processo abortivo una difesa del nascituro da parte della collettività; un momento in cui questa difesa non si affidi solo al ripensamento della donna (che sarà invitata a meditare per alcuni giorni), ma assuma una dimensione più larga e concreta. In tal senso prevediamo un lasso di tempo più lungo di quello previsto nel testo legislativo. Tale lasso di tempo ha una sua intrinseca ragion d'essere, nel senso che non è un termine determinato ed assoluto, bensì costituisce il limite massimo entro il quale il consultorio, in quanto può, provvede in un certo senso, e, provvedendo, riesce a determinare un mutamento nella decisione della donna. Sarà labile questo intervento del consultorio? Nessuno, credo, può farsi illusioni in proposito, anche se indubbiamente esso costituirà per tutti un incentivo a rafforzare il ruolo del consultorio stesso nel tempo, rendendolo operante non contro la donna — come inutilmente ha tentato di fare la pena fino ad oggi — ma con lei e con il suo concorso.

In sintesi queste sono le ragioni di fondo del nostro emendamento, il cui primo comma è, secondo noi, essenziale dal punto di vista dello sforzo reale di combattere l'aborto clandestino. Questo primo comma recita: « La donna che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo precedente può sottoporsi all'intervento per interruzione della gravidanza dopo essersi rivolta ad un consultorio pubblico costituito ai sensi dell'articolo 2... ». Questo momento è essenziale: non è vero che l'autodeterminazione sia un valore e ho cercato di dirlo anche l'altra volta. Il problema è che, nel momento in cui si rinunzia alla pena, non vi è altra soluzione che l'autodeterminazione al termine di un determinato processo. Non si può, non essendovi una fattispecie, pensare ad un giudice che determini questi casi. Qui siamo di fronte ad una situazione diversa, ad uno sforzo diverso da parte della società nei confronti del problema dell'aborto in sé.

A questo punto, credo si crei un problema politico abbastanza delicato. È abbastanza ovvio che il clima si riscaldi — dentro e, in qualche modo, fuori di qui — nel momento in cui si arriva alla stretta, almeno da parte di una delle due Camere, ma non dobbiamo perdere la calma necessaria. Possiamo forse cercare di interpretare questa contropinta, che c'è fuori di noi oltre che qui dentro, che viene soprattutto da un certo ambito del mondo cattolico, non solo per quel tanto di contenuti un po' sanfedistici che essa assume, ma anche per preoccupazioni in qualche modo rispettabili e per esigenze che forse il presente progetto, il quale è pur sempre uno strumento nei confronti dell'aborto clandestino, non tiene sufficientemente in considerazione. Questo progetto può costituire una miscela che potrebbe esplodere in un futuro, magari nel momento della gestione della legge.

Chiedo perciò se è possibile uno sforzo di tutti per farsi carico di questa situazione attorno ad una ipotesi quale quella ventilata dall'articolo 3. Qualcuno fa appello alla mia energia nel presentare questo emendamento: io non ho fatto la « cura del *plasmon* » tra ieri e oggi; sono quello che sono e forse sarò anche condannato per accidia; ma, oltre a presentare questo emendamento ed ascoltare, dopo aver fatto magari una certa spola, le posizioni che verranno assunte dai gruppi che hanno la forza e la capacità eventuale di offrire con serietà, con i mezzi possibili, prendendo anche un po' di tempo (non è necessario che ci precipitiamo tutti a concludere su una legge di questo genere), credo che spetti a questi gruppi di trovare i modi, i punti di riferimento, i contatti eventuali, se si vuole rompere questa sorta di barriera che in qualche modo si erge. Per certi discorsi sembrerebbe che la si voglia ergere, per certi altri sembrerebbe invece di no, ma non si capisce mai bene. Noi siamo un po' schiacciati in questa situazione e quindi facciamo quello che è possibile (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole da: che operi nell'ambito alla fine del comma.

3. 8. **Bonino Emma, Faccio Adele, Mellini, Pannella.**

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

MELLINI, *Relatore di minoranza per la IV Commissione*. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI, *Relatore di minoranza per la IV Commissione*. Stavo ascoltando prima con molto interesse quello che il collega Pratesi, con sincerità, chiarezza e pulizia concettuale, ci stava esponendo, e, proprio pensando a questo emendamento da noi proposto, che si muove in una direzione opposta a quella espressa dal collega Pratesi, mi riportavo a certe sue considerazioni, secondo cui non c'è da preoccuparsi per le maggiori complicazioni e le corrispettive ancor scarse diffusioni degli organi cui la donna si deve rivolgere per ottenere il famoso certificato, in quanto essi non hanno una facoltà di opporre barriere e di fare esami, ma soltanto la facoltà di collaborare, in sostanza, alla funzione della donna e alla verifica, che la donna dovrebbe fare da se stessa, nella sussistenza dei casi del famoso articolo 2.

Ebbene, noi qui dobbiamo fare un'osservazione. Il problema di questa legge, il problema dell'articolo 2, dell'articolo 3, il problema di tutto il meccanismo di questa legge non è tanto quello delle barriere, quanto quello delle strozzature, dei colli di bottiglia, dei filtri frenanti, come li abbiamo chiamati nella relazione di minoranza. Facciamo questa considerazione perché riteniamo di dover manifestare il nostro parere sulle complicazioni che nascono dal testo della Commissione non soltanto a causa delle strutture diverse che vi sono previste, come appunto i consultori, ma anche dalle limitazioni attinenti alla categoria dei medici abilitati ad intervenire ai fini dell'applicazione di questo articolo 3, articolo al quale noi siamo contrari (dato che il nostro è un emendamento presentato in via subordinata). Tali limitazioni, che potrebbero apparire in se stesse anche non così rilevanti, possono provocare nella realtà un'ulteriore riduzione del diametro di quel collo di bottiglia in cui si dovrebbe incanalare questo fenomeno dell'aborto clandestino per trovare una soluzione, e soprattutto — diciamolo chiaramente — vulnerare quella fiducia da parte della donna che dovrebbe rivolgersi a questo soggetto. Per una donna trovare il medico, rivolgersi ad un medico, avere un medico di fiducia può essere un problema in certe situazioni, in certe circostanze, in certi luoghi; tro-

vare un medico che abbia determinate, ulteriori qualificazioni, che sia inserito in una di quelle strutture — sappiamo che cosa significhi, soprattutto in certi luoghi, essere inserito in certe strutture — o che eserciti l'attività professionale da almeno cinque anni, diventa problema ancor più difficile. Non comprendiamo perché ad un medico, che ha una sua abilitazione, che ha superato il famoso esame di Stato, si debba porre questa ulteriore limitazione nell'esercizio professionale, non vediamo veramente sotto quale figura giuridica tale limitazione dovrebbe esser posta. Riteniamo che tale restringimento del collo di bottiglia, dell'imbuto nel quale si vuole incanalare questo fenomeno dell'aborto, che dovrebbe uscire dalla clandestinità secondo i colleghi di questa parte della Camera che sono così fiduciosi nelle soluzioni indicate da questa legge, avrà invece proprio l'effetto di farlo debordare addirittura dall'apertura dell'imbuto e di farlo così rimanere nella clandestinità in cui si è già avviato.

Credo che questo sia un dato abbastanza indicativo della mentalità con la quale ci si accosta ai problemi posti da questa legge. Con questo emendamento noi vogliamo appunto correggere, almeno in parte, la gravità dell'intera struttura, dell'intero meccanismo dell'articolo 2 e dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: o che eserciti l'attività professionale da almeno cinque anni.

3. 11. **Rosati, Presutti, De Petro.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il medico, in scienza e coscienza, compie gli accertamenti sanitari che ritiene necessari, avvalendosi delle necessarie consulenze; valuta con la donna e con il padre del concepito, anche sulla base dell'esito di tali accertamenti, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza.

3. 12. **Rosati, Presutti, De Petro.**

Sopprimere il terzo comma.

3. 13. **Rosati, Presutti, De Petro.**

Sostituire il quarto ed il quinto comma col seguente:

Se il medico riscontra l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, invita la donna a soprassedere per sette giorni e le rilascia un documento attestante l'avvenuta richiesta. Trascorso tale termine le rilascia una certificazione attestante l'esito degli esami esperiti.

3. 14. **Rosati, Presutti, De Petro.**

DE PETRO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRO. Mi tocca un compito abbastanza ingrato poiché la funzione del mio intervento è quella di vedere di difendere, nei limiti del possibile, in mancanza di un miglioramento sostanziale di questa legge, almeno la sua coerenza interna. Non è possibile infatti non vedere alcuni aspetti estremamente contraddittori che l'articolo 3 di questa legge contiene rispetto a quanto è disposto nell'articolo 2.

Penso che tali aspetti contraddittori, che a noi non sfuggono, non possano sfuggire neppure a tutti coloro che sono sensibili a certi problemi e che non accettano di essere definiti semplicemente come abortisti.

L'articolo 2, che questa mattina abbiamo approvato, rende lecita l'interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni nei casi che lo stesso articolo prevede ed indica. Al di là del nostro disaccordo di fondo su tale articolo, non possiamo non denunciare che il disposto dell'articolo 3 nei fatti giunge a vanificare il contenuto dell'articolo 2 introducendo la liceità dell'aborto sempre e comunque sottoponendolo esclusivamente ad un duplice condizionamento: che la donna lo voglia e che siano espletate le formalità burocratiche necessarie, poiché di formalità burocratiche si tratta, se passa l'articolo 3 nella sua attuale stesura.

Per questo, in garanzia almeno del disposto dell'articolo 2, ci sembra doveroso che la Camera approvi la modifica di alcune parti dell'articolo 3. È chiaro, infatti, che il rispetto dell'articolo 2 è garantito soltanto nel momento in cui la legge istituisca un serio e adeguato processo di accertamento dei casi nei quali l'interruzione volontaria della gravidanza è consentita; e quindi è chiaro anche il ruolo determinante che la figura del medico deve assumere ai

sensi di questo articolo. In proposito l'articolo 3, al primo comma, dispone che tale accertamento venga effettuato da un medico che operi in strutture sanitarie pubbliche o in una casa di cura autorizzata o in un consultorio pubblico; ma aggiunge anche che è sufficiente si tratti di medico che eserciti da almeno cinque anni. Si impone subito ed è evidente la considerazione della responsabilità cui il medico è chiamato. Non può non lasciare profondamente perplessi il fatto che qualunque medico, anche un odontoiatra od un ortopedico, possa accertare l'opportunità dell'aborto; ma lascia ancora più perplessi che su un fatto di natura sociale così rilevante, proprio nel momento in cui si afferma che la logica di questa legge è quella di dare una risposta sociale al problema della difesa della salute fisica e psichica della donna, la comunità non si garantisca almeno circa la responsabilità e l'esperienza del medico, che è il vero protagonista dell'accertamento.

Per questi motivi ci sembra espressione di buon senso, oltre che di maggiore coerenza, garantire almeno che il medico operi all'interno di strutture pubbliche le quali abbiano verificato la sua esperienza e la sua capacità. Questo è il senso dell'emendamento 3. 14 al primo comma dell'articolo 3.

Ma nell'articolo 3 vi è una seconda e più grave contraddizione, che spiega lo spirito demagogico ed antipopolare di tutta la legge e la sua vera intenzione di liberalizzare l'aborto sempre e comunque. Mentre, infatti, da un lato si dispone che l'aborto sia lecito in taluni casi e si indica nel medico la persona che è chiamata ad accertare le condizioni e i casi in cui l'aborto può essere praticato (e quindi lo si chiama a svolgere un ruolo determinante ai fini della corretta applicazione dell'articolo 2), allo stesso tempo lo si deresponsabilizza totalmente e lo si riduce a semplice funzionario che ha il compito esclusivo di prendere atto della volontà della donna di abortire. Laddove si fa riferimento al rispetto della libertà e dignità della donna, si configura in effetti la possibilità che il medico non possa neppure visitarla e quindi accertare lo stato di gravidanza e il grado di avanzamento della stessa, aprendo la strada a possibili sostanziali violazioni delle stesse testuali disposizioni della legge che (oltre all'accertamento del pericolo fisico e psichico in relazione al parto) prevede com'è noto una diversa regolamenta-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

zione dell'aborto, a seconda che la gestazione sia ancora nel termine dei primi novanta giorni o sia già entrata nei tempi successivi. In effetti cioè, il sanitario non potrà nemmeno accertare se la donna si trovi nell'una o nell'altra condizione. Né la norma si può giustificare con le motivazioni che essa invece intende soltanto garantire la correttezza del comportamento del medico, perché è evidente che ogni professionista è sempre tenuto, deontologicamente e legalmente, ad operare nel rispetto della libertà e della dignità di coloro che a lui si rivolgono.

Ci appare quindi indispensabile adottare una modifica del secondo comma che garantisca al medico la possibilità di assolvere la funzione che la legge gli attribuisce, e che, sempre ai fini di rendere reale l'accertamento, oltre a sopprimere la dicitura suesposta, preveda la naturale ed ovvia facoltà per il medico stesso di avvalersi degli strumenti e della collaborazione allo scopo necessari.

Ma vi è un altro aspetto che, sempre al secondo comma, presenta una grave e profonda contraddizione con molti discorsi che in quest'aula sono pure stati fatti, quando si è detto e ripetuto che con questa legge non si vuole disgregare un certo tessuto culturale e sociale ed in particolare l'istituto della famiglia. Credo non si possano fare queste affermazioni e poi sostenere che il padre del concepito può essere sentito soltanto quando sia opportuno e dalla donna stessa richiesto. Tale impostazione rivela in modo grave la non volontà di educare, di corresponsabilizzare la coppia, la non volontà di sanare alla radice la piaga degli aborti; rivela la logica individualistica e borghese che è sotto a tutta l'impalcatura di questa legge.

Risolvere il problema degli aborti, vuol dire riandare con passione al rapporto che lega l'uomo e la donna, al loro incontro, a ciò che li unisce e, dentro questa unità, riscoprire la capacità di accogliere il mistero di una nuova vita, così come la capacità di avvertire almeno il dolore, quando questa vita si decide che debba andare sciupata.

Fuori di Montecitorio, ieri, alcune ragazze, piene del vuoto di questa società che molti di noi stanno così irresponsabilmente gestendo, gridavano: « L'aborto è un dramma, non è un reato! ». Ebbene, noi non riusciamo a farlo essere neppure

un vero dramma, lo rendiamo un fatto profondamente borghese, in realtà, una commedia con cui la nostra società, invece di responsabilizzarsi e responsabilizzare, invece di andare in aiuto offre un falso rimedio a chi ha bisogno e risolve le sue contraddizioni eliminandole, liberandosene, dando loro un calcio.

Per questi motivi, chiediamo che tutto il secondo comma venga sostituito e la sua sostituzione non implichi la richiesta che voi cambiate atteggiamento di fondo, ma che siate coerenti con la linea sulla quale dite di procedere. L'opposizione a questo emendamento significherebbe che volete l'aborto libero sempre e comunque e che non vi interessa cercare di limitare una piaga sociale, ma lasciarla libera di crescere, insieme al crescere della disgregazione che essa genera, per continuare forse meglio quell'opera di appropriazione culturale nei confronti della nostra gente, che ormai da tempo si va facendo strada nel nostro paese.

E sempre in quest'ottica, di salvaguardia — almeno — di un minimo di serietà e di coerenza della legge, che vi chiediamo di valutare altri emendamenti all'articolo 3, anzitutto, l'emendamento 3. 13, che propone la soppressione del terzo comma. Esso non ha ragione di esistere, essendo già consentito dal nostro ordinamento l'intervento abortivo per causa di urgenza. L'esistenza di tale comma, quindi, o è inutile, oppure tende ad introdurre un'ulteriore condizione peggiorativa della legge stessa, dovendo necessariamente intendere che essa vuol far riferimento a condizioni di urgenza di natura extra-sanitaria. In questo caso, su quali basi si compie l'accertamento, a quale grave responsabilità viene chiamato il medico? Quale diventa, in sostanza, il limite, la certezza di questa legge? Tali domande ancora una volta tendono a smascherare l'ambiguità di fondo che caratterizza tutto il progetto al nostro esame.

Infine, l'emendamento 3. 14 si propone la sostituzione complessiva del quarto e quinto comma. In essi, infatti, viene consolidata la figura del medico con funzione esclusivamente di depositario della volontà di abortire della donna, perché questo è il senso della legge là dove dice che, trascorsi sette giorni dalla visita, la donna può presentarsi per ottenere l'interruzione della gravidanza, sulla base di un certifi-

cato medico che nei fatti attesta soltanto l'avvenuta visita. Anche qui, un senso di serietà impone di richiedere che il medico non fornisca semplicemente l'attestazione dell'avvenuta visita, ma l'esito degli esami e degli accertamenti effettuati e che con tale documentazione la donna si presenti presso l'ospedale per la interruzione della gravidanza.

Colleghi, tutti questi emendamenti credo non possano essere ciecamente respinti, perché li abbiamo proposti (sia pure con mio profondo disappunto), solo per rendere oggettivamente più coerente la legge che voi avete voluto proporre e che voi volete varare. Si tratta di salvaguardare, nello spazio che ancora ci lasciate, la possibilità di non ridurre, la soluzione della grave questione dell'aborto ad un fatto puramente individualistico e borghese. Voglio sperare che la vostra sordità non arrivi fino al punto di non accettare quei miglioramenti sui quali ieri lo stesso onorevole Giovanni Berlinguer si è dichiarato disponibile. Se questo accade, allora è due volte vero ciò che stamane ha detto l'onorevole Mazzola, e cioè che dietro il vostro apparente buon senso, dietro l'atteggiamento di mediazione che tentate di assumere tra tendenze contrastanti nel paese e al vostro stesso interno, non solo sta l'incapacità di una reale mediazione tra bisogni e speranze del nostro popolo, ma sta la vittoria di quella mentalità radical-borghese con la quale avete deciso di fare oggi alleanza nella certezza — è chiaro — di poterla domani piegare ai vostri obiettivi ultimi.

Ma la tradizione del socialismo autentico e del comunismo autentico, che affonda le sue radici nell'esperienza di solidarietà e di vita comune del movimento operaio con il movimento contadino e il movimento cattolico, si ribella a quanto voi state facendo passare! L'onorevole Maria Magnani Noya ci ha ricordato l'altro giorno che il Parlamento è sovrano nelle sue decisioni e, quindi, non è condizionato neppure dalla Corte costituzionale. Certo, noi siamo sovrani nel nostro legiferare; ma ciò non toglie che vi siano leggi ingiuste, contro lo spirito della Costituzione e contro le attese di un popolo.

Giorni fa, davanti al palazzo di Montecitorio, un altro gruppo di ragazze scandiva *slogans* e innalzava cartelli. Tra questi, uno diceva: « Siamo qui anche per tutte quelle donne che restano chiuse nel

ghetto delle loro case ». Vi è un'attesa di liberazione e vi è un bisogno di dare risposta a questa attesa di liberazione che la donna del nostro paese oggi vive. Ma la liberazione non avviene fuori dal recupero di una qualità della vita. Queste donne attendono anche da noi, più che questa legge e assai diversamente da questa legge, di vedere che nella nostra società esistono ancora parole e gesti non mistificanti, capaci di restituire speranza e di riempire di senso la vita dell'uomo.

A questa battaglia, comunque, noi saremo grati perché essa ha fatto riscoprire con maggior vigore, a noi e a quanti ci guardano, pur con tutte le nostre manchevolezze e responsabilità, la nostra identità di partito di popolo e di uomini liberi e profondamente umani, in cui ci riconosciamo e che ancora ci contraddistingue da voi.

Infine, la dichiarazione di debolezza politica che ci ha appena fatto l'onorevole Pratesi. Non così avevano parlato l'onorevole Pratesi ed i suoi amici nella campagna elettorale. Io credo che, di fronte ad avvenimenti di questo tipo, la libertà di coscienza debba poter riemergere sempre; la libertà di coscienza è la prima, unica e vera forza politica nel nostro paese (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere prima della parola: eserciti, la seguente: comunque.

3. 18. Fortuna, Magnani Noya Maria, Frasca, Tiraboschi, Giovanardi, Ferri, Felisetti, Testa, Zagari, Ballardini, Castiglione, Ferrari Marte, Cresco.

Al primo comma sopprimere le parole: da almeno 5 anni.

3. 19. Fortuna, Magnani Noya Maria, Frasca, Tiraboschi, Giovanardi, Ferri, Felisetti, Testa, Zagari, Ballardini, Castiglione, Ferrari Marte, Cresco.

TESTA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESTA. Gli emendamenti da noi proposti sono diretti a sopprimere l'espressione collegata all'ultima parte del primo comma dell'articolo 3, relativa all'attività professio-

nale esercitata dal medico da almeno cinque anni, sostituendola con la dizione « comunque eserciti l'attività professionale ». Ciò trova la sua logica spiegazione proprio nella funzione del medico così come descritta dalla norma in esame. Noi, attraverso questo provvedimento legislativo, tentiamo di attribuire al medico una funzione, affinché esso sappia creare un rapporto con la donna che si appresta all'aborto, arrivando a diventare consigliere e compartecipe delle scelte della stessa. Appare allora assurdo che questa sua competenza sia legata ad un criterio puramente temporale, come quello dell'esercizio della professione da almeno cinque anni. Evidentemente, se egli ha questa capacità e questa adeguatezza professionale e sa svolgere il suo ruolo, come ci auguriamo e come avverrà sicuramente in alcuni casi (e come sicuramente in altri casi non potrà avvenire), tutto ciò è in relazione alla competenza e alla coscienza del medico indicato. Sotto questo profilo, va mantenuta la disposizione che non solo il medico inserito in una istituzione pubblica o ospedaliera può svolgere questo ruolo e non è accettabile la proposta che vorrebbe sopprimere questo riferimento.

Sappiamo inoltre che molti medici cercheranno di ostacolare la donna mentre si appresta alla scelta abortiva. Pertanto, se all'interno delle strutture ospedaliere e delle istituzioni pubbliche non sarà data la possibilità alla donna di trovare il medico, essa può anche rivolgersi ad un medico che eserciti l'attività professionale. Ecco quindi da un lato l'opportunità di mantenere il riferimento ai medici non ospedalieri e dall'altro — per ragioni di coerenza — il rimettere alla capacità professionale e al senso etico del medico questo suo contributo. Sotto questo profilo riteniamo che debba essere accettato il nostro emendamento, che è collegato logicamente a tutto l'assetto della norma così come è espressa.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il medico, visitata la donna, compie tutti gli accertamenti sanitari che ritiene necessari, nel rispetto della dignità della donna; valuta con la donna e, quando sia possibile, con il padre del concepito le cir-

costanze che li inducono alla interruzione della gravidanza.

3. 3. **Delfino, Cerquetti, Borromeo D'Adda, Calabrò, Cerullo, Covelli, d'Aquino, De Marzio, di Nardo, Galasso, Lauro, Manco, Menicacci, Nicosia, Palomby Adriana, Roberti, Sponziello.**

Sopprimere il terzo comma.

3. 4. **Delfino, Cerquetti, Borromeo D'Adda, Calabrò, Cerullo, Covelli, d'Aquino, De Marzio, di Nardo, Galasso, Lauro, Manco, Menicacci, Nicosia, Palomby Adriana, Roberti, Sponziello.**

Sostituire il quarto e quinto comma con il seguente:

Ove il medico riscontri l'esistenza della condizione di cui all'articolo 2, invita la donna a soprassedere per 7 giorni e le rilascia un documento accertante l'avvenuta richiesta. Decorso detto termine, rilascia alla donna certificazione attestante l'esito degli esami e degli accertamenti esperiti.

3. 5. **Delfino, Cerquetti, Borromeo D'Adda, Calabrò, Cerullo, Covelli, d'Aquino, De Marzio, di Nardo, Galasso, Lauro, Manco, Menicacci, Nicosia, Palomby Adriana, Roberti, Sponziello.**

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. La discussione intorno all'articolo 3 ripropone quello che è stato lo spirito in cui questo testo è stato varato dalle Commissioni: uno spirito non certamente unitario, in cui è prevalsa una volontà di maggioranza che ha formulato un testo sul quale purtroppo questa aula sembra manifestare un'incapacità di recepire delle richieste di modifica che, non potendo alterare la informativa stessa della legge in quanto tale, per lo meno si riproponevano di mitigare il suo eccessivo rigorismo e quindi i conseguenti effetti negativi che ne discendono. La sostanza del primo emendamento 3. 3 è diretta a dare anche una forma meno involuta all'articolo in modo che dal punto di vista letterale sia più applicabile nella pratica, in quanto dal secondo comma dell'articolo 3 si ricava la netta impressione che innan-

zitutto la madre non è affatto obbligata a sentire il parere del padre del concepito nel momento in cui decide, davanti al medico, se interrompere o meno la gravidanza; poi addirittura afferma che questo parere, una volta richiesto dalla madre ove sia opportuno, deve essere valutato anche sulla base « dell'esito di tali accertamenti »... Cosa dovrebbe fare il medico a questo punto? Dovrebbe chiedere alla donna se quel figlio che sta per venire alla luce ha un padre? Checché ne pensi l'onorevole Faccio, un figlio ha sempre un padre. Allora la donna dovrebbe consentire sull'opportunità di sentire il padre; il medico dovrebbe allora valutare le circostanze della gravidanza, sulla base di accertamenti; ma questi accertamenti dovrebbero servire forse a stabilire se quello indicato dalla donna è veramente il padre? E a che cosa dovrebbero servire questi accertamenti, se la donna ha già detto di ritenere opportuno che il padre venga comunque interpellato?

Come si vede, anche sul piano della formulazione, questa norma è involuta e difficilmente comprensibile, e ciò anche nell'ipotesi che la donna ritenga di dover accettare che sia ascoltato anche il padre del concepito. Noi abbiamo quindi sostituito l'espressione (riferita appunto all'intervento del padre del concepito) « quando sia opportuno e da lei richiesto », con le parole: « quando sia possibile ». Se infatti non è possibile stabilire chi è il padre, perché la donna non vuole o non è in grado di dirlo, evidentemente è inutile far riferimento ad un adempimento di questo genere. Ma laddove sia possibile, io ritengo alquanto esagerato voler escludere il padre dal diritto di decidere della vita del figlio. Come dicevo nel mio intervento di questa mattina, non è possibile stabilire che la donna possa decidere liberamente, anche quando c'è un genitore che vuole essere consapevole della sorte del figlio. E questo senza entrare nel merito della valutazione se entro i primi novanta giorni siamo davanti ad un feto che abbia o meno tutte le caratteristiche umane: per quel che ci riguarda, siamo perfettamente d'accordo con quanti sostengono la tesi che il feto, fin dall'inizio del concepimento, ha già in sé tutte le caratteristiche organiche dell'essere che deve svilupparsi, e riteniamo insostenibile la tesi che pretende si tratti soltanto di un embrione non degno comunque di attenzione giuridica. Una volta stabilito questo concetto, credo che il

diritto di ascoltare un genitore debba pur essere rispettato. Bisogna pensare che non è vero che tutte le donne siano come le descrive l'onorevole Adele Faccio; e per quanto mi riguarda, non solo non ho speso del denaro per qualche donna, ma certamente non l'ho speso per permettere alle donne di abortire, come afferma l'onorevole Faccio, che evidentemente frequenta ambienti e famiglie di una certa borghesia illuminista!

A questo proposito vorrei invitare i colleghi democristiani ad essere cauti nel manifestare disprezzo nei confronti della borghesia. Nell'Italia del 1976 la borghesia siamo anche noi: i ceti professionisti, i ceti artigiani; la borghesia, cioè, nella realtà sociale del nostro paese, non deve essere identificata con certa borghesia illuminista di origine neoliberale. Quella infatti è una borghesia che certamente non appartiene quasi mai a noi, e certamente non appartiene neanche a voi; apparterrà alla famiglia Agnelli, che infatti coerentemente si batte perché l'aborto passi in Parlamento; è una borghesia che certamente apparterrà a quelle categorie che hanno aperto i propri salotti, che hanno aperto strade e piazze a gente come i Pannella, di cui poi si vergognano di sostenere le cause in Parlamento. Ma non ci dimentichiamo che è la borghesia che a Milano ha aperto i suoi salotti agli *ultras* di sinistra, è quella borghesia i cui figli si vantano... (*Proteste del deputato Pinto*). Stai zitto! La verità scotta! Quella borghesia che ha fatto i miliardi con questo Stato, quella borghesia che vi paga, che vi finanzia, quella borghesia che noi vi regaliamo, che non ci interessa...

MELLINI, *Relatore di minoranza per la IV Commissione*. Bei proletari che siete voi, da quella parte! E noi non siamo certo i rappresentanti della borghesia illuminista, come vi piacerebbe!

CERQUETTI. ...la borghesia che vi permette di vivere politicamente, dandovi una patente di socialità! Quella borghesia non ci interessa. Però l'altra borghesia, fatta di gente per bene, di gente che lavora, non la maltrattiamo! È una borghesia che merita, quindi: non confondiamo le donne, gli ambienti di quell'altra borghesia con la nostra, con la vostra. Da questo punto di vista, siccome io ritengo che una donna, anche quando per motivi di assoluta necessità deve in qualche modo ricorrere

purtroppo all'interruzione della gravidanza, perché ragioni di ordine medico-legale la inducono a questo passo, ebbene in quei casi credo che la donna voglia che venga ascoltato il padre del concepito. Dobbiamo prevedere nel provvedimento la possibilità materiale di impedire che, in questo caso, sia obnubilata la volontà della donna. Ecco perché chiediamo, con questo emendamento, che si introduca la necessità di consultare il padre del concepito, quando ciò sia possibile.

Con l'emendamento 3. 4, abbiamo chiesto la soppressione del terzo comma dell'articolo 3, in quanto, anche nei primi novanta giorni, là dove si riscontrino le condizioni, di cui alla sentenza della Corte costituzionale (per altro già implicitamente ricomprese nella normativa vigente) della necessità di interrompere la gravidanza, l'urgenza è *in re ipsa* ed è superfluo mantenere quindi tale comma.

Abbiamo proposto parimenti di sostituire il quarto e il quinto comma dell'articolo con la seguente dizione: « Ove il medico riscontri l'esistenza della condizione di cui all'articolo 2, invita la donna a soprassedere per sette giorni e le rilascia un documento accertante l'avvenuta richiesta. Decorso detto termine, rilascia alla donna certificazione attestante l'esito degli esami e degli accertamenti esperiti ». Viceversa il testo della Commissione recita: « Se il medico non riscontra il caso di urgenza, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza, sulla base delle circostanze di cui all'articolo 2, la invita a soprassedere per sette giorni e le rilascia un documento attestante l'avvenuta richiesta ».

« Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi per ottenere l'interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciato dal medico, ai sensi del precedente comma, presso una delle sedi autorizzate ».

La modifica sta nel senso giuridico e normativo, e quindi nell'applicabilità di questa norma. Ove il medico abbia riscontrato le condizioni urgenti di grave ed immediato pericolo per la donna, medicalmente accertato in termini di conseguenze psicofisiche, la donna può ottenere l'aborto presso un istituto autorizzato. Dalla normativa dell'articolo 3 vanno eliminate quelle incongruenze che, tutto sommato, finirebbero comunque con il non dare affatto alla donna (come dicevo stamane) il rispetto o il senso della libertà o della dignità, per-

ché è assurdo — ribadisco — che da parte della sinistra si sostenga che la donna, secondo il testo proposto dalla medesima parte politica, sarebbe libera di abortire. Essa, infatti, ha fatto passare una normativa come quella dell'articolo 2, secondo cui la donna può ottenere l'aborto nei primi novanta giorni, in relazione al suo stato sociale, al suo stato economico o alla sua convinzione che possa nascere un figlio con malformazioni congenite. Non è un modo, questo, di difendere la libertà della donna, perché l'interruzione della gravidanza è condizionata da fattori di ordine sociale, classista. Anche per questo motivo, quando visita la donna, il medico deve rispettarne la dignità; perché la donna può non essere obbligata dal medico ad accettare certi esami. Di conseguenza, è il medico che deve fare le sue valutazioni, nel rispetto della dignità della donna, che — se mi è permesso — è qualcosa di diverso, anche in senso etico, dalla libertà. Certamente la libertà non è un qualcosa che si ha con la nascita o per dono divino, ma è un valore che si conquista (questo è un valore, onorevole Pannella: la libertà, non l'autodeterminazione all'aborto!) giorno per giorno. La dignità è qualcosa di diverso: è il rispetto che ciascuno di noi acquista presso di sé e presso la pubblica opinione in relazione al suo modo di vivere, al suo essere quotidiano nella vita, in relazione ai valori che riesce ad esprimere e a rappresentare. In questo senso, è giustissimo che il medico debba rispettare senza eccezioni la dignità della donna, che non deve essere in alcun modo violata; ma, se il medico deve poi certificare che la donna è o meno nelle condizioni di poter avere l'interruzione della gravidanza, deve pure essergli lasciato un metro di valutazione nel predisporre gli accertamenti medici e le analisi.

Ecco perché noi riteniamo che questo articolo 3 vada modificato, quanto meno con questi emendamenti che noi abbiamo proposto nella convinzione di rendere un servizio ad una legge che questa maggioranza ultracompatto sta in ogni modo portando avanti in quest'aula, restando sorda a delle sollecitazioni che pure emergono da molti banchi, e non soltanto da quelli dell'opposizione, ma anche da certi atteggiamenti che hanno assunto alcuni relatori e alcuni esponenti della maggioranza stessa, coloro che, cioè, si rendono conto che decidere dello stato della vita di un individuo, sia esso appena concepito, sia esso in-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

vece già maturo e grande, è un diritto che sfocia nel totalitarismo. Non dimentichiamoci che quei feti che potevano essere uccisi, perché si prevedeva che potessero nascere malformati, ci riportano alla memoria certe tesi hitleriane d'infausta memoria; non dimentichiamo che le tesi, in base alle quali si impediva a certi esseri di poter nascere se non erano di razza pura, non dovrebbero trovare credito e posto in quest'aula perché ci riportano alla memoria orientamenti di ordine chiaramente materialistico, ma soprattutto razzistico. Questi orientamenti non dovrebbero trovare spazio in quest'aula da parte di nessun gruppo, ma quando si arriva a dire che la previsione di malformazioni del nascituro può determinare la donna ad interrompere la gravidanza, ciò significa forse aver sposato le tesi di chi vuole, anche attraverso l'aborto, arrivare alla razza pura? Non credo, perché se la razza pura dovesse assolutamente assomigliare all'onorevole Adele Faccio non sarebbe certamente una razza bella (*Proteste del deputato Pinto*). Queste risposte se le merita! Quando una si permette di offendere le nostre donne dicendo che noi spenderemmo dei soldi per farle abortire, è il minimo che si possa aspettare. A nessuno è permesso offendere ed offendersi se poi gli si replica!

PINTO. Ricordati da dove vieni: fino a tre giorni fa stavi nel Movimento sociale. Sei un fascista anche tu!

CERQUETTI. Detto da te, non è una accusa, è una stupidaggine.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, lasci parlare l'oratore. Onorevole Cerquetti, continui.

CERQUETTI. Se insistiamo affinché questi emendamenti all'articolo 3 vengano approvati, lo facciamo nella convinzione di rendere un servizio ad una legge che, pur condannando e respingendo *in toto*, per lo meno vogliamo concorrere a rendere meno ingiusta possibile.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sostituire le parole: Quando il medico riscontra l'urgenza di procedere alla interruzione della gravidanza *con le seguenti:* Quando il medico accerta

la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2 e ritiene che il danno e il pericolo non siano diversamente evitabili.

3. 15. **Almirante, Guarra, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Lo Porto, Miceli Vito, Pazzaglia, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.**

Sopprimere il quarto comma.

3. 16. **Almirante, Guarra, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Lo Porto, Miceli Vito, Pazzaglia, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.**

Sopprimere il quinto comma.

3. 17. **Almirante, Guarra, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Lo Porto, Miceli Vito, Pazzaglia, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Mi accingo ad illustrare gli emendamenti all'articolo 3 avendo ancora presente quanto stamane, nella dichiarazione di voto sull'articolo 2, ha detto l'onorevole Mazzola il quale rimproverava — lascio a lui la responsabilità del rimprovero — all'onorevole Pannella di assumere una funzione di copertura delle posizioni del partito comunista e del partito socialista, che sono in realtà di vera e propria volontà di liberalizzare l'aborto. Aggiungeva poi l'onorevole Mazzola, in una dichiarazione di voto molto polemica e molto vibrata, che in sostanza sarebbero giunte alla democrazia cristiana delle promesse di accordo per giungere a un testo che non fosse l'espressione della volontà della maggioranza abortista, che queste promesse di accordo vengono ripetute in ogni occasione, ma non vengono poi mantenute.

Mi si consenta di fare alcune considerazioni. Non so se quanto egli ha riferito, questo gioco delle parti tra il partito comunista e il partito radicale, sia un dato veramente accertato; ma certo è che la sua accusa è proprio questa, di avere come interlocutore nella maggioranza governativa un partito, quale il partito comunista, che nega di far parte del fronte abortista e di volere

la liberalizzazione dell'aborto, mentre in realtà questa liberalizzazione avviene con la copertura dei radicali che assumono le posizioni oltranziste.

Ma c'è di più. Quando l'onorevole Mazza parla delle promesse di accordo che non vengono mantenute ci costringe a dedurre da questo suo ragionamento che quando su altre materie gli accordi invece vengono raggiunti, non si tratta di un cedimento di altre parti verso posizioni della democrazia cristiana, ma di cedimento della democrazia cristiana alle posizioni delle altre parti.

Questa è la verità politica che emerge dal dibattito che noi stiamo affrontando. E l'articolo 2 ha già, purtroppo, risolto in termini per noi negativi il problema della liceità dell'aborto nei primi novanta giorni. Abbiamo adesso un articolo 3 che riguarda la procedura, e la speranza di salvare, attraverso la procedura, quello che è già compromesso con una decisione di merito è certamente una speranza tutt'altro che fondata o comunque una speranza labile che lascia poco spazio per evitare che il merito venga anche trattato con un metodo che non è accettabile.

Di qui i nostri emendamenti.

Quando si esamina l'articolo 3, nasce subito una domanda: il medico quale funzione deve svolgere nel futuro (tenendo presente anche funzioni che svolgono alcuni medici nel presente)? Nessuno di noi, infatti, può o intende nascondere che, purtroppo, nella realtà attuale vi sono, nella benemerita categoria dei medici, alcuni che escono da quelli che sono i limiti della deontologia professionale per dedicarsi ad un illecito arricchimento attraverso le pratiche abortive. E a fianco dell'ambiente dei medici vi sono anche altri ambienti che potremmo chiamare « paramedici » che si occupano delle attività abortive.

Quale funzione, dunque, deve avere il medico — visto che stiamo parlando proprio del metodo — nell'attività relativa all'interruzione della gravidanza, all'aborto?

Secondo noi il medico deve essere chiamato ad accertare l'esistenza di condizioni che legittimino, o meglio rendano non punibile l'aborto e che siano tali da non poter consentire altre iniziative, altri atti che evitino il grave irreparabile danno o il grave pericolo per la salute o per la vita della madre. In questo senso si muovono i nostri emendamenti, sopprimendo

innanzi tutto gli ultimi due commi e dando al terzo comma un diverso contenuto.

Cosa vogliamo, in sostanza? Innanzi tutto che il medico accerti l'esistenza di queste condizioni, e che in questo si esaurisca la sua attività. Vogliamo in sostanza che non ci sia quella che è la fase di riflessione prevista dal quarto comma dell'articolo 3, per il quale se la donna ritiene di essere in contrasto con la posizione del medico viene invitata dal medico stesso a riflettere, dopo di che è libera di fare quanto vuole. No, il medico deve presiedere alla funzione che gli è propria: accertare che sussistano le condizioni che noi indichiamo come tali da costituire il danno ed il pericolo, e tali che non consentano altri rimedi diversi dall'interruzione della gravidanza. A quel punto l'attività del medico si ferma per quanto riguarda la fase di accertamento; si avrà poi la fase dell'intervento vero e proprio di cui parleremo nel corso dell'esame degli articoli successivi.

Ecco quanto mi premeva dire ad illustrazione di questi tre emendamenti da noi presentati.

La Camera deve fare una scelta; non può essere la scelta di un metodo incerto tra una responsabilità del medico e una funzione quasi soltanto di consiglio, senza l'assunzione di vere e proprie responsabilità. No, la Camera deve scegliere a mio avviso la strada che responsabilizzi il medico, che consenta quindi alla donna di avere fiducia nel medico stesso, di affidarsi alle scelte che il medico possa consigliare sul piano tecnico, e non ovviamente soltanto sul piano morale, e di aderire alle soluzioni che il medico stesso suggerisca, senza ulteriori preoccupazioni per quanto attiene alla propria salute. Se il medico ritiene di dover consigliare l'aborto perché non esistono altri modi per evitare il pericolo o il danno, si giungerà all'interruzione della gravidanza; se il medico ritiene che esistano altri rimedi, gli stessi verranno praticati, e non si giungerà all'interruzione della gravidanza.

Ecco lo spirito che informa i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

Quando il padre del concepito sia morto o divenuto incapace prima della richiesta della donna, non si procede all'aborto se.

non previa autorizzazione del giudice tutelare che provvederà dopo aver valutato ogni circostanza al fine della tutela dei diritti successori del concepito.

3. 20. **Armella, Fusaro, Maggioni, Lussignoli, Quieti, Rocelli, Rosini, Sposetti, Stella, Sedati.**

L'onorevole Armella ha facoltà di svolgerlo.

ARMELLA. Ritengo che non ci sia molto da dire per illustrare l'emendamento, il cui contenuto è trasparente. Tutto lascia prevedere che si stia formando un vuoto nel nostro sistema legislativo e civile, perché finora il nostro sistema di diritto civile ha considerato il concepito come soggetto di diritti, ancorché non abbia alcuna possibilità di agire. E così ha considerato il concepito capace di succedere, di ricevere per donazione, tutte cose, queste, dette e richiamate anche dalla nota e più volte citata sentenza della Corte costituzionale. È chiaro che, se sarà approvato l'articolo 3 nel testo quale è stato presentato dalla Commissione, questo vuoto sarà anche più evidente; in quel momento il concepito non avrà alcuna tutela propria. Cosa può accadere? Può accadere che fino a quando ci siano questi tre soggetti (padre, madre e concepito), per un rapporto di interdipendenza ci sia ancora una certa possibilità di garanzia per i diritti del concepito, anche nel caso doloroso in cui la madre ritenga di chiedere di abortire. Viceversa, può avvenire che, per fatti contrari alla volontà di tutti, il concepito resti senza padre, che il padre muoia o perda la capacità di agire. In tal caso non si vede come le norme del codice civile tuttora esistenti (il diritto di succedere, il diritto di ricevere donazioni) possano ancora rimanere in piedi, se non si trova qualcosa che possa sostituire quello che fino ad oggi è garantito dalla presenza del padre.

Cosa si dovrebbe fare in tal senso? Si dovrebbe provvedere affinché, in tale situazione, vi fosse qualcuno che decidesse nel caso si verificassero contrasti di interessi tra la madre ed il nascituro.

In questo emendamento abbiamo previsto che non si possa procedere all'aborto nel caso che il padre del concepito non possa essere sentito, perché premorto o perché abbia perduto la capacità di agire, prima di aver ottenuto l'autorizzazione del

giudice tutelare come, nella passata legislatura, si è stabilito in sede di riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al secondo comma dopo le parole: ascoltata la donna, compie, aggiungere le seguenti: , in scienza e coscienza ».

3. 21.

« Al quarto comma, sostituire le parole: un documento, con le seguenti: copia di un documento, controfirmato dalla donna ».

3. 22.

Avverto altresì che l'onorevole Piccoli, a nome del gruppo della democrazia cristiana, ha presentato i seguenti subemendamenti:

« Sostituire il primo comma dell'emendamento Pratesi 3. 6 con il seguente:

La donna che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2 e ritiene di dover interrompere la gravidanza, si rivolge entro il novantesimo giorno dal concepimento ad un consultorio costituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 ».

0. 3. 6. 1

« Al secondo comma dell'emendamento Pratesi 3. 6, sopprimere le parole: e quando sia opportuno, e sempre con il suo consenso ».

0. 3. 6. 2.

Avverto che da parte del presidente del gruppo della democrazia cristiana è stata chiesta una sospensione della seduta prima che il relatore esprima il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 3.

Sospendo la seduta fino alle 18,30.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 19,25.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

II Commissione (Interni):

CANULLO ed altri: « Scioglimento dell'Ente autonomo "Esposizione universale di Roma" » (925) (con parere della I, della V e della IX Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

COLUCCI ed altri: « Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano » (199) (con parere della I, della V, della VI e della XII Commissione);

COLUCCI ed altri: Istituzione del fondo centrale di garanzia per il credito industriale agevolato a favore delle piccole e medie industrie » (200) (con parere della V, della XII e della XIII Commissione);

SALVI: « Concessione di anticipazioni di indennizzi a cittadini italiani per beni, diritti e interessi situati in Etiopia » (965) (con parere della III e della V Commissione);

VII Commissione (Difesa):

« Modifica all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del genio aeronautico » (940) (con parere della I e della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

MARIOTTI ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "Biennale di Venezia" » (964) (con parere della II, della V e della VI Commissione);

X Commissione (Trasporti):

MARZOTTO CAOTORTA: « Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e impianti gestiti dalle aziende esercenti trasporti pubblici terrestri, esclusi quelli esercitati dalle ferrovie dello Stato » (782) (con parere della I, della IV, della IX e della XIII Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

SALVATORE ed altri: « Riordinamento delle attività di ricerca e di informazione in agricoltura e riconoscimento all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agri-

cola (IRVAM) della qualità di ente di diritto pubblico » (967) (con parere della I, della V, della VIII, della XII e della XIII Commissione);

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Interni):

MASSARI: « Costruzione di case di riposo per lavoratori anziani » (869) (con parere della V, della IX e della XIII Commissione).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

DE CARNERI ed altri: « Subingresso della provincia autonoma di Trento alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici relativi ai beni destinati alla realizzazione di un centro di cure e soggiorno per mutilati ed invalidi del lavoro nel comune di Rovereto » (562), con modificazioni;

dalla XIII Commissione (Lavoro):

MANCINI VINCENZO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti » (401).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'articolo 3.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

PANNELLA. Per un richiamo al regolamento e, semmai, se lei crede, per una osservazione su quanto è testé accaduto.

PRESIDENTE. Mi indichi la disposizione del regolamento a cui intende riferirsi il suo richiamo.

PANNELLA. L'articolo 40 del regolamento non si riferisce, come è noto, alla

sospensione: gli uffici della Camera mi hanno infatti confermato che le sospensioni costituiscono una prassi dell'Assemblea. In ogni caso, signor Presidente, noi eravamo stati da lei riconvocati dopo trenta minuti: è passata invece più di un'ora. Vorrei perciò semplicemente dirle che avremmo molto gradito che, trascorsi trenta minuti, l'Assemblea fosse stata informata delle esigenze dei gruppi comunista e democristiano di prolungare la loro riunione e avesse potuto, semmai, approvare una nuova richiesta di sospensione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, il richiamo al regolamento che ella ha fatto non ha fondamento, perché l'articolo 40 si riferisce alla sospensiva, che è cosa diversa dalla sospensione della seduta.

PANNELLA. Infatti ho già detto che della sospensione non ho trovato traccia nel regolamento.

PRESIDENTE. Abbia allora la cortesia di ascoltare la spiegazione che sto per darle. L'Assemblea ha deciso, su mia proposta, la sospensione di mezz'ora della seduta. Le assicuro che è prassi di questa Camera, da lungo tempo, consentire al Presidente la facoltà di prolungare di qualche tempo la sospensione, in base a considerazioni di utilità circa lo svolgimento dei lavori. Io stesso ricordo molti casi in cui sospensioni di mezz'ora si sono prolungate per oltre una ora. Le assicuro, onorevole Pannella, che io ho valutato le circostanze e ho ritenuto che si dovesse consentire al gruppo del partito di maggioranza relativa un prolungamento della sospensione, dal momento che ciò avrebbe giovato non solo ai nostri lavori ma anche ad una giusta e positiva conclusione dell'esame di questo progetto di legge. La prego quindi di essere tranquillo e di credere alle mie parole.

PANNELLA. Credo alle sue parole e la ringrazio. Mi consenta tuttavia di sottolineare, signor Presidente, che le prassi, anche se invalse da lungo tempo, per continuare a vivere hanno bisogno di un consenso pressoché unanime. La prego perciò di registrare questa nostra presa di posizione contro la prassi cui lei si è richiamato e la ringrazio.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mi dispiace di non poter accettare il suo ri-

lievo. Io ho fatto una proposta alla quale non sono state opposte obiezioni. Torno a dirle perciò che ella deve riconoscere al Presidente almeno la facoltà di decidere un prolungamento della sospensione. Lo lasci dire a me che da lungo tempo ho l'onore e la fortuna di essere in questa Camera. Possiamo così proseguire nei nostri lavori.

Ha chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 3 l'onorevole Maria Teresa Granati Caruso. Ne ha facoltà.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA.

Signor Presidente, noi intendiamo mantenere il testo dell'articolo 3, così come è stato elaborato dalle Commissioni riunite, per due fondamentali ragioni. Intanto perché esso sancisce l'intervento dello Stato e della società attraverso il ricorso al medico di fiducia, o all'ospedale, o al consultorio, ovvero ad altro medico e tramite il colloquio con il medico stesso, creando così un primo momento di solidarietà e di aiuto alla donna, togliendola dalla sua solitudine e avviando, in definitiva, un rapporto di fiducia, che riteniamo essenziale, tra donna, sistema sanitario e Stato.

In secondo luogo si riconosce alla donna in ultima istanza la facoltà, e soprattutto la responsabilità, di decidere se ricorrere o meno all'aborto valendosi della consulenza medico-sociale di un sanitario. Il che non significa libertà d'aborto o tanto meno diritto d'aborto. L'obiettivo reale è la libertà dall'aborto, cioè il diritto ad una procreazione libera, cosciente e responsabile.

Vorrei fare qualche considerazione sugli emendamenti Boffardi Ines 3. 10 e Pratesi 3. 6 e, in generale, sul ruolo del consultorio così come noi lo vediamo. Noi intendiamo esaltare e valorizzare il ruolo dei consultori nella complessità dei loro compiti, così come li prevedono molte leggi regionali e come questa stessa legge, che stiamo discutendo, li indica sulla questione specifica dell'aborto all'articolo 13. Noi però non vediamo l'opportunità di fare del consultorio una tappa obbligata ed esclusiva nell'iter previsto per praticare l'interruzione volontaria della gravidanza, soprattutto perché ciò significherebbe restringere la gamma delle possibilità che la donna ha in base al testo dell'articolo 3, così come è stato approvato dalle Commissioni giustizia e sanità.

La donna può, già in base a questo testo, andare dal medico del consultorio, se

lo desidera, se sceglie questa opportunità; ma non vediamo perché dobbiamo obbligarla a passare necessariamente attraverso il consultorio. A noi interessa approvare una legge che sia basata sulla realtà concreta del paese, che si rapporti a questo contesto sociale nel quale viviamo e che soprattutto possa essere applicata e rappresenti uno strumento valido per sconfiggere la clandestinità dell'aborto.

Molte donne possono non volere questo approccio con il consultorio. I consultori, intanto, sono pochissimi e, dove esistono, sono all'inizio della loro attività. Molte donne non li conoscono; non dobbiamo pretendere dalla donna una conoscenza e una coscienza, soprattutto in ordine al consultorio, che ancora non si è creata. Siamo dunque realisti e concreti: se vogliamo davvero combattere la clandestinità e tutelare davvero la salute della donna, dobbiamo facilitarle questo rapporto con il momento pubblico, dobbiamo aiutarla ad uscire dal suo isolamento, dobbiamo garantirle una reale possibilità di scelta tra le varie possibilità che le si offrono, fra cui è già compresa quella del medico del consultorio. Farne una tappa obbligata ed esclusiva significa certamente creare dei grossi problemi a molte donne, che possono avere riserve e difficoltà. Inoltre, correremmo il rischio di non qualificare il consultorio nel suo ruolo specifico, che è quello della prevenzione. Facciamoli, piuttosto, i consultori in tutto il territorio nazionale! Facciamoli diventare quello che devono essere, nella pienezza del loro ruolo; e le donne ci andranno, in quanto avranno fiducia in queste strutture.

Per concludere, vorrei fare una considerazione sulla questione del ruolo del medico, che nell'illustrazione di molti emendamenti ha occupato parecchio spazio. A nostro parere, nel testo dell'articolo 3 al medico è attribuita una funzione precisa ed insostituibile, che non è quella di giudice o di arbitro, perché abbiamo detto che questa è una strada che non si può percorrere, come insegna Seveso, e che i medici stessi rifiutano. Il ruolo del medico è quello di consigliere, di consulente, di informatore e di aiuto della donna; e non ci sembra, da questo punto di vista, di riscontrare alcuna mortificazione professionale. Anzi, ci sembra di vedere una possibile valorizzazione, in senso sociale, proprio del ruolo della professione medica, un diverso rapporto donna-medico che

parte da una maggiore conoscenza e coscienza dei condizionamenti socio-economici e culturali di cui la donna soffre e che possono condurla anche all'aborto.

Qui si prospetta, quindi, contro ogni visione che noi riteniamo restrittiva e tecnicistica del ruolo del medico, una prospettiva che è invece di espansione di tale ruolo, in senso sociale, anche in rapporto alle acquisizioni culturali e politiche che sono maturate nel dibattito sulla riforma sanitaria.

Per queste considerazioni, noi intendiamo mantenere il testo dell'articolo 3 predisposto dalle Commissioni (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

BERLINGUER GIOVANNI, Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione. Abbiamo già illustrato ampiamente l'opinione della maggioranza della Commissione sull'articolo 3 nella relazione scritta e nella replica. Mi limito pertanto a delle brevissime annotazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti Castellina Luciana 3. 1, Bonino Emma 3. 7 e Borruso 3. 9 è da osservare che essi contengono suggerimenti di opposto orientamento. Ciò conferma che l'articolo 3 rappresenta un tentativo di trovare una soluzione equilibrata. Questa considerazione ci induce a non accettare tali emendamenti.

L'emendamento Pratesi 3. 6 propone in sostanza di sostituire — non di integrare — la procedura prevista dall'articolo 3, con un'altra che prevede accertamenti presso i consultori. Condivido l'opinione appena espressa in merito dall'onorevole Granati e quindi ritengo che l'emendamento, nella sua attuale formulazione, non possa essere accettato, anche se ovviamente è auspicabile una graduale sostituzione di una rete sanitaria e sociale, come i consultori, alla funzione che attualmente assolvono i singoli medici. Nei consultori infatti il medico può essere affiancato ed aiutato da interventi di carattere sociale idonei a dare un carattere più preventivo e risolutivo rispetto alle cause che inducono la donna a richiedere l'interruzione della gravidanza.

Gli emendamenti Bonino Emma 3. 8, Rosati 3. 11, Fortuna 3. 18 e 3. 19 tendono anch'essi, da un lato ad ampliare, dall'al-

tro a restringere l'ambito dei medici che possono partecipare alle procedure previste dall'articolo 3. Noi riteniamo che sia opportuno che il medico abbia una certa esperienza — qui è stata definita in un termine quinquennale — e riteniamo errato che si faccia perno esclusivamente sui medici delle istituzioni, escludendo, come propone l'emendamento Rosati 3. 11, il medico di fiducia della donna. Per questi motivi esprimiamo parere contrario a tali emendamenti.

Per quanto concerne gli emendamenti Delfino 3. 3 e Rosati 3. 12, dobbiamo rilevare che parte delle esigenze prospettate in tali emendamenti viene accolta nell'emendamento 3. 21 della Commissione, emendamento che, se accolto, porterebbe alla seguente formulazione: « Il medico, ascoltata la donna, compie, in scienza e coscienza, gli accertamenti sanitari che ritiene necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna ». Questa espressione « scienza e coscienza » è comune nella deontologia medica ed insieme all'affermazione della dignità e libertà della donna contiene una duplice affermazione di principio che viene incontro alle esigenze della donna e alle esigenze dei medici. Ovviamente il medico deve compiere tutti gli accertamenti tra cui, prima ancora della procedura prevista dall'articolo 3, quello dell'esistenza della gravidanza; e deve poi valutare con la donna le condizioni che l'hanno indotta a richiedere l'interruzione della gravidanza. La Commissione è quindi contraria agli emendamenti Delfino 3. 3 e Rosati 3. 12, e insiste invece sul suo emendamento 3. 21.

Con gli emendamenti Delfino 3. 4, Rosati 3. 13 e Almirante 3. 15, si propone, in sostanza, di eliminare la facoltà del medico di autorizzare d'urgenza l'interruzione della gravidanza. La Commissione ritiene, però, che vi possano essere ragioni sanitarie che determinano tale urgenza ed è pertanto contraria a tali emendamenti.

Gli emendamenti Almirante 3. 16, Delfino 3. 5 e Rosati 3. 14 tendono a specificare le caratteristiche del documento attestante la richiesta di procedere all'interruzione della gravidanza. La Commissione, però, per evitare contenziosi che sarebbero dannosissimi e per dare una duplice garanzia sia alla donna che al medico, propone, con il proprio emendamento 3. 22, di sostituire le parole: « un documento » con le altre: « copia di un documento, controfirmato dal-

la donna »; è pertanto contraria agli altri emendamenti.

La Commissione è altresì contraria all'emendamento Almirante 3. 17 e all'emendamento Armella 3. 20, anche se comprende la motivazione di quest'ultimo emendamento. Non essendo previsto l'obbligo di consultazione del padre del concepito, ma solo che tale consultazione avvenga qualora la donna lo richieda, non pare coerente infatti introdurre tale obbligo, qualora il padre del concepito sia morto, prevedendo l'autorizzazione del giudice tutelare.

Per quel che riguarda il subemendamento Piccoli 0. 3. 6. 1, tendente a sostituire il primo comma dell'emendamento Pratesi 3. 6, esso sostanzialmente propone di impedire alla donna di sottoporsi all'intervento per l'interruzione della gravidanza e prevede per la donna soltanto la possibilità di rivolgersi al consultorio, che non può per altro autorizzare l'interruzione della gravidanza. La Commissione è quindi contraria a tale subemendamento. Quanto al subemendamento Piccoli 0. 3. 6. 2, la sua approvazione significherebbe che il padre del nascituro deve essere sempre sentito anche quando la donna non lo richieda. Poiché questo orientamento non è stato accolto dalla Commissione, che ha previsto, sì, la consultazione del padre, ma su richiesta della donna, la Commissione, a maggioranza, è contraria anche a tale subemendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea per gli emendamenti Castellina Luciana 3. 1, Bonino Emma 3. 7 e Borruso 3. 9, rilevando soltanto riguardo a quest'ultimo emendamento l'opportunità di mutare la dizione « tribunale dei minorenni » in « tribunale per i minorenni », giacché il collegio non è composto di minorenni, ma giudica i minorenni. Il Governo si rimette all'Assemblea anche per quanto concerne l'emendamento Pratesi 3. 6 (e i relativi subemendamenti Piccoli), nonostante la parte centrale di tale emendamento possa meritare considerazione ed i concetti di cui al secondo comma essere riproposti in sede di esame dell'articolo 13 del progetto di legge. Si rimette altresì all'Assemblea per gli emendamenti Bonino Emma 3. 8, Rosati 3. 11, Fortuna 3. 18

e 3. 19, Delfino 3. 3, Rosati 3. 12, Delfino 3. 4, Rosati 3. 13, Almirante 3. 15 e 3. 16, Delfino 3. 5, Rosati 3. 14, Almirante 3. 17, e Armella 3. 20. Per quanto attiene allo emendamento 3. 21 della Commissione, il Governo si rimette ugualmente all'Assemblea, rilevando, per altro, che la formula « in scienza e coscienza », pur appartenendo alla deontologia professionale medica, non ricorre spesso nei testi legislativi.

PANNELLA. In quelli canonici sì!

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vedo che ella è competente in materia... Per quanto attiene, infine, all'emendamento della Commissione 3. 22, il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Emma Bonino, mantiene il suo emendamento 3. 7, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

BONINO EMMA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione i due identici emendamenti Bonino Emma 3. 7 e Castellina Luciana 3. 1.

(Sono respinti).

Onorevole Borruso, mantiene il suo emendamento 3. 9 non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

BORRUSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che su tale emendamento è stata chiesta dal gruppo democristiano la votazione a scrutinio segreto.

PAZZAGLIA. Mi permetto di farle presente, signor Presidente, che per questa votazione non è stato dato il preavviso previsto dal regolamento.

PRESIDENTE. Desidero ricordarle, onorevole Pazzaglia, che, durante una stessa seduta, è sufficiente dare una sola volta il preavviso cui ella si riferisce.

PAZZAGLIA. La ringrazio di questa precisazione, signor Presidente. Desideravo solo sapere se è possibile avere ancora qualche minuto prima della votazione.

PRESIDENTE. Tutto il tempo necessario, onorevole Pazzaglia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borruso 3. 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	563
Votanti	562
Astenuti	1
Maggioranza	282
Voti favorevoli	262
Voti contrari	300

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Andreotti
Accame	Angelini
Achilli	Angius
Adamo	Aniasi
Agnelli Susanna	Anselmi Tina
Aiardi	Antoni
Alborghetti	Armato
Alici	Armella
Alinovi	Arnaud
Aliverti	Arnone
Allegra	Ascari Raccagni
Allegri	Azzaro
Amabile	Bacchi
Amalfitano	Baghino
Amarante	Balbo di Vinadio
Ambrogio	Baldassari
Amendola	Baldassi
Amici	Ballardini
Andreoni	Balzamo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

Bambi	Bosco	Castellina Luciana	Cuminetti
Bandiera	Bosi Maramotti	Castellucci	D'Alema
Baracetti	Giovanna	Castiglione	D'Alessio
Barba	Botta	Castoldi	Dal Maso
Barbarossa Voza	Bottarelli	Cattanei	Danesi
Maria Immacolata	Bottari Angela Maria	Cavaliere	Da Prato
Barbera	Bova	Cavigliasso Paolla	D'Arezzo
Barca	Branciforti Rosanna	Cazora	de Carneri
Bardelli	Bressani	Cecchi	De Caro
Bardotti	Brini	Ceravolo	De Carolis
Bartocci	Brocca	Cerquetti	de Cosmo
Bartolini	Broccoli	Cerra	Degan
Bassetti	Brusca	Cerrina Feroni	De Gregorio
Bassi	Bubbico	Chiarante	Del Castillo
Battaglia	Bucalossia	Chiovini Cecilia	Del Duca
Battino-Vittorelli	Buro Maria Luigia	Ciai Trivelli Anna	Dell'Andro
Belardi Merlo Eriase	Buzzoni	Maria	Del Pennino
Belci	Cabras	Ciannamea	Del Rio
Bellocchio	Cacciari	Ciccardini	De Michelis
Belussi Ernesta	Caiati	Cicchitto	De Petro
Benedikter	Calabrò	Cirasino	De Poi
Berlinguer Enrico	Calaminici	Cirino Pomicino	Di Giannantonio
Berlinguer Giovanni	Caldoro	Citaristi	Di Giulio
Bernardi	Calice	Citterio	Di Vagno
Bernardini	Campagnoli	Ciuffini	Donat-Cattin
Bernini	Cantelmi	Coccia	Drago
Bernini Lavezzo	Canullo	Cocco Maria	Dulbecco
Ivana	Cappelli	Codrignani Giancarla	Erminero
Bertani Eletta	Cappelloni	Colomba	Esposito
Bertoldi	Capria	Colombo	Evangelisti
Biamonte	Carandini	Colonna	Fabbri Seroni
Bianchi Beretta	Cardia	Colucci	Adriana
Romana	Carelli	Colurcio	Facchini
Bianco	Carenini	Compagna	Faenzi
Bini	Carlassara	Conchiglia Calasso	Fantaci
Bisaglia	Carlioni Andreucci	Cristina	Fanti
Bisignani	Maria Teresa	Conte	Federico
Bocchi	Carlotto	Conti	Felicetti
Bodrato	Carmeno	Corà	Felici
Boffardi Ines	Caroli	Corallo	Felisetti
Boldrin	Carrà	Corder	Ferrari Marte
Bollati	Carta	Corgi	Ferrari Silvestro
Bolognari	Caruso Antonio	Corradi Nadia	Ferri
Bonalumi	Caruso Ignazio	Corvisieri	Fioret
Bonifazi	Casadei Amelia	Costa	Flamigni
Bonomi	Casalino	Costamagna	Fontana
Borri	Casapieri Quagliotti	Cravedi	Formica
Borromeo D'Adda	Carmen	Craxi	Fornasari
Borruso	Casati	Cresco	Forni
Bortolani	Cassanmagnago Cer-	Cristofori	Forte
	retti Maria Luisa	Cuffaro	

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

Fortuna	Iozzelli	Marocco	Nespolo Carla
Fortunato	Kessler	Maroli	Federica
Fracanzani	Labriola	Marraffini	Niccoli
Fracchia	Laforgia	Martini Maria Eletta	Nicolazzi
Franchi	La Loggia	Martino	Nicosia
Frasca	La Malfa Ugo	Marton	Noberasco
Froio	Lamanna	Martorelli	Novellini
Furia	Lamorte	Marzano	Nucci
Fusaro	La Penna	Marzotto Caotorta	Occhetto
Galasso	La Rocca	Masiello	Olivì
Galli	La Torre	Mastella	Orione
Galloni	Lenoci	Matarrese	Orlando
Galluzzi	Leonardi	Matrone	Orsini Bruno
Gambolato	Lettieri	Matta	Orsini Gianfranco
Garbi	Lezzi	Mazzarino	Ottaviano
Gargani	Libertini	Mazzarrino	Padula
Gargano	Licheri	Mazzola	Pagliai Morena
Garzia	Lima	Mazzotta	Amabile
Gasco	Lo Bello	Meneghetti	Pajetta
Gaspari	Lobianco	Merloni	Palopoli
Gatti	Lodi Faustini Fustini	Merolli	Pani
Gatto	Adriana	Meucci	Papa De Santis
Gava	Lodolini Francesca	Mezzogiorno	Cristina
Giadresco	Lombardi	Miana	Patriarca
Giannantoni	Lombardo	Miceli Vincenzo	Pavone
Giannini	Longo Luigi	Miceli Vito	Pazzaglia
Giglia	Lo Porto	Micheli	Pecchia Tornati
Giordano	Lucchesi	Migliorini	Maria Augusta
Giovagnoli Angela	Lussignoli	Milani Armellino	Peggio
Giovanardi	Macciotta	Milani Eliseo	Pellegatta Maria
Giuliari	Maggioni	Milano De Paoli	Agostina
Giura Longo	Magnani Noya Maria	Vanda	Pellicani
Goria	Magri	Millet	Pellizzari
Gorla	Malagodi	Mirate	Pennacchini
Gottardo	Malagugini	Misasi	Perantuono
Gramegna	Malfatti	Mondino	Perrone
Granati Caruso Ma-	Malvestio	Monsellato	Pertini
ria Teresa	Mammi	Monteleone	Petrucci
Granelli	Manca	Mora	Pezzati
Grassi Bertazzi	Mancini Giacomo	Morazzoni	Piccinelli
Grassucci	Mancini Vincenzo	Morini	Piccoli
Guadagno	Mancuso	Moro Aldo	Pinto
Gualandi	Manfredi Giuseppe	Moro Dino	Pisanu
Guasso	Manfredi Manfredo	Moro Paolo Enrico	Pisicchio
Guerrini	Mannino	Mosca	Pisoni
Guglielmino	Mannuzzu	Moschini	Pochetti
Gunnella	Mantella	Napoleoni	Pompei
Ianni	Marabini	Napoli	Pontello
Ianniello	Marchi Dascola Enza	Napolitano	Porcellana
Iotti Leonilde	Margheri	Natta	Portatadino

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

Postal	Santuz
Prandini	Sarri Trabujo Milena
Pratesi	Sarti
Presutti	Savino
Pucci	Savoldi
Pucciarini	Sbriziolo De Felice
Pugno	Eirene
Pumilia	Scalfaro
Quaranta	Scalia
Quarenghi Vittoria	Scaramucci Guaitini
Quattrone	Alba
Querci	Scarlato
Quercioli	Scovacricchi
Radi	Sedati
Raffaelli	Segni
Raichich	Segre
Ramella	Servadei
Rauti	Servello
Reichlin	Sgarlata
Rende	Sicolo
Revelli	Signorile
Ricci	Silvestri
Riga Grazia	Sinesio
Riz	Sobrero
Robaldo	Spagnoli
Roberti	Spataro
Rocelli	Spaventa
Rognoni	Speranza
Rosati	Spinelli
Rosini	Sponziello
Rosolen Angela Maria	Squeri
Rossi di Montelera	Stefanelli
Rossino	Stella
Rubbi Antonio	Tamburini
Rubbi Emilio	Tamini
Ruffini	Tani
Rumor	Tantalo
Russo Carlo	Tassone
Russo Vincenzo	Tedeschi
Sabbatini	Terranova
Saladino	Terraroli
Salomone	Tesi
Salvato Ersilia	Tesini Aristide
Salvatore	Tesini Giancarlo
Salvi	Tessari Alessandro
Sandomenico	Tessari Giangiacomo
Sandri	Testa
Sanese	Tiraboschi
Sangalli	Tocco
Santagati	Todros

Tombesi	Vetere
Toni	Villa
Torri	Villari
Tortorella	Vincenzi
Tozzetti	Vineis
Trabucchi	Zaccagnini
Tremaglia	Zagari
Trezzini	Zamberletti
Triva	Zambon
Trombadori	Zaniboni
Urso Giacinto	Zanone
Urso Salvatore	Zarro
Usellini	Zavagnin
Vaccaro Melucco	Zolla
Alessandra	Zoppetti
Vagli Maura	Zoppi
Valensise	Zoso
Vecchiarelli	Zuccalà
Vecchietti	Zucconi
Venegoni	Zuech
Venturini	Zurlo
Vernola	

Si è astenuto:

Bogi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pratesi 3. 6, al quale sono stati presentati i due subemendamenti Piccoli 0. 3. 6. 1 e 0. 3. 6. 2.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA. Non nego che intorno al tema dell'autodeterminazione della donna si sia discusso in aula e in Commissione in modo estremamente serio. Io contesto che non vi siano i consultori. Vi è una volontà politica di avviare la loro concreta attuazione, e leggi regionali in tal senso stanno per essere approvate. La parte politica che rappresento ha inoltre presentato una proposta di legge di rifinanziamento dei consultori. Per questo motivo esprimeremo voto favorevole all'emendamento Pratesi 3. 6, rac-

comandando per altro l'approvazione dei subemendamenti Piccoli.

Sottolineo che ci interessa soprattutto riproporre la tematica del consultorio che, a nostro modo di vedere, deve qualificare questa proposta di legge. Non è possibile indicare la scelta consultoriale come un fatto serio e, nel momento in cui si decide di avvalersi di questa struttura, indicarla in questi termini.

Sottolineo ancora che non è possibile, dopo aver approvato la riforma del diritto di famiglia, che coinvolge l'uomo e la donna in tutte le decisioni della comunità familiare, ritornare alla tematica dell'autodeterminazione, perché questo è un discorso vecchio e stantio (*Applausi al centro*).

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO EMMA. Mi rendo conto delle motivazioni che hanno spinto i colleghi Pratesi, Codrignani ed altri a presentare questo emendamento, che riguarda la socializzazione del problema, cui siamo particolarmente sensibili. Osservo però che i consultori non esistono e non credo che sia sufficiente la dichiarazione della collega Casanmagnago che afferma che il suo gruppo ha presentato un progetto di legge per il rifinanziamento della legge relativa. La legge sui consultori è del 1975: mi sembra dunque che vi sia stato tutto il tempo sufficiente per attuarla, se lo si fosse voluto. Non credo quindi che sia solo questione di tempo, ma proprio di volontà politica estremamente precisa. Ci saremmo trovati d'accordo su questo emendamento se ci fosse stata una norma transitoria: questi consultori non ci sono e nel frattempo le donne a chi si devono rivolgere? Questo non viene assolutamente detto con chiarezza, e ciò non ci consente di dare un voto favorevole a questo emendamento.

Tengo poi a sottolineare che noi siamo favorevoli al ricorso al consultorio in questa materia, se esso costituisce una possibilità e non un obbligo cui la donna deve ottemperare, partendo proprio dalla consapevolezza che le donne hanno una esigenza enorme di socializzare il problema. Una volta che delle strutture aperte ed effettivamente a favore delle donne esistessero, le donne comunque si rivolgerebbero ad esse, per-

ché l'esigenza di uscire dall'isolamento è sicuramente sentita. Ma credo che questa debba rimanere una possibilità lasciata alle donne, una possibilità offerta alle donne, ma non un obbligo e una tappa obbligatoria attraverso la quale si deve passare.

Preannuncio quindi su questo emendamento il voto contrario del gruppo radicale per i motivi esposti, non per questioni di principio. Siamo infatti sensibili al discorso sulla socializzazione, ma non possiamo ignorare che attualmente i consultori non esistono.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Anche a noi dispiace molto votare contro questo emendamento, come faremo. Ci dispiace — vogliamo dirlo — perché ne comprendiamo appieno l'ispirazione, essendo il consultorio, assai più del medico, idoneo a svolgere quella funzione di aiuto e consulenza di cui la donna ha certamente bisogno per non rimanere sola nel momento di una difficile decisione. Ma il problema riguarda il tipo di consultorio. Il problema non è solo quello cui lo stesso onorevole Pratesi ha accennato (e anche l'onorevole Granati e adesso l'onorevole Emma Bonino), cioè lo scarso numero di consultori attualmente esistenti, ma la loro qualità, la qualità anche di consultori pubblici che sono anche essi, per come li ha previsti la legge che li ha istituiti, strumenti in cui determinante è l'autorità del tecnico; il medico, lo specialista, la figura separata cioè a cui si delega un giudizio, mentre del tutto secondario è invece il momento collettivo, sociale, soprattutto quel confronto fra donne che sì, allora, sarebbe ben preferibile al colloquio con il medico previsto dall'articolo 3, ed avrebbe comunque valore positivo solo se e in quanto volontario e non reso obbligatorio dalla legge.

Per questa divergenza nel giudizio sulla qualità dei consultori, quali sono configurati dalla legge che li ha istituiti e che, nonostante il bene che qui se ne sta dicendo, noi consideriamo una brutta legge, per queste ragioni, dicevo, noi voteremo contro questo emendamento, pur condividendo in pieno l'ispirazione che ha mosso i colleghi a presentarlo.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

MANNUZZU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNUZZU. Mentre preannuncio che voterò a favore dell'emendamento Pratesi 3. 6, dichiaro che esprimerò voto contrario ai due subemendamenti Piccoli a tale emendamento. Il primo di essi mi sembra che snaturi la portata dell'emendamento, in quanto impedisce alla donna di determinare quello che dovrà essere l'esito della sua gravidanza. La scelta contenuta nel primo comma del nostro emendamento è una scelta qualificante ed essenziale. Ci sembra che senza di essa ogni altra parte successiva dell'emendamento resti priva non soltanto di senso politico, ma anche di autonomia logica.

Per quanto riguarda poi il secondo subemendamento, debbo dire che anch'esso mi pare inaccettabile. Se il fine di questo provvedimento è quello di eliminare l'aborto clandestino, imporre come necessaria la consultazione del padre del nascituro, che la donna può non volere avvertire in situazioni di conflittualità, mi pare che possa indurre la donna stessa a non ricorrere alle strutture pubbliche, ma a rivolgersi invece ancora una volta all'aborto clandestino. Daltronde, mi pare evidente che la certezza dell'identità del padre si può avere soltanto se la donna intende rivelarla, se la donna vuole che venga cointeressato. Pertanto, anche sotto questo profilo, mi sembra che tale subemendamento non sia da accogliere.

PRESIDENTE. L'onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti ha presentato, a nome del gruppo della democrazia cristiana, il seguente subemendamento:

All'emendamento Pratesi 3. 6, sostituire il primo inciso del secondo comma, con il seguente: Gli accertamenti sanitari si effettuano per mezzo del consultorio nel rispetto della dignità e della libertà della donna.

0. 3. 6. 3.

L'onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti ha facoltà di illustrarlo.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA. Abbiamo presentato un ulteriore subemendamento al fine di rendere autonoma

il secondo comma dell'emendamento Pratesi, modificandone nel contempo il primo periodo, che verrebbe sostituito dal seguente: « Gli accertamenti sanitari necessari si effettuano per mezzo del consultorio, nel rispetto della dignità e della libertà della donna ». In tal modo, se anche dovesse essere respinto il primo comma dell'emendamento Pratesi 3. 6, sarebbe possibile confrontarsi e votare il secondo comma, che coinvolge la tematica dei consultori.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo subemendamento?

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PICCOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI. Signor Presidente, chiedo che la votazione dell'emendamento Pratesi 3. 6 avvenga per divisione, nel senso di votare separatamente i singoli commi ed i relativi subemendamenti, sui quali insistiamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Piccoli. Pongo in votazione il subemendamento Piccoli 0. 3. 6. 1, all'emendamento Pratesi 3. 6, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È respinto).

Onorevole Pratesi, mantiene il primo comma del suo emendamento 3. 6, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

PRATESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Io pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Piccoli 0. 3. 6. 2 all'emendamento Pratesi 3. 6, non accettato dalla Commissione e per

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(*E respinto*).

Onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, mantiene il suo subemendamento 0. 3. 6. 3 all'emendamento Pratesi 3. 6, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA. Sì, signor Presidente.

PICCOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI. Se me lo consente, signor Presidente, la presentazione del subemendamento Cassanmagnago Cerretti ha conferito autonomia al secondo comma dell'emendamento Pratesi 3. 6, modificandone alcune parole. Pertanto il testo che ne risulta diventa per noi un emendamento a sé stante.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Piccoli. Porrò allora in votazione il secondo comma dell'emendamento Pratesi 3. 6 con la modifica ad esso apportata dal subemendamento Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 0. 3. 6. 3.

PICCOLI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, chiedo che la votazione avvenga per appello nominale.

ACHILLI. A nome del gruppo socialista, chiedo la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di votazione per scrutinio segreto prevale su quella di votazione per appello nominale, indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul secondo comma dell'emendamento Pratesi 3. 6. con il subemendamento Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa 0. 3. 6. 3.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	579
Votanti	577
Astenuti	2
Maggioranza	289
Voti favorevoli	272
Voti contrari	305

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bambi
Accame	Bandiera
Achilli	Baracetti
Adamo	Barba
Agnelli Susanna	Barbarossa Voza
Aiardi	Maria Immacolata
Alborghetti	Barbera
Alici	Barca
Alinovi	Bardelli
Aliverti	Bardotti
Allegra	Bartocci
Allegri	Bartolini
Amabile	Bassetti
Amadei	Bassi
Amalfitano	Battino-Vittorelli
Amarante	Belardi Merlo Eriase
Ambrogio	Belci
Amendola	Bellocchio
Amici	Belussi Ernesta
Andreoni	Berlinguer Enrico
Andreotti	Berlinguer Giovanni
Angelini	Bernardi
Angius	Bernardini
Aniasi	Bernini
Anselmi Tina	Bernini Lavezzo
Antoni	Ivana
Armato	Bertani Eletta
Armella	Bertoldi
Arnaud	Biamonte
Arnone	Bianchi Beretta
Ascari Raccagni	Romana
Azzaro	Bianco
Bacchi	Biasini
Baghino	Bini
Balbo di Vinadio	Bisaglia
Baldassari	Bisignani
Baldassi	Bocchi
Ballardini	Bodrato
Balzamo	Boffardi Ines

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

Bogi	Carmeno	Conte	Fantaci
Boldrin	Caroli	Conti	Fanti
Bollati	Carrà	Corà	Federico
Bolognari	Carta	Corallo	Felicetti
Bonalumi	Caruso Antonio	Corder	Felici
Bonifazi	Caruso Ignazio	Corgbi	Felisetti
Bonomi	Casadei Amelia	Corradi Nadia	Ferrari Marte
Borri	Casalino	Corvisieri	Ferrari Silvestro
Borromeo D'Adda	Casapieri Quagliotti	Costa	Ferri
Borruso	Carmen	Costamagna	Fioret
Bortolani	Casati	Cravedi	Flamigni
Bosco	Cassanmagnago Cer-	Craxi	Fontana
Bosi Maramotti	retti Maria Luisa	Cresco	Formica
Giovanna	Castellina Luciana	Cristofori	Fornasari
Botta	Castellucci	Cuffaro	Forni
Bottarelli	Castiglione	Cuminetti	Forte
Bottari Angela Maria	Castoldi	D'Alema	Fortuna
Bova	Cattanei	D'Alessio	Fortunato
Bozzi	Cavaliere	Dal Maso	Foschi
Branciforti Rosanna	Cavigliasso Paolla	Danesi	Fracanzani
Bressani	Cazora	Da Prato	Fracchia
Brini	Cecchi	D'Arezzo	Franchi
Brocca	Ceravolo	de Carneri	Frasca
Broccoli	Cerqueti	De Caro	Froio
Brusca	Cerra	De Carolis	Furia
Bubbico	Cerrina Feroni	de Cosmo	Fusaro
Bucalossi	Chiarante	Degan	Galasso
Buro Maria Luigia	Chiovini Cecilia	De Gregorio	Galli
Buzzoni	Ciai Trivelli Anna	Del Castillo	Galloni
Cabras	Maria	Del Duca	Galluzzi
Cacciari	Ciampaglia	Dell'Andro	Gambolato
Caiati	Ciannamea	Del Pennino	Garbi
Calabrò	Ciccardini	Del Rio	Gargani
Calaminici	Cicchitto	De Michelis	Gargano
Caldoro	Cirasino	De Petro	Garzia
Calice	Cirino Pomicino	De Poi	Gasco
Campagnoli	Citaristi	Di Giannantonio	Gaspari
Cantelmi	Citterio	Di Giulio	Gatti
Canullo	Ciuffini	di Nardo	Gatto
Cappelli	Coccia	Di Vagno	Gava
Cappelloni	Cocco Maria	Donat-Cattin	Giadresco
Capria	Codrignani Giancarla	Drago	Giannantoni
Carandini	Colomba	Dulbecco	Giannini
Cardia	Colombo	Erminero	Giglia
Carelli	Colonna	Esposito	Giordano
Carenini	Colucci	Evangelisti	Giovagnoli Angela
Carlassara	Colurcio	Fabbri Seroni	Giovanardi
Carloni Andreucci	Compagna	Adriana	Giuliari
Maria Teresa	Conchiglia Calasso	Facchini	Giura Longo
Carlotto	Cristina	Faenzi	Goria

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

Gorla	Magri	Millet	Pellicani
Gottardo	Malagodi	Mirate	Pellizzari
Gramegna	Malagugini	Misasi	Pennacchini
Granati Caruso Maria Teresa	Malfatti	Molè	Perantuono
Granelli	Malvestio	Mondino	Perrone
Grassi Bertazzi	Mammi	Monsellato	Pertini
Grassucci	Manca	Monteleone	Petrucci
Guadagno	Mancini Giacomo	Mora	Pezzati
Gualandi	Mancini Vincenzo	Morazzoni	Picchioni
Guasso	Mancuso	Morini	Piccinelli
Guerrini	Manfredi Giuseppe	Moro Aldo	Piccoli
Guglielmino	Manfredi Manfredo	Moro Dino	Pinto
Gunnella	Mannino	Moro Paolo Enrico	Pisanu
Ianni	Mannuzzu	Mosca	Pisicchio
Ianniello	Mantella	Moschini	Pisoni
Iotti Leonilde	Marabini	Napoleoni	Pochetti
Iozzelli	Marchi Dascola Enza	Napoli	Pompei
Kessler	Margheri	Napolitano	Pontello
Labriola	Mariotti	Natta	Porcellana
Laforgia	Marocco	Nespolo Carla	Portatadino
La Loggia	Maroli	Federica	Postal
La Malfa Ugo	Marraffini	Niccoli	Prandini
Lamanna	Martini Maria Eletta	Nicolazzi	Pratesi
Lamorte	Martino	Nicosia	Presutti
La Penna	Marton	Noberasco	Preti
La Rocca	Martorelli	Novellini	Pucci
La Torre	Marzano	Nucci	Pucciarini
Lenoci	Marzotto Caotorta	Occhetto	Pugno
Leonardi	Masiello	Olivi	Pumilia
Lettieri	Mastella	Orione	Quaranta
Lezzi	Matarrese	Orlando	Quarenghi Vittoria
Libertini	Matrone	Orsini Bruno	Quattrone
Licheri	Matta	Orsini Gianfranco	Querci
Lima	Mazzarrino	Ottaviano	Quercioli
Lo Bello	Mazzola	Padula	Quieti
Lobianco	Mazzotta	Pagliai Morena	Radi
Lodi Faustini Fustini	Meneghetti	Amabile	Raffaelli
Adriana	Merloni	Pajetta	Raicich
Lodolini Francesca	Merolli	Palopoli	Ramella
Lombardi	Meucci	Pani	Rauti
Lombardo	Mezzogiorno	Papa De Santis	Reichlin
Longo Luigi	Miana	Cristina	Rende
Longo Pietro	Miceli Vincenzo	Patriarca	Revelli
Lo Porto	Miceli Vito	Pavone	Ricci
Lucchesi	Micheli	Pazzaglia	Riga Grazia
Lussignoli	Migliorini	Pecchia Tornati	Righetti
Macciotta	Milani Armellino	Maria Augusta	Robaldo
Maggioni	Milani Eliseo	Peggio	Roberti
Magnani Noya Maria	Milano De Paoli	Pellegatta Maria	Rocelli
	Vanda	Agostina	Rognoni

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

Romita	Spataro
Rosati	Spaventa
Rosini	Speranza
Rosolen Angela Maria	Spinelli
Rossi di Montelera	Sponziello
Rossino	Sposetti
Rubbi Antonio	Squeri
Rubbi Emilio	Stefanelli
Ruffini	Stella
Rumor	Tamburini
Russo Carlo	Tamini
Russo Ferdinando	Tani
Russo Vincenzo	Tantalo
Sabbatini	Tassone
Saladino	Tedeschi
Salomone	Terranova
Salvato Ersilia	Terraroli
Salvatore	Tesi
Salvi	Tesini Aristide
Sandomenico	Tesini Giancarlo
Sandri	Tessari Alessandro
Sanese	Tessari Giangiacomo
Sangalli	Testa
Santagati	Tiraboschi
Santuz	Tocco
Sanza	Todros
Sarri Trabujo Milena	Tombesi
Sarti	Toni
Savino	Torri
Savoldi	Tortorella
Sbriziolo De Felice	Tozzetti
Eirene	Trabucchi
Scalfaro	Tremaglia
Scalia	Trezzini
Scaramucci Guaitini	Triva
Alba	Trombadori
Scarlato	Urso Giacinto
Scovacricchi	Urso Salvatore
Sedati	Usellini
Segni	Vaccaro Melucco
Segre	Alessandra
Servadei	Vaglia Maura
Servello	Valensise
Sgarlata	Vecchiarelli
Sicolo	Vecchietti
Signorile	Venegoni
Silvestri	Venturini
Sinesio	Vernola
Sobrero	Vetere
Spagnoli	Villa

Villari	Zarro
Vincenzi	Zavagnin
Vineis	Zolla
Vizzini	Zoppetti
Zaccagnini	Zoppi
Zagari	Zoso
Zamberletti	Zuccalà
Zambon	Zucconi
Zaniboni	Zuech
Zanone	Zurlo

Si sono astenuti:

Benedikter	Riz
------------	-----

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. A seguito di questa votazione, sono quindi preclusi gli altri commi dell'emendamento Pratesi 3. 6.

Onorevole Emma Bonino, mantiene il suo emendamento 3. 8, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

BONINO EMMA. Sì, signor Presidente.

MAGNANI NOYA MARIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNANI NOYA MARIA. Il gruppo socialista si asterrà dalla votazione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonino Emma 3. 8.

(E respinto).

Onorevole Rosati, mantiene il suo emendamento 3. 11, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

ROSATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(E respinto).

Onorevole Maria Magnani Noya, mantiene gli emendamenti Fortuna 3. 18 e 3. 19, di cui ella è cofirmataria, non accettati dalla Commissione e per i quali il Governo si rimette all'Assemblea?

MAGNANI NOYA MARIA. Sì, signor Presidente.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

PRESIDENTE. Poiché questi emendamenti sono tra loro connessi, li pongo in votazione congiuntamente.

(Sono respinti — Commenti del deputato Mazzola).

Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 3. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Rosati, mantiene il suo emendamento 3. 12, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

ROSATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 21, della Commissione, per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 3. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Rosati, mantiene il suo emendamento 3. 13, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

ROSATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché questi emendamenti hanno identico contenuto, li pongo in votazione congiuntamente.

(Sono respinti).

Onorevole Pazzaglia, mantiene l'emendamento Almirante 3. 15, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e

per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene l'emendamento Almirante 3. 16, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 3. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Rosati, mantiene il suo emendamento 3. 14, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

ROSATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché questi emendamenti sono di analogo contenuto, li pongo congiuntamente in votazione, con riserva di coordinare il testo qualora fossero approvati.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 22 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Pazzaglia, mantiene l'emendamento Almirante 3. 17 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, e per il quale il Governo si rimette alla Assemblea?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

Onorevole Armella, mantiene il suo emendamento 3. 20, non accettato dalla Commissione, e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

ARMELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo 3 nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, colleghi e colleghi, questa storia del medico, sulla quale ormai ci pronunceremo definitivamente, è forse il dato sul quale l'opinione pubblica, anche e da più di un anno si è maggiormente mobilitata. In realtà, dopo l'articolo 2, mi sembra questo l'altro momento definitivamente qualificante per la legge che ci accingiamo, o vi accingete, a votare. Se l'articolo 3 sarà approvato (apparentemente è un paradosso, del quale non pochi di voi inizialmente si rallegreranno), con molta probabilità il gruppo radicale si vedrà costretto a votare contro la legge nel suo complesso. Capisco che alcuni tenteranno di recuperare così anni di ritardo, e si illuderanno che la gente non capisca almeno questa volta questa nostra solitudine e questo nostro apparente isolamento (*Commenti all'estrema sinistra*). Tu dici che non saremo soli perché anche la destra voterà contro... Certo, non saremo soli a votare contro, come i tuoi predecessori comunisti per venti anni non sono stati soli a votare contro il governo di classe, e che anche allora si trovavano in insignificante compagnia dell'estrema destra.

Questo punto mi sembra quindi rappresentare il nodo di anni di polemiche ed il nodo di uno schieramento maggioritario di tutte le organizzazioni femminili, anche quelle non femministe, che si sono pronunciate in modo contrario e diverso rispetto a quello al quale sembra che la stragrande maggioranza di questa Assemblea voglia invece portare il voto della Camera.

Ma io credo che non avrei affatto bisogno di essere radicale, per esprimere la mia contrarietà a questo articolo 3. Non è necessario, penso, il sussidio di convinzioni di parte, anche se ideali. È ancora una volta in termini di diritto positivo che

questo articolo ci sembra di enorme gravità, tale da comportare una vita della legge che sarà solo foriera di conflitti e di negazione dei presupposti che la legge stessa pretende di voler attuare.

Quando si dice nel dispositivo di una legge che « il medico valuta le circostanze che determinano la donna a chiedere l'interruzione della gravidanza » si dà una indicazione imperativa al medico che non solo non rientra nelle sue capacità, ma nemmeno nelle sue competenze e nelle sue possibilità professionali.

Vorrei che la stragrande maggioranza dei colleghi, che forse non hanno tutti riflettuto alla lettera di questa legge delegando, come è fatale nello scontro politico, ad altri compagni o colleghi la riflessione su questo, riflettessero su quanto la legge effettivamente dice, cioè che il medico è delegato a valutare le circostanze che determinano la donna a chiedere l'interruzione della gravidanza. Queste circostanze sono un'altra cosa rispetto alle condizioni di salute della donna e alla tollerabilità dell'intervento abortivo. Vi sono condizioni anche di tipo economico-sociale, che concernono cioè delle dinamiche per le quali il medico, nella sua deontologia professionale, ha non solo il diritto di dire « no », ma anche il dovere di dire che la legge richiede da lui qualcosa che, in quanto medico, egli non ha titoli per dare. Se voi calate questo fatto nella realtà sociale italiana, nella quale profonde saranno le resistenze culturali, morali di gran parte (o di buona parte o di una piccola parte) dei medici a rispettare questa legge, ecco che voi comincerete ad avere dinanzi prefigurata la situazione contro la quale vi stiamo da un anno inutilmente ammonendo. Quand'anche voi riusciste, come riuscirete, fra qualche settimana, ad approvare questa legge, fra 3, 4 o 5 mesi questa legge avrà contro di sé l'unanimità delle donne, degli uomini, di coloro che la incontreranno.

Infatti questa legge respingerà nell'aborto clandestino, al di fuori dell'aborto di Stato, legale che voi avete voluto immaginare (contro il libero aborto ricondotto alla moralità ed alla decisione della donna che noi suggeriamo) tante donne che rifiuteranno l'aborto di Stato per fare quello clandestino. Quando in questo articolo (questo è un argomento su cui vale fare una riflessione, ma per noi basterà averlo ricordato) volete circoscrivere l'abor-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

to pubblico all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o di case di cura autorizzate ed equiparate (ed i sondaggi ci dicono che l'80 per cento dei ginecologi italiani non conosce la tecnica dell'aspirazione e quindi imporrà il raschiamento per provocare l'aborto), la donna dovrà ricorrere all'aborto con il raschiamento nelle strutture pubbliche, essendo andata da uno o due medici negli ospedali, bussando dal portiere dicendo che deve abortire e chiedendo a quale medico si debba rivolgere: e le diranno che deve conferire con certo medico (il quale, magari, è obiettore); dopo 7 giorni deve tornare per ricevere una risposta in una città, magari, sotto i 100 mila abitanti dove la vigilanza « terroristica » di « Comunione e liberazione » non mancherà, come a Seveso, di esercitarsi.

Fai bene, collega Borruso, a restare poiché ho alcune cose da dirti fra un istante, tanto per continuare questo dialogo che hai voluto inaugurare.

In questa situazione, con la scelta fra l'aborto di Stato per raschiamento e quello clandestino, non legale, per aspirazione, che la scienza indica ovunque che deve essere preferito in certe condizioni, che tipo di diritto positivo state per imporre ancora una volta al paese, alle donne, agli uomini, ai cittadini, alle organizzazioni ed ai medici, abortisti o no? I medici, attraverso le loro organizzazioni, anche quelle corporative, oggi ufficialmente si dichiarano indisponibili per questa operazione mistificata alla quale volete costringerli e della quale abbiamo già parlato in occasione dell'articolo 2.

In realtà il dibattito che oggi si è svolto è stato, in gran parte, falsificante ed elusivo, ed ha sfuggito le richieste precise, gli interrogativi che noi avevamo posto in termini di applicazione e di creazione di diritto concreto (e su di esso richiamiamo ancora l'attenzione dell'Assemblea).

Circa i problemi generali, è forse questo il momento di ricordare alcune banali ma necessarie verità al collega Borruso e anche al collega Galloni, che con gli oratori di Comunione e liberazione diviene plaudente con ritmo meno ecclesiastico.

È vero, Borruso, la nostra società è abortogena, produce aborti, siano essi 400 mila o un milione. È vero, questa è una società disumana, consumistica, questo è un regime in cui i valori cristiani, i valori della tolleranza, della responsabilità e del

dialogo sociale sono ridotti ai minimi termini. Questa è una società nella quale il ragazzo nasce convinto che, se riuscirà a rubare miliardi anziché una gallina, sarà un signore rispettato dal regime invece che un internato nei brefotrofi o nelle carceri minorili. È vero, questa è una società nella quale si indica, a chi in essa cresce, la violenza come elemento di soluzione: la uccisione del vivo, del vecchio, dell'anziano. E i vecchi muoiono nella solitudine della società creata da questo sistema e da questo regime. Siamo d'accordo, Borruso! Ma io ti chiedo anche un minimo di pudore, personale e storico.

BORRUSO. Ma tu non eri con Pacciardi a quei tempi?

PANNELLA. Se queste cose fossero i compagni socialisti o comunisti a ricordarle, ritengo che farebbero bene; ma che lo dica tu, da quei banchi, dai quali la democrazia cristiana, da trent'anni, detiene la maggioranza assoluta, o relativa, o il potere assoluto, il potere nelle banche, nelle industrie, nella RAI-TV, nella scuola... quando questa è l'Italia del vostro Concordato! e Roma, con le sue borgate, è quella che è! Con quale coraggio, allora, vi rivolgete a noi che siamo in questi banchi, voi che questa vostra società l'avete edificata, appunto, sulla violenza, sull'ingiustizia, sulla strage degli innocenti, di ogni tipo di innocenti? E la tutela del capitalismo sfrenato, selvaggio, vaticano e no, dell'Immobiliare e no, di tutti gli altri? Come puoi parlare proprio tu, quando proprio voi di Comunione e liberazione non avete mai fatto nulla, fino a tre anni fa, contro gli aborti clandestini, mai vi siete mossi, mai avete cercato di socializzare il problema delle donne cattoliche...

BORRUSO. Perché non facciamo un confronto meno demagogico?

PANNELLA. Borruso, tu parli spesso delle mistificazioni di cui questa società è capace; ma debbo dire che nessuna mistificazione mi appare peggiore di quella di chi parla dai banchi dai quali tu parli, rovesciando contro di noi la responsabilità dei misfatti di una società — la vostra, appunto — che crea aborti ad ogni livello...

BORRUSO. Come te! Che credibilità hai?

PANNELLA. ...e che è la tua, la vostra, quella del vostro integralismo ricco e potente. Noi possiamo anche a volte comprendere o rispettare gli integralismi poveri, anche se fanatici, ma i vostri integralismi, i vostri discorsi, mistificazione del potere, sono un'offesa al credente e al democratico. Ed è un'operazione che potrete portare avanti ancora per ben poco!

Signor Presidente, per i motivi che mi sono permesso di ricordare in ordine alle responsabilità concrete degli aborti che si rovesciano ogni anno e ogni giorno, come necessità, sulla gente del nostro paese, sul tipo di società, di classe dirigente, di classe politica che ha fatto rovinare questa piaga sulla nostra società, io credo di poter adesso concludere tornando con semplicità e in breve ad un articolo in cui, invece di riconoscere che la donna ha il diritto-dovere di assumersi delle responsabilità chiare, si chiede al medico qualcosa che egli avrà il diritto-dovere, molto spesso, di non fornire.

Non si può, né si deve ignorare il fatto che le strutture pubbliche sono quelle che sono, non solo impreparate, ma anche preparate ad ostacolare. Dinnanzi a ciò possiamo dire in coscienza, signor Presidente, che dovevamo dare questo ultimo contributo di carattere generale alla Camera ed ai colleghi; e per il resto, pur continuando ancora su altri emendamenti ad esprimere il nostro parere, dobbiamo ormai prepararci ad assumerci la grave responsabilità di votare contro per non isolarci da quel paese che tra qualche mese, una volta di più, dirà che le leggi che noi abbiamo finalmente prodotto hanno deluso le aspettative e hanno magari aggravato i problemi che pretendevano di risolvere. (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

TESTA. Non vi è dubbio che l'articolo 3 della proposta di legge che stiamo per approvare sia uno dei punti centrali dell'intera struttura normativa e rappresenti il contatto, l'impatto tra la donna che sceglie di abortire, che decide di abortire, e le istituzioni che noi riusciamo ad apprestare per assisterlo sotto il profilo sanitario e sotto il profilo psicologico, dandole la possibilità di compiere questo atto, che è drammatico e che è violento, nel modo migliore.

È chiaro allora che attraverso questa norma si è posta tutta la problematica dell'esistenza, della funzionalità, dell'uso delle istituzioni sanitarie e parasanitarie nel nostro paese. Vi sono carenze, certo; vi sono carenze nel funzionamento, nei compiti, nella quantità delle nostre istituzioni sanitarie. Ed è per questo che la problematica del consultorio non poteva essere accettata. Era una fuga, in realtà, non tanto e non solo perché i consultori sono stati voluti con compiti precisi di aiuto alla famiglia, di aiuto alla coppia, quanto perché sappiamo che essi ancora non esistono nel nostro paese. Allora, volere che l'aborto si compia solo in consultori inesistenti significava in realtà rendere quasi impossibile il compimento di questo atto così grave e doloroso.

L'obiettivo primario che i socialisti si propongono è quello di dare una risposta in termini reali, in termini concreti, a quel fenomeno scandaloso dell'aborto clandestino che vede tante donne, troppe donne (donne non abbienti, donne delle classi popolari) andare a compiere questo atto in tuguri con le « mammane ». Noi vogliamo dare una risposta civile, assistita a questi bisogni, che li sodisfi nel modo in cui anche oggi nel nostro paese è permesso a chi è dotato di beni, a chi va all'estero, a chi va in cliniche private. Ma ciò è possibile solo a chi appartiene a classi economicamente dotate, mentre la grande maggioranza delle donne, che compiono aborti clandestini, lo fanno per carenza di mezzi, per incapacità di poter provvedere altrimenti.

Questo fenomeno che traumatizza la donna, che spesso la colpisce in modo indelebile, che la lascia diversa dopo questa esperienza, doveva trovare una risposta il più possibile concreta. Sappiamo anche che all'indomani dall'approvazione di questa legge si dovrà vincere una specie di clima culturale per rendere possibile alla luce del sole alle donne italiane, che vorranno farlo, di abortire senza disistima dell'ambiente sociale. Sappiamo che vi sono limiti che pesano. Sappiamo che vi sono condizionamenti che potranno ancora, almeno in una prima fase, riportare alla clandestinità un fenomeno che, invece, deve essere superato attraverso le istituzioni mediche dello Stato, proprio perché sia compiuto nel modo più assistito possibile.

Ecco allora che l'obiettivo era quello di facilitare il più possibile il compimento di questo atto; ecco perché non si poteva ricorrere ad una unica istituzione; ecco per-

ché doveva essere lasciata alla donna la possibilità di avere un rapporto diretto con il medico di sua fiducia. Punto centrale dell'articolo è il rapporto fiduciario tra la donna ed il medico che essa si sceglie. Ecco perché abbiamo voluto anche nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 3 la citazione del medico professionalmente esercitante, anche se non inserito in una istituzione. Sappiamo per esperienza diretta, sappiamo perché accaduto anche in drammatici fatti recenti, come a Seveso, che troppe volte le istituzioni vengono ispirate e dirette a scelte politiche, a scelte ideologiche e non corrispondono alle richieste, a queste richieste delle donne italiane. Il rifarsi, quindi, soltanto ed unicamente alle istituzioni, come dire, ufficiali eliminando la possibilità di ricorrere al medico di fiducia, sarebbe stato grave errore, errore che è evitato dalla norma in esame.

Il rapporto fiduciario con il medico è quindi la struttura portante della norma. Il medico viene chiamato ad un compito assai delicato sotto il profilo sociale e sotto il profilo etico. Non è però vero che ad esso sia lasciata questa decisione, come anche poc'anzi è stato detto. Non è vero sotto un profilo strettamente normativo, perché se il medico valuta le circostanze che determinano la richiesta della interruzione della gravidanza, come è stato detto, le valuta però con la donna stessa e, quando sia opportuno e da lei richiesto, con il padre del concepito, cioè con il suo uomo. La norma introduce, cioè, tutto un rapporto di fiducia, di stima, un clima di colloquio, un rapporto illustrativo che rende più libera e più cosciente la determinazione della donna, che resta, essa, chiamata a decidere, dopo aver sentito, dopo essersi consultata, dopo aver parlato con il medico, dopo aver conosciuto i termini medici, i termini psicologici, dopo aver preso contatto con le istituzioni, dopo aver parlato con il suo compagno, se essa ha con lui un rapporto giusto, perché questo significa la possibilità e non la obbligatorietà di sentire il padre del concepito: fare in modo di avere in realtà un partecipante diretto alla scelta, nella misura in cui vi sia un rapporto affettivo, un rapporto di accettazione da parte della donna. Essa deve restare — ed essa resta anche nella struttura di questa norma — l'unica fonte di decisione in questa scelta drammatica, in questa scelta che la coinvolge, più di tutti, in prima persona.

La donna, cioè, si rende conto in questa situazione che il fatto non la riguarda soltanto privatamente: lo abbiamo già detto ed oggi lo richiamiamo all'attenzione dei colleghi. Essa si rende conto che è chiamata a prendere una decisione che la riguarda in prima, in primissima persona, ma che ha rilievi, risvolti più generali. L'ordinamento, affidando ad essa la scelta, dopo averla munita di tutte quelle consulenze, quelle conoscenze, quegli aiuti che si potevano dare nell'attuale situazione, in realtà le affida questo compito che è delle donne ma, attraverso esse, dell'intero paese.

Con questa breve motivazione, richiamando quanto abbiamo già affermato intervenendo nella discussione sulle linee generali, dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore di questo articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luciana Castellina. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Ho già svolto ampiamente, illustrando l'emendamento soppressivo 3. 1, le ragioni per le quali il nostro gruppo era favorevole alla soppressione pura e semplice dell'intero articolo 3 per quanto di negativo vi è contenuto in linea di principio e sul piano pratico, cioè per il segno di classe antipopolare che esso dà all'intera legge. Tuttavia noi non voteremo contro questo articolo, ma ci limiteremo ad astenerci.

Questa assurda e dannosa procedura non serve certamente del resto neppure a strappare un più vasto consenso, ma anzi solleva, come abbiamo visto, dubbi ancora maggiori per la sua evidente incoerenza. Ma poiché noi temiamo che, ove questo articolo fosse respinto, si aprirebbe la strada ad una soluzione anche peggiore, che ridurrebbe ulteriormente quel tanto di autodeterminazione della donna che il movimento delle donne ha imposto alla maggioranza in questa legislatura, ci facciamo carico delle contraddizioni e della debolezza della maggioranza e ci limiteremo ad astenerci.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerqueti. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

BOLLATI. La nostra parte politica voterà contro l'articolo 3 per le ragioni che sono state qui parzialmente illustrate nel corso degli interventi relativi agli emendamenti da noi presentati. Noi riteniamo che l'articolo 3 sia, purtroppo, la conseguenza logica del principio della depenalizzazione dell'aborto che è stato sancito nel precedente articolo 2, il quale ha introdotto il concetto dell'interruzione volontaria della gravidanza e la cui interpretazione potrà condurre a notevoli abusi. È una conseguenza logica, quindi, di un'impostazione della legge che ci trova contrari non solamente sul piano morale, ma sul piano giuridico.

Con gli emendamenti da noi presentati al terzo comma abbiamo cercato di correggere l'articolo in esame ritenendo che esso non specifichi il concetto di urgenza e soprattutto non si colleghi all'articolo 2 il quale, come dicevo, può essere interpretato in modo estensivo. I nostri emendamenti tendevano a far sì che la dichiarazione di urgenza da parte del medico fosse fondata sulle condizioni previste dall'articolo 2. I commi quarto e quinto, di cui abbiamo proposto la soppressione, costituiscono la chiave per l'introduzione del libero aborto: con essi, infatti, si vanifica quanto affermato nei primi tre commi perché, allorché si dà facoltà alla donna di ricorrere all'aborto nonostante il medico non esprima il suo parere sull'urgenza, si autorizza la donna ad assumere una libera decisione, anziché a decidere sulla base di una valutazione medica. Si afferma di non volere il libero aborto; ma in tal caso non si dovrebbe formulare l'articolo 2 così come è stato formulato, e soprattutto non si dovrebbe formulare l'articolo 3 nei termini in cui sono stati formulati, in particolare, i commi quarto e quinto, i quali, ripeto, lasciano alla donna la libertà assoluta di ricorrere alle pratiche abortive. E per questa ragione che siamo contrari all'articolo 3.

Si dice di volere, con il testo in esame, eliminare l'aborto clandestino e la speculazione che intorno ad esso esiste. Ebbene, con l'articolo 3 eliminiamo l'aborto clandestino solo perché rendiamo l'aborto libero, sopprimendo cioè quel principio della tutela della vita umana che pure è stato ipocritamente sancito nell'articolo 1 del progetto di legge (*Applausi dai deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Presutti. Ne ha facoltà.

PRESUTTI. Nel dichiarare che il gruppo della democrazia cristiana voterà contro lo articolo 3, così come è stato formulato dalle Commissioni riunite, ritengo necessario puntualizzare alcune osservazioni che hanno un grande rilievo di carattere politico, nel momento in cui ci accingiamo ad assumere una decisione che introduce il concetto dell'autodeterminazione della donna e riduce il ruolo del medico ad un puro atto burocratico.

Il primo dei rilievi attiene all'andamento della discussione sulla norma in esame. Il concetto dell'autodeterminazione della donna — concetto in base al quale si dà alla donna la potestà di individuare se nel suo caso esistano o meno le condizioni previste nell'articolo 2 per il ricorso allo strumento dell'aborto — sembra a noi che non tenga in alcun conto quelle che sono le legittime aspettative, quella che è, anche, la tutela prevista dalla norma costituzionale in ordine al ruolo e alla dimensione propria del concepito.

Noi democristiani non possiamo, dunque, accettare il concetto di autodeterminazione della donna, che riteniamo tanto più mistificante quanto più si è voluto dare all'articolo 2 una parvenza di un certo tipo, sotto l'aspetto sanitario: si è inteso infatti dare alla norma in questione una sorta di parvenza di ricorso giustificato all'aborto, sotto il profilo della salute psicofisica dell'interessata. Non si tiene poi, in sede di articolo 3, in alcun conto il fatto che è possibile la oggettivizzazione di quella particolare e determinata situazione individuale di salute psicofisica e si lascia alla donna il compito di valutare se le condizioni per ricorrere all'aborto esistano o meno. Sembra a noi, essendo questa la situazione, che si voglia realmente concedere, nel nostro paese, la liberalizzazione totale del ricorso allo strumento abortivo.

Un'ulteriore osservazione merita il ruolo del medico, la figura del medico, così come è « disegnata », dimensionata nell'articolo 3: un medico che non può valutare se non l'esistenza delle condizioni per l'urgenza dell'aborto e che non può valutare se la richiesta di aborto, nel caso in esame, sia o meno determinata dalle condizioni di salute psicofisica della donna.

Un medico, dunque, che ha un solo compito burocratico; un medico al quale, tra l'altro, viene assegnato il compito di valutare l'opportunità di interpellare il padre del concepito: a meno che non si intenda lasciare alla decisione della donna la valutazione di tale opportunità. Allora, domando: non basta, a questo punto, soltanto la richiesta della donna? Il medico non può nemmeno procedere al rilievo dell'esistenza della gravidanza. Prendo atto dell'interpretazione che è stata data dall'onorevole Giovanni Berlinguer in sede di replica. Quando ha fatto rilevare che nel testo dell'articolo si precisa che gli accertamenti vanno fatti nel rispetto della dignità e con il consenso della donna, egli non può dimenticare che questo consenso può anche non venire.

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione.* La parola « consenso » non esiste nella proposta di legge.

PRESUTTI. Certamente, onorevole Giovanni Berlinguer. Tanto importante, comunque, è questo ruolo del medico che poi, a partire dal quarto mese di gravidanza, è sua unica responsabilità valutare se esistano o meno le condizioni per procurare l'aborto in quel determinato caso.

Allora, non si può non rilevare che questa figura del medico, così disegnata, è assolutamente burocratica; egli, cioè, può dare solo la certificazione del fatto che è avvenuta una richiesta. A questo punto, debbo far notare all'onorevole Giovanni Berlinguer che vi è stato, rispetto al marzo scorso, un salto che egli chiama di qualità nella definizione del ruolo del medico. Nel marzo scorso la posizione del partito comunista e quella dell'onorevole Giovanni Berlinguer era tale che si riteneva dovesse essere un collegio medico a stabilire l'esistenza o meno delle condizioni di salute psicofisica per il ricorso all'aborto. Egli ha citato Collodi e l'episodio di Pinocchio, attorno al quale si erano radunati il corvo, la civetta ed il grillo parlante. Ebbene, non posso non notare, a questo punto, e con estremo piacere, che l'onorevole Berlinguer si è dato alla lettura delle *Avventure di Pinocchio* (lettura che certamente, per la maggior parte degli italiani, è fatta in epoca infantile) soltanto da qualche tempo a questa parte (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, non polemizzi, ma si attenga al tema della sua dichiarazione di voto.

PRESUTTI. Certamente, signor Presidente. Il ruolo del medico è stato esposto dall'onorevole Giovanni Berlinguer e dall'onorevole Del Pennino in occasione di un incontro che essi hanno avuto con un gruppo di medici. Questi medici le hanno fatto osservare, onorevole Berlinguer, che essi rifiutavano il ruolo loro assegnato, che non era un ruolo professionale, né un ruolo che tenesse conto delle dimensioni culturali che essi hanno nel nostro paese. E, forse, nel ricordo di quell'incontro che ella ha potuto esprimersi con così grave accanimento contro la classe medica. Ne prendo atto, come parlamentare e come appartenente anch'io — come lei — alla classe medica.

Infine, credo vada fatto un ultimo rilievo, onorevoli colleghi. La democrazia cristiana, durante la discussione sull'articolo 3, ha cercato di offrire tutti quegli spiragli, tutte quelle possibilità che potessero in qualche modo portare ad un miglioramento delle procedure previste nello stesso articolo. Ed è con grande rammarico che abbiamo dovuto constatare come da parte delle forze politiche che insieme hanno dato e stanno dando vita a questa legislazione sull'aborto, si sia rifiutata qualunque possibilità di incontro, anche e soltanto con l'individuare nel momento del consultorio uno strumento attraverso il quale si potesse in qualche modo procedere alla eliminazione e alla risoluzione delle cause individuali che possono essere alla base della richiesta del ricorso all'aborto.

Un discorso particolare credo che vada a questo punto rivolto ai colleghi cattolici come Pratesi e gli altri firmatari della proposta di legge sull'aborto, ai quali rivolgiamo, come democratici cristiani, l'invito a non far cadere quello che ha rappresentato il punto centrale, l'essenza della loro proposta di legge: il consultorio. Ad essi diciamo che vi è ancora spazio e tempo per riprendere questo discorso, e offriamo loro tutta la nostra disponibilità, perché siamo realmente convinti che la strada che dobbiamo percorrere è quella che deve portare a fare una legge che sia la meno peggiore possibile. E a questi amici che diciamo che siamo ancora disponibili a trovare i modi opportuni per inserire in qualche modo il momento del consultorio nella

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

normativa di questa proposta di legge che, se rimanesse nella sua attuale formulazione, certamente non lascerebbe alcuno spazio operativo ad amici cattolici che hanno creduto di militare in partiti politici diversi dal nostro.

Queste sono le motivazioni per le quali, a nome del gruppo della democrazia cristiana, riconfermo il voto contrario all'articolo 3 nel testo delle Commissioni. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

MANNUZZU. Parlo a nome degli indipendenti di sinistra del gruppo misto che sono firmatari dell'emendamento Pratesi. Sottoscrivendo questo emendamento, che non è stato approvato, noi abbiamo creduto di dare un contributo al perfezionamento di una legge che già contiene forti elementi di positività. Sono elementi presenti anche nell'articolo 3 che ci accingiamo ora a votare. In tale articolo si ribadisce che la pena, il carcere, non rappresenta una soluzione adeguata per combattere l'aborto clandestino. Conseguenza necessaria è che la donna può scegliere anche l'aborto. Ma si propone insieme, giustamente, l'esigenza di bilanciare questa facoltà di scelta della donna attraverso la possibilità di gestire socialmente il grave fenomeno dell'aborto, di addossarne il peso e la responsabilità sulla collettività intera. Per la verità tale esigenza ci sembra solo parzialmente soddisfatta dal tramite sociale configurato nell'articolo 3 del testo delle Commissioni: il medico.

Debbo rammaricarmi — dobbiamo rammaricarci — che non si sia scelto un tramite sociale più autentico e valido, quello rappresentato dal consultorio pubblico. Questa carenza, sulla quale è auspicabile una riflessione da parte dell'altro ramo del Parlamento, non spegne però la valenza essenzialmente positiva del provvedimento e dello stesso articolo 3 che ne è una essenziale cerniera. Per questo, nonostante la maggioranza dell'Assemblea abbia ritenuto più opportuno non accogliere il contributo che noi abbiamo offerto sottoscrivendo l'emendamento Pratesi, noi indipendenti di sinistra del gruppo misto voteremo a favore dell'articolo 3 nella sua attuale formulazione. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro*).

Una voce al centro. Gesuita!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(*È approvato — Vivi applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Commenti al centro*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Per fatto personale.

AGNELLI SUSANNA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI SUSANNA. Signor Presidente, la ringrazio di avermi concesso la parola. Ho sentito affermare oggi in quest'aula dall'onorevole Cerquetti, con riferimento alla mia persona, che gli Agnelli finanziano la violenza dell'estrema sinistra. Non ho capito come questa stupefacente dichiarazione si collegasse al progetto di legge sullo aborto che stiamo discutendo. Mi è sembrato, per la verità, che l'onorevole Cerquetti fosse leggermente e stranamente alterato (*Si ride*), anche perché si è abbandonato ad apprezzamenti offensivi ed inaccettabili nei riguardi di altre colleghe (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*) e, trascinato dall'enfasi del suo intervento, non si è probabilmente accorto della gravità delle sue dichiarazioni.

Tra l'altro, se l'onorevole Cerquetti avesse meditato sulle sue parole, si sarebbe reso conto che parlare di finanziamento della violenza dai banchi che egli occupa è comunque singolare (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*). Vorrei dunque pregare l'onorevole Cerquetti di meditare su quanto ha detto e di moderare in futuro le sue parole. La ringrazio, signor Presidente (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Commenti*).

CERQUETTI. Signor Presidente, chiedo di parlare poiché l'onorevole Susanna Agnelli mi ha attribuito parole che non ho mai pronunziato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Desidero precisare, con la massima calma, che l'onorevole Susanna Agnelli non ha letto il resoconto stenogra-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

fico del mio discorso, che evidentemente ancora non è stato pubblicato, ma che io ho avuto cura di controllare presso il Servizio dei resoconti. In effetti io mi sono guardato bene dall'accusare la famiglia Agnelli di aver finanziato la guerriglia di sinistra. Io ho soltanto fatto un riferimento, a proposito della borghesia illuminista o neolibérale, a quelli che erano i miti dell'Italia e della famiglia Agnelli. Punto e basta.

Se l'onorevole Susanna Agnelli ha compreso male (e le chiedo comunque scusa), io tengo a precisare, prendendo atto della sua dichiarazione, di non aver detto quanto ella mi ha attribuito.

Annunzio di interrogazioni.

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Annunzio di una risoluzione.

STELLA, *Segretario*, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 20 gennaio 1977, alle 10:

1. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FACCIO ADELE ed altri: Norme sull'aborto (25);

MAGNANI NOYA MARIA: Norme sull'interruzione della gravidanza (26);

BOZZI ed altri: Disposizioni per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (42);

RIGHETTI ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (113);

BONINO EMMA ed altri: Provvedimenti per l'interruzione della gravidanza in casi di intossicazione dipendente dalla nube di gas fuoriuscita dalla ditta ICMESA nel comune di Seveso (Milano) (227);

FABBRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (451);

AGNELLI SUSANNA ed altri: Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza (457);

CORVISIERI e PINTO: Disposizioni sull'aborto (524);

PRATESI ed altri: Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione della gravidanza (537);

PICCOLI ed altri: Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto (661);

— *Relatori*: Del Pennino e Berlinguer Giovanni, *per la maggioranza*; Gargani e Orsini Bruno; Mellini, *di minoranza*.

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1976, n. 781, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguardante la materia urbanistica (*approvato dal Senato*) (917);

— *Relatore*: Giglia;

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquota delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative (989);

— *Relatore*: Usellini.

La seduta termina alle 21,10.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Felicetti n. 5-00165 del 10 novembre 1976.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZiate****RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

« La VIII Commissione,

in relazione alle norme impartite dal Ministero della pubblica istruzione in materia di liberalizzazione dei piani di studio universitari e di iterabilità degli esami (cfr. circolare ministeriale del 3 dicembre 1976) in conformità ad un "parere" espresso dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel riconoscere che sussistono esigenze di rinnovamento profondo dei contenuti e dell'organizzazione della didattica e dunque del sistema vigente dei piani di studio, ritiene che tali esigenze devono trovare soddisfazione organica nel quadro della riforma universitaria e che, comunque, nella fase attuale, esse non possono essere realizzate con misure amministrative (le quali rischiano di andare in direzione opposta), ma che esse vanno affidate, in conformità con quanto previsto dalla legge 910 del 1969, alla tutela dei Consigli di facoltà, cui spetta istituzionalmente il compito di un giudizio di merito sulla congruenza dei piani di studio individuali con obiettivi di formazione scientifica e culturale e di preparazione e specializzazione professionale;

rileva che tali norme reintroducono il principio arcaico della distinzione di materie "fondamentali" e materie "complementari" e, per questa via, compromettono il processo in atto di elaborazione di nuovi filoni culturali e di nuove specializzazioni professionali che, attraverso i "modelli" di piani di studio proposti dalle facoltà e la riorganizzazione funzionale delle discipline, le facoltà stanno sperimentando, dopo l'iniziale fase di liberalizzazione "spontanea" e "selvaggia";

ritiene inoltre, al di là di considerazioni di principio, improponibili perché intempestive tali norme, che ove fossero applicate, creerebbero, in questa fase dello anno accademico, grave turbamento all'ordinato svolgimento dell'attività didattica e grave disorientamento per gli studenti.

« Occorre tener presente, infatti, che le facoltà, per ovvie ragioni di logica e di funzionalità, hanno proposto all'inizio del-

l'anno accademico modelli di piani di studio che prevedevano forme controllate di iterabilità degli esami e delle discipline, e che gli studenti hanno presentato entro il 31 dicembre piani di studio individuali secondo le indicazioni fornite dalle facoltà e stanno già seguendo i relativi corsi; che non è dunque possibile rivedere *in toto*, in corso d'anno, il sistema proposto dei piani di studio e la conseguente organizzazione della didattica, né sollecitare ora gli studenti a ripresentare (ché di questo poi si tratterebbe) i piani di studio individuali sulla base di nuove e tardive normative e invita perciò il Governo

a revocare la circolare in oggetto.

(7-00031) « MASIELLO, GIANNANTONI, VILLARI, TESSARI ALESSANDRO, PAGLIAI MORENA AMABILE, RAICICH ».

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

COLUCCI E NOVELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risanare i forti squilibri creatisi nel campo del credito bancario e segnalamente in quello degli interessi.

Da recenti aggiornati dati statistici risulta:

che, alla fine del 1976, la raccolta del sistema bancario ammontava a oltre 140 mila miliardi di lire, di cui la metà circa sotto forma di conti correnti e la restante sotto forma di depositi di risparmio;

che la preferenza alla liquidità dei detentori di depositi bancari appare nettissima anche e soprattutto per effetto della politica delle banche di remunerare maggiormente i depositi a vista ed in conto corrente, rispetto a quelli vincolati;

che i tassi passivi per le banche, dopo un periodo di forti oscillazioni, si sono ora elevati attorno al 15-16 per cento;

che i tassi attivi per le banche hanno mostrato anch'essi una correlazione quasi perfetta rispetto a quelli passivi, stazionando attualmente attorno al 25-26 per cento.

Va inoltre sicuramente riconosciuto che l'elevato tasso medio degli interessi attivi, oltre a costituire un pesante onere per le imprese che hanno bisogno di far ricorso al credito, rappresenta, tra l'altro, una causa ormai costante del perdurare del proces-

so inflazionistico che occorre decisamente ridimensionare nell'interesse dell'economia del paese.

Tanto premesso, gli interroganti chiedono di conoscere, con urgenza, quali misure intenda adottare per modificare tale precaria situazione del credito e indurre le parti protagoniste del mercato del denaro a più miti pretese, salvaguardando, in tal modo, soprattutto le imprese e gli enti pubblici i cui bilanci sono appesantiti fortemente dagli alti tassi di interesse che devono corrispondere su anticipazioni o prestiti.

(5-00312)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

LAMORTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che per la città di Potenza fu deciso negli anni scorsi la costruzione di un aeroporto civile;

che tale decisione comportò la individuazione di alcuni terreni interessati alla costruenda opera, con il relativo esproprio molto oneroso;

che i lavori preliminari, quale ad esempio lo sbancamento del terreno, sono stati da tempo terminati, il cui costo si aggirerebbe intorno ad alcuni miliardi di lire;

che, terminati questi lavori, ormai da più di tre anni essi sono stati sospesi —

se risulti vera la notizia apparsa su alcuni organi di stampa nazionale e regionale circa l'impossibilità di completare l'opera a causa di motivi tecnici: progettazione inadeguata, inesistenza sul mercato di aerei in grado di decollare su una pista concepita in maniera insufficiente, ubicazione sbagliata dovuta alla presenza di correnti d'aria pericolose.

L'interrogante rappresenta l'esigenza di fornire, con chiarezza ed in termini definitivi, una risposta ai suaccennati quesiti, raccapriccianti ed inverosimili, che sono motivo di forte malcontento nell'opinione pubblica e di incertezza delle autorità locali.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere quali programmi siano sul tappeto per il completamento dei lavori; oppure, nel caso l'aeroporto risultasse veramente irrealizzabile, quali iniziative si intendano adot-

tare per far luce su questa oscura vicenda, evidenziando l'opportunità e l'esigenza morale di aprire un'inchiesta perché questo spreco di risorse nazionali non resti impunito e si accertino tutte le responsabilità. (4-01599)

FORTE, AMARANTE E BIAMONTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali concreti provvedimenti intende prendere al fine di migliorare al più presto il servizio merci sull'intera rete ferroviaria ed in particolare in quella esistente nelle regioni meridionali soprattutto in coincidenza con periodi di particolari esigenze dei lavoratori addetti in agricoltura quali ad esempio, la semina dei cereali, ecc.

In particolare si chiede di sapere i motivi per cui due carri ferroviari: n. 8045182/3 e n. 8045203/5 partiti dalla stazione di Savona il giorno 7 gennaio 1977 con destinazione Cooperativa alleanza di Cava dei Tirreni (Salerno) con carico di patate per semina alla data del 18 gennaio 1977 ancora non sono giunti a destinazione con grave danno per i contadini interessati. (4-01600)

FORTE, AMARANTE E BIAMONTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza della continua richiesta da tempo avanzata ai vari livelli aziendali delle ferrovie dello Stato da parte di artigiani, operatori, contadini del Vallo di Diano (Salerno) nonché dai sindaci e dalle organizzazioni sindacali unitarie dei ferrovieri per ottenere il ripristino dell'abilitazione di altre fermate importanti della linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro al servizio merci come ad esempio quella di Sala Consilina.

Per sapere, inoltre — dato che la richiesta sopradetta è maggiormente valida oggi dato il grande stato di dissesto della viabilità interna che collega i vari paesi del Vallo di Diano a seguito della recente inondazione e di frane che hanno interessato quasi tutto il citato comprensorio — quali provvedimenti intende prendere sia in relazione al ripristino delle abilitazioni delle fermate più importanti, che in relazione al potenziamento dello stesso servizio merci attualmente svolto con treno *omnibus* trisettimanale quasi sempre soppresso ovvero giacente per settimane in qualche fermata per mancanza di mezzo di trazione. (4-01601)

FORTE e BIAMONTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza del profondo malcontento esistente tra la quasi totalità dei cittadini di Nocera Inferiore (Salerno) che già il giorno 17 gennaio 1977 hanno espresso, nei locali del comune, al sindaco, alle autorità politiche, ai tecnici del comune e dell'Azienda delle ferrovie dello Stato loro precise proposte migliorative di alcuni lavori effettuati parzialmente o totalmente alle vie Lucarelli, Gelsi, Dentice relativamente alla costruzione di sottopassaggi e cavalcavia della linea ferroviaria.

Per sapere, ancora, se risponde a verità la notizia che alcuni lavori innanzi detti sono stati eseguiti senza aver sentito il parere delle autorità comunali competenti, ovvero senza aver stipulato la necessaria convenzione fra le parti in applicazione delle leggi vigenti in materia.

Per sapere, inoltre, quali sono le eventuali responsabilità aziendali delle ferrovie dello Stato in ordine alla progettazione ed esecuzione dell'opera eseguita in via Lucarelli (sottopassaggio pedonale) — effettuata dall'impresa Rainone — che ha deturpato totalmente le caratteristiche paesaggistiche della zona ove insiste la succitata strada nonché l'aver occupata tutta la visuale di alcuni stabili di importanza storica e sottoposti a vincolo dall'autorità competente. Dette deturpazioni sono state riconosciute, per altro, dallo stesso ingegnere De Pasquale, capo dell'Ufficio 1° del Servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato che ha partecipato all'incontro del giorno 18 gennaio 1977 al comune di Nocera Inferiore.

Per sapere, infine, quali iniziative intende prendere al fine di soddisfare le esigenze della popolazione di Nocera Inferiore che qualora fossero disattese il giusto e contenuto malcontento potrebbe aggravarsi e quindi mettere in grave pericolo l'ordine democratico della città.

(4-01602)

FORTE, BIAMONTE e AMARANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

da più parti nell'ambito delle qualifiche a livello di capo reparto di esercizio (capo stazione, capo tecnico, capo gestione sovrintendente) ed a livello di funzionari da ispettore ad ispettore capo aggiunto vengono presentati vari ricorsi gerarchici e

giurisdizionali (T.A.R.) avverso il provvedimento preso dall'Azienda delle ferrovie dello Stato consistente nella trattenuta della cifra eccedente la misura iniziale della indennità di funzione di 1° dirigente;

detta differenza pari a lire 323.333 annue per il 1° dirigente è stata trattenuta a rate per gli anni 1974 e 1975 e che per l'anno 1976 e 1977 viene assorbita mensilmente;

la quota eccedente che è stata trattenuta, ed oggi non più corrisposta, è frutto di competenze accessorie relative a lavoro effettivamente svolto per prestazioni quali la reperibilità, eccetera;

la legge n. 57 del 1974 è stata approvata quando ancora non veniva corrisposto a detti lavoratori il citato premio per reperibilità e di esercizio stabiliti, invece, con legge n. 197 del 1975;

risulta che qualche T.A.R., per alcuni ricorsi (giurisdizionali) avrebbe accordato la soppressione del provvedimento di ritenuta in attesa della fissazione dell'udienza dei ricorsi stessi —

quali precisi interventi intenda fare per risolvere, in via immediata e temporanea ed in modo organico successivamente (possibilmente nell'ambito del rinnovo contrattuale) una situazione complessa e sotto molti aspetti iniqua. (4-01603)

GORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

atteso che in Asti, con decreto ministeriale 5 gennaio 1974 vennero istituite presso la scuola media « A. Gatti » classi di sperimentazione speciale destinate ad allievi sub-normali di grado medio lieve portatori di *handicap* intellettuale;

considerato che la sperimentazione da attuarsi nelle classi suddette deve basarsi su precise ipotesi e verifiche didattico-metodologiche —:

se è a conoscenza delle modifiche apportate dal provveditorato agli studi di Asti per il corrente anno scolastico negli orari e nei programmi della sperimentazione autorizzata dal citato decreto ministeriale e ciò senza il conforme parere della *équipe* psico-medico-pedagogica preposta alle classi di sperimentazione speciale;

se non ritiene, viste le perplessità create dalla procedura seguita e lo stato di disagio presumibilmente incontrato dagli allievi cui è venuta a mancare la continuità didattica della sperimentazione, di

intervenire attraverso i propri organi ispettivi per accertare la legittimità delle procedure adottate per le modifiche e soprattutto la coerenza dei vecchi e nuovi programmi con l'esigenza di giungere progressivamente e con progetti adeguati alla maggiore integrazione possibile tra classi speciali e classi normali. (4-01604)

GUNNELLA. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e della marina mercantile.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intende assumere presso il governo della Repubblica Araba di Libia al fine di impostare un serio e concreto rapporto di collaborazione nel settore della pesca che, turbato da continui incidenti per indefinito confine acque territoriali, può rappresentare invece un capitolo importante nella collaborazione economica e tecnica fra i due paesi.

L'interrogante chiede in particolare se, in occasione della preannunciata visita del Presidente Andreotti a Tripoli, non sia opportuna una preventiva preparazione tecnico-diplomatica sui problemi della pesca e se in tal senso non si voglia convocare le associazioni armatoriali della pesca, in particolare quelle operanti a Mazara del Vallo, e la rappresentanza commerciale di questa città che è il più importante centro peschereccio in Italia e quella della Regione Sicilia in modo da considerare preventivamente i dati e le proposte necessarie a risolvere il problema che sicuramente, soprattutto eliminando le controversie di confine di acque territoriali, eviterebbe l'insorgere di conflitti pericolosi anche per un regolare rapporto politico-economico fra i due paesi. (4-01605)

ADAMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi provocazioni messe in atto dai datori di lavoro del settore industriale delle carni insaccate nei comuni di Mugnano del Cardinale e Quadrelle, in provincia di Avellino, nel corso della vertenza sindacale alla quale hanno dato vita i circa 230 operai per il rispetto del contratto nazionale, per conquistare più civili condizioni di lavoro all'interno della fabbrica e per il superamento della stagionalità della lavorazione. I padroni delle fabbriche si sono rifiutati di presentarsi all'ufficio provinciale del lavoro per definire

la vertenza e solo a seguito dell'occupazione dell'aula consiliare del comune di Mugnano da parte degli operai, con decisione unilaterale hanno comunicato la misura del ritocco alle paghe senza alcun riferimento agli obblighi di cui al contratto nazionale della categoria. Irresponsabili provocazioni si sono avute presso i cancelli delle fabbriche facendo ricorso anche a minacce con fucile.

Gli episodi di cui sopra si inseriscono in un clima di grave tensione, determinato, negli anni, dalla perseverante ed ostinata chiusura padronale verso le istanze dei lavoratori e dai continui rifiuti a riconoscere di fatto il sindacato nelle fabbriche. In proposito l'interrogante ricorda la sua interrogazione n. 4-00189 riferita agli industriali del settore di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli dello stesso mandamento di Baiano.

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative s'intendono adottare nei confronti del padronato dell'industria del baianese perché finalmente comprenda gli obblighi al rispetto delle leggi dello Stato in un clima di collaborazione democratica con le forze del lavoro e sindacali; e quali provvedimenti per assicurare il rispetto del contratto nazionale che prevede salari ben lontani da quelli corrisposti anche dopo i recenti aumenti strappati con le ultime lotte; per la corresponsione dell'indennità per il lavoro notturno; per verificare idoneità sanitarie nelle fabbriche e se sono adottate precauzioni per gli operai addetti al lavoro nelle celle frigorifere; per controlli sulle effettive giornate di lavoro settimanale prestate ai fini del versamento delle contribuzioni. (4-01606)

MATRONE, SALVATO ERSILIA E SANDOMENICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, relativamente alla concessione in uso pluriennale della strada « Casa Bianca » in agro di Boscotrecase (Napoli) che conduce sull'alto Vesuvio, se risponde al vero che malgrado l'assessorato regionale della Campania per le finanze abbia espresso parere nettamente sfavorevole al rinnovo della concessione ai signori Matrone Alfredo e Fioretti Giovanni, il consiglio di amministrazione delle foreste demaniali di Salerno, invece ha già rinnovato la concessione ai dichiarati privati che durante gli anni decorsi hanno percepito un consistente pedaggio (lire 500 a perso-

na) a tutto danno del turismo internazionale che si interessa al Vesuvio ed alle bellezze naturali del circondario;

per conoscere altresì se è vero che non è stata tenuta in alcun conto la richiesta del comune di Boscotrecase (Napoli) tendente ad ottenere in proprio e di concerto con l'Ente provinciale del turismo di Napoli la concessione suddetta, preferendo così privati ad enti pubblici che non hanno nelle loro istituzioni finalità speculative;

infine se non risulta ancora rinnovata la concessione ai privati provvedere contestualmente all'istruttoria necessaria per garantire al comune di Boscotrecase il privilegio di tale servizio in concessione.

(4-01607)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la Società Tirrenia affinché il personale che risiede a Porto Torres venga imbarcato in una delle sei navi della serie « Poeta » che toccano tale porto in modo che esso possa ogni tanto visitare le famiglie.

L'interrogante fa presente che il personale abitante a Porto Torres è in complesso composto da 15-20 unità e adibito a diversi servizi per cui è possibile che, in vari turni di imbarco, venga agevolato come richiesto.

Peraltro, personale abitante in altre città viene sempre agevolato con imbarchi che consentono scali nei porti ove risiede la famiglia.

(4-01608)

SPATARO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per i quali il compartimento ENEL di Palermo non ha provveduto ancora, a distanza di diversi mesi, ad allacciare alla rete elettrica gli alloggi popolari, già consegnati ed assegnati agli aventi diritto, ed ubicati nei comuni di Menfi, Montevago, Sambuca e Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento e in numerosi altri della Valle del Belice, colpiti dal terremoto del gennaio 1968;

per sapere, inoltre, quali urgenti misure si intendano assumere per provvedere subito agli allacciamenti richiesti nei comuni interessati, approntando gli impianti di trasformazione necessari, al fine di superare il grave e dannoso ritardo e consentire a diverse centinaia di famiglie terremotate

in alto ancora costrette a vivere in fradice baracche, di potersi trasferire nelle nuove abitazioni, da tempo pronte, costruite con fondi dello Stato.

(4-01609)

CASTELLINA LUCIANA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non ritenga che sia finalmente giunto il momento di rinnovare il consiglio di amministrazione dell'INA (Istituto nazionale delle assicurazioni) scaduto da moltissimi mesi.

Il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'INA, già più volte sollecitato dalle organizzazioni sindacali, favorirebbe anche la conclusione della lunga vertenza (che dura da 13 mesi, costata già oltre 300 ore di sciopero, con gravi sacrifici economici per i lavoratori), dei dipendenti dell'appalto INA (ossia delle agenzie generali periferiche dell'INA cosiddette "medio-piccole" gestite con gravissime forme di sfruttamento), il cui contratto è scaduto il 31 dicembre 1975 e che l'ANAGINA (l'associazione padronale dell'appalto con sede in Roma in Via XX Settembre, 5) non ha ancora voluto rinnovare adducendo l'insostenibilità degli oneri amministrativi e dichiarandosi a sua volta in attesa, non sappiamo con quanta giustificazione, di nuove condizioni di gestione da parte dell'ente di Stato, attualmente in fase di grave inefficienza. (4-01610)

BROCCOLI, FURIA e LODOLINI FRANCESCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —

premesso che gli interroganti intendono segnalare al Ministro la situazione inaccettabile venuta a determinarsi a Caserta, dove alcuni imprenditori del luogo negano l'accesso alle proprie aziende dei giovani frequentanti i corsi di formazione professionale organizzati dall'ECAP-CGIL congiuntamente con l'ISFOL, sottraendosi così all'impegno assunto dalla Unione industriali di Caserta con il presidente del Centro ECAP locale, così da rendere impossibile il completamento del programma del centro stesso che prevede una fase conclusiva di attività pratica in azienda della durata di circa due settimane;

interpretando il malumore e la legittima protesta espressi da docenti ed allievi del Centro ECAP-CGIL nel corso della visita compiuta a Caserta dai membri della Commissione Lavoro, nel quadro dell'indagine

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

conoscitiva sulla formazione professionale, promossa dalla Commissione stessa —

in quale modo il Ministro intende intervenire allo scopo di rimuovere gli ostacoli e rendere possibile la conclusione dell'attività dei corsi suddetti. (4-01611)

ZARRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —

considerato che al 31 dicembre 1976 presso la sede INPS di Salerno risultano giacenti oltre 42.000 domande già annotate di pensione, alle quali bisogna aggiungere le pratiche presentate ma non registrate;

considerato, altresì, che ogni mese pervengono mediamente alla sede circa 5.000 domande di pensione;

considerato ancora che gli altri settori in particolare quello legale registrano un grave stato di pesantezza nella trattazione delle pratiche di relativa competenza; conseguentemente l'Istituto previdenziale della provincia salernitana versa in una condizione di grave paralisi nella erogazione delle prestazioni assistenziali;

constatato che le concrete proposte elaborate per affrontare la situazione: quella di bandire concorsi locali è stata bocciata dal consiglio di amministrazione dell'INPS e quella relativa alla utilizzazione del personale specializzato dei locali Patronati è stata bocciata dal Comitato provinciale —:

a) se è a conoscenza di tale gravissimo stato di cose;

b) quali urgenti provvedimenti intende adottare allo scopo di rendere, in coerenza con lo spirito della legge, agile e sollecita la trattazione delle domande di pensione e delle altre pratiche; in particolare per eliminare le condizioni, come quelle evidenziate, che favoriscono il prosperare di una categoria di intrallazzatori e di mercanti delle prestazioni sociali rese dallo Stato al cittadino che determina gravi danni economici agli assistiti e che, sul piano morale e del costume, mortifica l'attuale ordinamento assistenziale dello Stato italiano. (4-01612)

MAROLI E FERRARI SILVESTRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, con riferimento alla grave situazione finanziaria che da tempo investe il settore delle autostrade in concessione, se siano imminenti provvedimenti o misure

alle a risolvere organicamente e su scala generale tale stato di crisi.

In particolare si chiede di sapere, in relazione alle varie indicazioni a suo tempo formulate dalla « Commissione di indagine conoscitiva », e più precisamente:

1) trasferimento all'ANAS e all'IRI dell'intera rete autostradale;

2) passaggio all'IRI di tutte le concessionarie a prevalente partecipazione pubblica;

3) aggregazione parziale di alcune concessionarie;

4) provvedimenti per il mantenimento delle strutture attuali; se stanno per essere adottate scelte o iniziative specifiche. (4-01613)

GUERRINI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se le somme stanziare per il « contributo straordinario a favore delle imprese di pesca professionale » previste dalla legge 23 dicembre 1975, n. 699, sono sufficienti a corrispondere alle richieste degli aventi diritto;

per sapere — nel caso che le notizie raccolte dall'interrogante negli ambienti della pesca circa una insufficienza di fondi sull'ordine di 150 milioni, determinata da una maggiore erogazione di contributi alla pesca oceanica, corrispondano al vero — come si intende far fronte e nei tempi più solleciti alle ricordate esigenze;

per sapere, inoltre, se il Ministro intenda comunque garantire la piena corresponsione del contributo alla pesca mediterranea come previsto dalla legge 23 dicembre 1975, n. 699 e dal decreto ministeriale 24 giugno 1976. (4-01614)

BANDIERA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o sono allo studio per sistemare la viabilità in provincia di Enna e particolarmente nel circondario di Nicosia.

Questo centro, particolarmente importante per la vita culturale, amministrativa, turistica, economica — è sede di istituti superiori, di tribunale, di organi dell'amministrazione centrale, centro dell'economia agricola, con le numerose iniziative zootecniche e casearie e di fiorenti attività manifatturiere — è di fatto isolato perché tutte le strade di accesso sono interrotte. La

principale di queste strade, la strada statale 117, da bivio Leonforte a Mistretta, è interrotta per frana in località Roccagranosa; la strada statale 120, dell'Etna e delle Madonie, da Gangi a Troina è intransitabile nel tratto Nicosia-Cerami.

Anche le strade provinciali, già in pessime condizioni, sono state rese inagibili dagli smottamenti e dalle frane provocate dalle recenti piogge.

L'interrogante, in considerazione anche dei gravi pericoli che questa situazione comporta, chiede di sapere se, oltre i provvedimenti di urgenza per la ripresa della viabilità, quali programmi l'ANAS intende attuare per la sistemazione di strutture viarie che colleghino il centro della Sicilia con le province di Messina e Catania.

(4-01615)

COMPAGNA E AGNELLI SUSANNA. — *Al Ministro della sanità, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere —

in considerazione dei gravissimi casi di encefalite da virus t.b.e. verificatisi nella provincia di Firenze già dal 1975;

considerato che le autorità sanitarie hanno accertato che il virus è trasmesso da zecche e parassiti di animali selvatici (lepri, cinghiali, caprioli) importati vivi da paesi centro-europei quali l'Ungheria e la Polonia;

rilevata l'assoluta inadeguatezza dei provvedimenti cautelativi adottati in sede regionale —

quali provvedimenti si intendano adottare e in particolare di sapere se non ravvedano l'inderogabile necessità di sospendere immediatamente l'importazione, per tutto il territorio nazionale, della suddetta selvaggina fino a quando non saranno compiuti gli opportuni accertamenti e predisposti gli strumenti di controllo e di profilassi atti a scongiurare per il futuro tali gravissimi episodi.

(4-01616)

CASTOLDI E TAMINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei gravi disagi che, a causa della difficile situazione territoriale e geografica, la popolazione ossolana dovrebbe affrontare qualora i servizi essenziali dello Stato attualmente funzionanti a Domodossola dovessero essere soppressi e trasferiti;

se non ritenga opportuno intervenire affinché sia sospeso il trasferimento a Verbania — già previsto — dell'Ufficio del registro, trasferimento che, seguendo quello già avvenuto dell'Ufficio conservatoria ed ipoteche, lascia chiaramente temere lo spostamento anche dell'Ufficio imposte dirette ed aumenterebbe il malcontento della popolazione ossolana che ancora una volta si troverebbe di fronte ad un fatto compiuto.

(4-01617)

PISONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere —

constatato che gli istituti di sperimentazione in agricoltura si trovano in uno stato di notevole disagio, sia per la non completa riorganizzazione degli stessi, sia per mancanza di prospettive;

constatato ancora che si palesa sempre di più l'esigenza di una efficiente ricerca nel settore, anche al fine di poter rammodernare le strutture e dare attuazione ai piani di sviluppo —

se intenda metter mano al riordino degli istituti stessi, offrendo prospettive concrete, dotandoli di mezzi sufficienti, razionalizzando il settore anche in relazione alla ricerca in generale e al ruolo delle Regioni nel quadro della necessaria responsabilità nazionale che deve presiedere all'intero settore.

Si fa notare che ogni ritardo provoca grande dispersione di mezzi e di energie e ritarda lo sviluppo dell'agricoltura e di conseguenza dell'economia intera. (4-01618)

DE GREGORIO, BRINI, RAICICH E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a) in applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per le cattedre di « direzione con insegnamento di materie tecniche » dell'ordinamento agrario e industriale, l'Amministrazione ritenne di poter conferire la sola componente riguardante l'insegnamento;

b) la VI Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 177 del 18 febbraio 1966, accoglieva il ricorso degli interessati, tendente a conservare ai titolari dell'insegnamento la direzione di scuola media —

come intende intervenire, dando seguito alla sentenza sopra citata, accogliendo richieste così a lungo disattese. (4-01619)

FRASCA. — *Al Ministro per le Regioni e al Ministro della sanità.* — Per sapere quali passi intendano muovere perché la regione Calabria determini al più presto le condizioni per una gestione democratica dell'ospedale civile di Chiaravalle Centrale.

Si fa presente che il predetto ospedale è gestito inspiegabilmente da circa tre anni, da un commissario, il quale, per altro, nulla ha fatto, nel suddetto lasso di tempo, per rendere operante il predetto nosocomio, mentre ha deliberato l'assunzione, con criteri meramente clientelari, di decine di dipendenti, che non si sa quali attività svolgano considerato che, fra di essi, non vi è un solo sanitario.

Si aggiunge che, dirimpetto a questa situazione, che vede inutilizzato, in una zona come quella di Chiaravalle Centrale (là dove è forte la domanda di assistenza, a causa delle sue precarie condizioni igienico-sanitarie) la inutilizzazione di un ospedale, che è costato una ingente spesa alla collettività nazionale, rappresenta un motivo di discredito per le istituzioni repubblicane ed è fomite di profondo malcontento da parte delle popolazioni interessate. (4-01620)

CERRA, GUGLIELMINO E MANCUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è informato del gravissimo stato di disagio in cui si trovano gli agenti di custodia che operano nei vari istituti penitenziari italiani, per le pesanti condizioni — al limite della umana sopportazione — in cui sono costretti ad espletare il loro importante servizio;

se è a conoscenza che a causa della inadeguatezza numerica degli organici, gli agenti sono sottoposti a turni massacranti che arrivano fino alle 60 ore settimanali, senza poter usufruire, altresì, in larga misura dei prescritti riposi settimanali e delle ferie annuali; e che in conseguenza di tale precaria situazione, che si trascina ormai da anni, gli agenti in parola non possono recuperare i periodi di riposo non goduti, mentre non hanno diritto ad alcun compenso economico sostitutivo;

se è consapevole che tale stato di cose, oltre ad essere in contrasto con i fondamentali diritti costituzionali, costringe gli agenti ad effettuare il loro servizio in condizione di grande tensione nervosa e di obiettivo pericolo con riflessi negativi anche nei rapporti agenti-detenuti, il che contri-

buisce ad aggravare la già insostenibile situazione carceraria italiana caratterizzata, fra l'altro, dalla fatiscenza delle strutture, dal sovraffollamento e dalla promiscuità tra detenuti;

se è informato, in particolare, della situazione esistente nelle carceri di Catania, Caltagirone e Enna:

a) presso la Casa circondariale di Catania — già venuta alla ribalta della cronaca nazionale varie volte e in data 6 ottobre 1976 quando in occasione di una rivolta furono assassinati due detenuti (come da interrogazione presentata da alcuni altri interroganti, ancora senza risposta) — per n. 420 detenuti il personale è composto di n. 118 unità di cui soltanto n. 59 per l'effettivo servizio di custodia che devono alternarsi nelle 24 ore, col servizio notturno affidato a n. 9 agenti. In tale situazione gli agenti sono costretti a 9 ore circa di servizio al giorno e hanno avuto in tutto l'anno 1976 soltanto 3 giorni di riposo settimanale e non hanno usufruito in larghissima misura delle ferie;

b) la Casa circondariale di Caltagirone che ha una capienza massima di 80 detenuti, oggi ospita 122 detenuti uomini (di cui 13 minori tenuti in promiscuità con gli adulti) e 3 donne. Il personale in servizio è composto di n. 33 unità e per garantire una custodia pur insufficiente (spesso alcuni posti di guardia rimangono sgarniti) ogni agente deve effettuare turni di servizio che arrivano alle 9 ore potendo usufruire di un solo giorno di riposo al mese e di qualche giorno di ferie all'anno;

c) quasi identica alle prime due è la situazione della Casa circondariale di Enna, dove i 39 agenti effettuano oltre le 8 ore di servizio giornaliero, usufruiscono raramente dei riposi settimanali e hanno avuto quasi eliminate le ferie.

Gli interroganti, consapevoli che una tale drammatica situazione non possa più perdurare per i diritti degli agenti e per la sicurezza nelle carceri; e che può pregiudicare l'attuazione stessa della riforma carceraria, chiedono di conoscere per le carceri di Catania, Caltagirone e Enna quali urgenti provvedimenti si intendono adottare, nel quadro degli impegni governativi sull'ordine pubblico, per un sufficiente aumento degli organici al fine di assicurare il godimento del diritto ai riposi settimanali e alle ferie, una reale riduzione dell'attuale orario di servizio, e per tutelare l'incolumità e la dignità degli agenti di custodia.

Così come viene chiesto con forza e compostezza da tutti gli interessati che dal 13 gennaio 1977 si sono autoconsegnati, garantendo il regolare servizio, per richiamare con tale civile manifestazione l'attenzione del Governo su un così grave problema. (4-01621)

LUSSIGNOLI E TORRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere quali provvedimenti immediati o a brevissima scadenza si intendono prendere per assicurare il personale operante all'interno delle carceri del nostro Paese (nell'interesse evidente anche dei detenuti) dopo i gravissimi fatti registrati in questi mesi che, solo in parte hanno all'esterno evidenziato la drammaticità e la pericolosità in cui operano gli agenti di custodia dentro e fuori le strutture carcerarie.

Gli interroganti si sono incontrati sabato 15 gennaio 1977 con un gruppo di agenti di custodia i quali da due giorni si erano autoconsegnati in carcere, per informare forze politiche, opinione pubblica e Parlamento della loro difficile e pesante situazione.

Per quanto già si conosceva e per quanto si è appreso nella serena conversazione avuta con essi pur nella convinzione che buona parte delle rivendicazioni rientrano nel più ampio dibattito sull'ordine pubblico che lunedì 24 gennaio 1977 si avvierà alla Camera, tenendo conto che la situazione bresciana è particolarmente difficile a causa del clima di tensione politica venutosi a creare in seguito all'attentato di Piazza Loggia e dei fermi e arresti in rapporto agli attentati recenti a sedi di partito e di Piazza Arnaldo, in considerazione poi all'imminente svolgimento del processo agli appartenenti al MAR, che riporterà nel carcere di Brescia altri detenuti, gli interroganti ritengono urgente che si provveda per:

la copertura in termini brevi dell'organico in attesa del suo ampliamento o provvedimenti che consentano di raggiungere lo stesso obiettivo;

il rientro immediato di agenti di custodia staccati per altri servizi fuori dal carcere (presso Ministeri o Uffici giudiziari);

l'utilizzo di eventuali ausiliari inviati in servizio presso le carceri non solo per custodia esterna, ma per tutti quei servizi che la gravità della situazione consigliasse a chi ha la responsabilità dell'Istituto perché affiancati sempre da regolari agenti di custodia. (4-01622)

LO BELLO, LONGO PIETRO, QUARANTA, CALDORO, ZUCCALÀ, PUCCI, GAVA, DI VAGNO, COMPAGNA, CAPRIA, LIMA, MATTA, TANTALO, BIANCO, SINESIO, FEDERICO, MAZZARINO, SALVATORE, ANIASI E CIAMPAGLIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere —

considerato che con legge del 27 dicembre 1975, n. 781, la Cassa per il mezzogiorno è stata autorizzata a costruire a proprio totale carico impianti sportivi nel Mezzogiorno attraverso progetti speciali, il primo dei quali (n. 27) era stato nel frattempo approvato dal CIPE;

considerato che il Governo, in occasione dell'approvazione della legge n. 183 del 1976, accettò un ordine del giorno con il quale veniva impegnato a finanziare i progetti speciali concernenti la costruzione di impianti sportivi;

considerato infine che tutte le Regioni interessate hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 781, inviando i relativi programmi alla Cassa ed esprimendo per ciò stesso l'unanime intendimento di procedere al superamento delle carenze che costituiscono la remora più grave per la formazione psicofisica delle giovani generazioni e per il corretto impiego del tempo libero —:

se si intende mantenere l'impegno assunto dal Governo di realizzare i suddetti impianti sportivi mediante la metodologia del progetto speciale, in accoglimento dell'indirizzo unanimemente espresso dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge n. 781 del 1975, ritenendo che anche la carenza del sud nella dotazione di impianti sportivi dovesse essere corretta congruamente mediante interventi straordinari e aggiuntivi dello Stato. (4-01623)

SANZA E SANTUZ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se le norme contenute nell'articolo 2, comma primo, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, siano applicabili anche ad insegnanti abilitati incaricati a tempo indeterminato per libere attività doposcuola scuola media. (4-01624)

SANZA E SANTUZ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se la norma di non licenziabilità di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 366 non è applicabile ad insegnanti abi-

litati incaricati a tempo indeterminato in libere attività complementari nella scuola media.

Detta norma riguarda esclusivamente docenti materie curriculari e studio sussidiario in quanto concernente alla formazione cattedre orario. (4-01625)

CERAVOLO, D'ALEMA, BINI, GAMBO-LATO, RICCI E CASTOLDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e dei trasporti.* — Per sapere, di fronte ai gravissimi danni arrecati dalle recenti mareggiate nel comune di Lavagna al litorale, alla linea ferroviaria Roma-Parigi e alle attività turistiche e commerciali della zona; di fronte al fatto che una delle cause della calamità è rappresentata dalla costruzione del porto turistico che ha — come era stato previsto — modificato l'equilibrio idrodinamico del litorale:

come intendono intervenire con la massima urgenza per evitare i pericoli drammatici ai quali sono esposti, in conseguenza del crollo di tutte le difese, la linea ferroviaria, la via Aurelia, il rimanente litorale e attrezzature turistiche e lo stesso abitato della zona e per ripristinare le condizioni precedenti alla mareggiata e dare sicurezza all'economia e alle popolazioni di Lavagna;

quali responsabilità sono state accertate a carico dei pubblici poteri che hanno concesso l'autorizzazione e fatta la convenzione per la costruzione del porto turistico e quali provvedimenti intendano prendere. (4-01626)

COSTA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sono a conoscenza dei gravissimi episodi di intolleranza e intimidazioni verificatisi nei giorni precedenti le vacanze natalizie ad opera di un gruppo di contestatori che ha provocato, prima, la sospensione dello svolgimento delle prove di ammissione alle n. 42 scuole di specializzazione della facoltà di medicina dell'Università di Milano, l'interruzione, poi, del consiglio di facoltà che stava deliberando circa i provvedimenti da prendere;

se sono altresì a conoscenza come il professor Luigi Gallone, direttore della scuola di specializzazione di chirurgia, il mattino del 23 dicembre 1976, nonostante avesse fatto esplicita richiesta alla locale Prefettura e alla Questura di garantirgli il regolare svolgimento delle prove, sia stato impossibilitato a dare inizio agli esami per la presenza in aula di circa 200 contestatori, oltre ai 15 candidati, che chiedevano l'abolizione pura e semplice degli esami di ammissione alle varie scuole;

di come, infine, lo stesso docente, a salvaguardia della propria e dell'altrui incolumità, non intendendo contemporaneamente abdicare a quelli che sono i doveri di un pubblico ufficiale, onde evitare ulteriori soprusi e degenerazioni, si sia fatto obbligo di chiedere che le prove di esame della scuola da lui diretta, quando fissate, si svolgessero presso la sede della prefettura o presso quella dell'amministrazione provinciale. (4-01627)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1977

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se rispondano a verità le incredibili notizie secondo le quali, durante la sua recente visita a Mosca, i governanti sovietici avrebbero avuto il coraggio di richiedere crediti e finanziamenti ad un paese, tanto mal ridotto economicamente come l'Italia.

« Per sapere, qualora queste notizie incredibili fossero vere, che cosa può aver risposto il nostro Ministro degli esteri e se egli abbia avuto il coraggio di dire la verità sulla nostra gravissima situazione economica e sulle richieste di aiuti e di prestiti che i governanti italiani da mesi vanno rivolgendo a tutti i paesi del mondo.

(3-00614)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere:

i criteri attuali di nomina degli amministratori del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino e degli altri grandi teatri lirici;

infine se, avuto riguardo al fatto che lo Stato nazionale sia il principale sovvenzionatore per almeno nove decimi di questi teatri, ritenga giusto ed opportuno sottrarre le nomine degli amministratori agli enti locali ed agli orribili criteri di lottizzazione in base ai soli rapporti di forza esistenti nei locali consigli comunali, ridando allo Stato, che ne è il principale sovvenzionatore per almeno nove decimi, il diritto di scelta di chi dovrà spendere il denaro dello Stato.

(3-00615)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e della difesa, per sapere:

se, avuto riguardo al drammatico episodio nel quale ha perduto la vita il campione Re Cecconi, si rendano conto dell'essere montata gradualmente nel paese una psicosi terribile che prima o dopo potrebbe portare a gravi e luttuose conseguenze, con-

siderando il fatto che un grande numero di cittadini, per motivi di difesa personale, si è armato;

che cosa intendano fare in una situazione tanto eccezionale per disarmare e pacificare il paese;

il punto di vista del Governo sulle richieste di sospendere per quest'anno ogni attività di caccia o di pesca con l'uso di armi da fuoco e di esplosivi e l'obbligo di consegnare immediatamente alle autorità militari ogni disponibilità privata di armi e di esplosivi;

il punto di vista del Governo sulle richieste di annullare con decorrenza immediata tutti i porti d'arma rilasciati dalla polizia a privati cittadini, obbligando questi ultimi alla riconsegna delle armi;

il punto di vista del Governo sulle richieste di ritirare ogni licenza per i negozi di armi e di esplosivi, indennizzando eventualmente i negozianti o concedendo loro eventualmente il cambiamento delle loro attuali concessioni in licenze per vendita di giornali e di libri;

il punto di vista del Governo sulle richieste di varare una legge che preveda una procedura rapidissima — entro poche ore di fronte al magistrato e senza rinvii di sorta — per quanti fossero trovati in possesso di armi da fuoco o di esplosivi;

il punto di vista del Governo sulle richieste di sospendere ogni commercio di armi e di esplosivi, all'ingrosso e al minuto, nel territorio italiano, obbligando tutte le industrie produttrici a continuare nel loro lavoro, consegnando però tutta la loro produzione alle forze armate dello Stato.

(3-00616)

« COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza del vero e proprio *racket* dell'invalido creato dalla miriade di associazioni pseudo-assistenziali sindacali per invalidi operanti nel nostro paese, come dimostra, tra gli altri, il processo concluso a Torino in questi giorni contro il segretario provinciale della CISMI, insignito per altro del cavalierato della Repubblica con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1975 "a seguito del personale interessamento dell'onorevole G. A. Arnaud" (vedere telegramma a firma Arnaud del 7 gennaio 1976 e *Unità* e *Gazzetta del Popolo* del

giorno successivo), condannato per tentata corruzione nei confronti di funzionari dell'Ufficio del lavoro di Torino e per altri reati ai danni di invalidi e di aziende.

« Se sia altresì a conoscenza che talune associazioni sono anche specializzate nel procacciare lavoro a domicilio per invalidi e quali misure intenda adottare per far sì che il principio costituzionale della libertà di associazione non serva più a coprire attività che richiamandosi a scopi assistenziali in realtà perseguono unicamente scopi di lucro reggendosi su basi mafiose.

(3-00617) « ROSOLEN ANGELA MARIA, FURIA, GUASSO, CASTOLDI, MARTINO, NESPOLO CARLA FEDERICA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo onde informare compiutamente il Parlamento circa gli aspetti politici amministrativi e burocratici della vicenda SIAI-Marchetti e della Caproni.

« Desidera anche l'interrogante conoscere quale sia stato l'atteggiamento tenuto nella vicenda degli onorevoli La Malfa e Colombo che si succedettero al Ministero del tesoro (nonché dei funzionari di segreteria e ministeriali che collaboravano con gli stessi ministri) durante il periodo della liquidazione dei danni di guerra alla SIAI-Marchetti ed alla Caproni.

(3-00618) « COSTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere —

premessi che in data 11 agosto 1976 presentavano una interrogazione a risposta scritta;

premessi che a tutt'oggi non è stata data risposta a tale interrogazione —

se per dimostrare una reale volontà di cambiamento in fondamentali questioni (servizi di sicurezza e segreto politico-militare) e insieme per corrispondere a indifferibili ed essenziali esigenze di verità e di giustizia e di prevenzione di nuovi gravi episodi, il Governo non intenda riconsiderare (fornendo anche coerenti indicazioni ai più alti funzionari passati e presenti dei servizi di sicurezza) valutazioni a suo tempo effettuate circa il carattere oggettivamente segreto di determinati documenti e fatti di grande rilevanza agli effetti di far luce sulle trame nere eversive, su drammatiche vicende alle medesime trame connesse e di accertare quale parte possano avere avuto in tali fatti servizi segreti "paralleli" e uomini dei nostri servizi segreti. Questa esigenza è resa particolarmente attuale anche dalle recentissime pronunce giudiziarie che confermano a quali gravi conseguenze per l'accertamento della verità storica e quindi per la tutela dei valori costituzionalmente garantiti si arriverebbe col mantenimento del segreto su determinati fatti e documenti.

« Per conoscere infine se il Governo non convenga sulla indifferibile necessità di una inchiesta parlamentare da concludersi in brevissimo tempo (e che in ogni caso non potrà essere causa di sospensioni o di interruzione dei procedimenti giudiziari in corso) sulle trame nere eversive, su drammatiche vicende alle medesime trame connesse e di accertare quale parte possano avere avuto in tali fatti servizi segreti "paralleli" e uomini dei nostri servizi segreti.

(3-00619) « FRACANZANI, GIULIARI, MARTON ».